

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

641^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1967

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissione
permanente Pag. 34519

Seguito della discussione:

« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566),
d'iniziativa del senatore Terracini e di altri
senatori; « Modifiche al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773):

AJROLDI, *relatore* 34539, 34544
ALESSI 34559
BARTESAGHI 34534
GIANQUINTO 34533, 34545
KUNTZE 34524
* MARIS 34529
MONNI 34565
NENCIONI 34527, 34542, 34554
PERNA 34542, 34553

* PETRONE Pag. 34538, 34545
RENDINA 34520
TAVIANI, *Ministro dell'interno* 34541, 34544
TOMASSINI 34536
Votazione a scrutinio segreto 34543

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 34571
Annunzio di interrogazioni 34572

Svolgimento di interrogazioni:

ALBARELLO 34568
BARTESAGHI 34569
JODICE 34568
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 34567

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

C A R E L L I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annuncio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ha approvato il seguente disegno di legge: « Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » (2071-Urgenza).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori e « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 58. Passiamo agli articoli successivi.

Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 59.

L'articolo 162 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I condannati per delitto non colposo a pena detentiva o per contravvenzione alla sorveglianza speciale o che devono essere sottoposti alla libertà vigilata, hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza ».

(È approvato).

Art. 60.

Il terzo comma dell'articolo 163 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio ».

(È approvato).

Art. 61.

L'articolo 209 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'osservanza dell'articolo 18 della Costituzione, il prefetto può chiedere ai dirigenti o rappresentanti di associazioni o enti, che svolgono in tutto o in parte la propria attività entro il territorio della provincia, a esclusione dei partiti politici e delle associazioni sindacali, la comunicazione di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè notizie sulla loro organizzazione e attività. Alla richiesta deve essere ottemperato entro il termine di dieci giorni

dalla comunicazione della richiesta medesima.

Nel caso di inottemperanza alla richiesta o di comunicazione di notizie o documenti inesatti o incompleti, si applica la pena dell'arresto da un mese a un anno ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante, è stato presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 61 con il seguente: « L'articolo 209 del testo unico predetto è soppresso ».

Il senatore Rendina ha facoltà di svolgere l'emendamento.

R E N D I N A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo articolo 61, del quale noi chiediamo la soppressione, non è, per molti aspetti, di minore importanza di alcuni articoli che abbiamo esaminati nei giorni scorsi. Noi ne chiediamo la soppressione per ragioni ovvie e che io riassumerò nel più breve tempo possibile e con molta concisione. L'articolo 61 viene presentato con una formulazione che è inusitata ed estranea anche da un punto di vista formale; infatti esso si annunzia con le seguenti parole: « Ai fini dell'osservanza dell'articolo 18 della Costituzione ». Vogliamo compiacerci, almeno una volta, che la Costituzione sia stata richiamata nel corso di questo disegno di legge, ma, mi pare, che vi sia stato fatto riferimento proprio quando ciò non doveva avvenire, cioè si è richiamata la Costituzione non per esaltarne lo spirito, ma per deprimerne, viceversa, il contenuto democratico, almeno per quello che si riferisce all'articolo 209 del testo unico predetto, modificato dall'articolo 61 che stiamo discutendo.

L'articolo 18 della Costituzione contiene una normativa tale da non aver bisogno di alcuna legge suppletiva o integratrice; esso dice, infatti, che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza bisogno di autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale; sancisce quindi un diritto assoluto di associazione

con i limiti che sono stabiliti dalla legge penale, vale a dire un diritto che è condizionato alla non violazione di norme comuni, di norme penali (articoli 19, 20, 39 e 49).

Il capoverso dice inoltre che sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Anche questa è una formulazione che non ha bisogno di interpretazione, di chiose e che non avrebbe avuto neanche bisogno di alcuna norma integrativa, tanto è chiara nella sua espressione, nel suo concetto fondamentale, nel suo nucleo essenziale: vale a dire il costituente ha voluto sancire, tra gli altri diritti fondamentali del cittadino, il diritto di libertà di associarsi, con certi limiti, a patto che le associazioni non abbiano un determinato carattere, cioè non infrangano i limiti, la sfera del codice penale e a condizione che non si tratti di associazioni segrete e che perseguono fini contrari a quelli perseguiti dall'organizzazione statale, che siano cioè in contrasto con quei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

Questo è il dettato della Costituzione; su di esso, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, si sarebbe dovuto inserire l'articolo 62 (al quale noi non muoviamo alcuna censura): « Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni segrete è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire 50.000 a 400.000. Chiunque vi partecipa è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire 20.000 a 200.000. Lo scioglimento delle associazioni segrete e di quelle di cui al decreto-legge 14 febbraio 1948, n. 43, convertito nella legge 17 aprile 1956, n. 561, è disposto con la sentenza di condanna ».

È questo l'articolo che avrebbe dovuto disciplinare, così come disciplina, l'articolo 18, e del quale indubbiamente noi avvertivamo la carenza; ci si deve dare atto che noi, in ordine a questo articolo 62, non soltanto non muoviamo doglianze, ma non presentiamo alcun emendamento, se non vado errato, tanto ci pare che questo articolo sia necessario, come norma di attua-

zione della Costituzione, e corrisponda a una precisa esigenza indicata dallo stesso articolo 18 della Costituzione, nella sua seconda parte. Che cosa avviene invece? Avviene quello che è avvenuto tante volte per questa legge di pubblica sicurezza; per cui noi non ci stanchiamo di ripetere, senatore Ajroldi, quello che abbiamo già tante e tante volte ripetuto, da ultimo ancora ieri sera, che cioè questa legge surrettiziamente vuole estendere i poteri della polizia e ora lo fa con una spietatezza e un cinismo senza pari, ora viceversa lo fa cercando di stendere un velo generoso di pudore su norme che tradiscono però troppo chiaramente, per chi ha un tantino di senno, la loro finalità, il loro scopo reale.

Quando si introduce questo articolo 61 dicendo, ripeto, con una formulazione fino ad oggi inusitata e che io credo non si ritrovi mai in una legge di attuazione (anche perchè mi pare che sia un mero pleonasma il dire: « Ai fini dell'osservanza dell'articolo 18 della Costituzione »), quando si introduce, ripeto, questo articolo 61 con una locuzione come questa, allora bisogna veramente dire: *timeo Danaos et dona ferentes*, bisogna veramente preoccuparsi che dietro questo riferimento generosissimo *una tantum* alla Costituzione non si nasconda una trappola, di quelle che sono appunto preparate e tese a far fallire, a condizionare, a far naufragare un altro diritto di libertà. Naufragato il diritto di riunione, naufragato, abbiamo visto, ieri, il diritto di libertà dei cittadini in ordine al fermo di polizia, adesso è giunto il momento del naufragio anche della libertà del diritto di associazione. Fortunatamente tanto cinismo non si è spinto al punto di includere anche i partiti politici e le associazioni sindacali! Dobbiamo rendere grazie di tanta sensibilità dimostrata nell'escludere almeno i partiti politici e le associazioni sindacali. Ci mancava anche che si desse al prefetto il potere di indagare, di intervenire, di chiedere ai partiti politici il numero e il nome degli organizzati, come in tempi non lontani e certo non di felice memoria, ma vorrei dire molto infausti, si soleva fare o si tentava di fare da parte di alcune autorità di polizia.

Meno male che si è avuto il buon gusto di evitare questo! Non si è però evitata una gravissima deformazione dell'articolo 18 della Costituzione, e lo dimostrerò subito. Onorevoli colleghi, quando non si conferisce al prefetto il potere (cosa che noi avremmo ancora potuto accettare in via di ipotesi) di ottenere una informazione generica circa il contenuto e gli atti costitutivi di determinate associazioni, ma si dà al prefetto il potere di intervenire con un ordine perentorio, violato il quale si comminano pene gravissime (come l'arresto da un mese ad un anno), quando si arriva a tanto cinismo, quando si manifesta tanta spregiudicatezza, bisogna dire veramente che si sono superati tutti i limiti, che si è perduto il controllo e la bussola e che la Carta costituzionale, senatore Ajroldi, è stata messa in un cassetto. Bisogna dire che la Carta costituzionale non viene integrata, ma viene surclassata, superata, eliminata con i singoli disposti di questa legge di polizia.

Io non so come coloro che cercano di addentrarsi in questa materia possano avere la mente così « cerchiata di fredda tenebra » da non capire che questo articolo 61 mina alla base, distrugge, sconvolge l'articolo 18 della nostra Carta costituzionale. Così dice l'articolo 61: « Ai fini dell'osservanza dell'articolo 18 della Costituzione, il prefetto può chiedere... ». Ora io non so perchè questo potere dovrebbe essere conferito al prefetto; non so perchè, quando si tratta di associazioni segrete, di associazioni nei confronti delle quali esista il sospetto che siano organizzazioni paramilitari segrete, che siano state costituite con la finalità nascosta di sovvertire l'ordinamento dello Stato, non dovrebbe poter intervenire qualunque cittadino. Non capisco perchè qualunque cittadino non dovrebbe avere lo stesso potere, la stessa autorità del prefetto. Non so perchè questo potere non dovrebbe essere attribuito all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. Perchè questo potere è dato soltanto al prefetto? Si tratta, notate bene, di un potere che non è soltanto di informativa (non si tratta soltanto di richiedere notizie), ma di un potere che va al di là di questo, poichè si esprime in ter-

mini di imperiosità. Il prefetto cioè non chiede soltanto con cortesia delle notizie nell'ambito di un'indagine o per lo meno propedeutiche ad una indagine che egli vorrà fare per avere contezza che una determinata associazione, sorta in una città della sua provincia, sia una associazione con fini leciti o illeciti: no, il suo potere va oltre, poichè non è che il prefetto possa soltanto chiedere ai dirigenti o ai rappresentanti di associazioni o enti che svolgono in tutto o in parte la propria attività entro il territorio della provincia, ad esclusione dei partiti politici e delle associazioni sindacali, la comunicazione di copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Noi chiediamo, senatore Ajroldi, come lei ha visto, la soppressione di tutto l'articolo, però io arrivo al limite delle concessioni e dico che fin qui potremmo anche trovarci su un terreno che non esclude la possibilità di un'intesa. Ma poi si va oltre e si dice: « nonchè notizie sulla loro organizzazione e attività ». Sicchè si può chiedere, ad esempio, quanti siano i soci, quanti siano gli iscritti e quali siano i nomi di costoro. Infatti quando si ha la facoltà di chiedere notizie sull'organizzazione di associazioni, si ha, per la stessa ampiezza della locuzione, il diritto di chiedere, di pretendere di conoscere i nomi degli iscritti e dei soci, quali siano le cariche direttive e a chi siano affidate; si ha, cioè, un potere illimitato di ingerenza in un campo che dovrebbe rimanere al di fuori di ogni ingerenza. E queste non sono cose che dico io, sono cose che sono state dette in sede di Costituente dall'onorevole Cevolotto. Si tratta, ripeto, di un campo che dovrebbe rimanere al di fuori dell'ingerenza di chiunque, a meno che non si voglia far saltare tutto l'edificio dell'articolo 18, a meno che non si voglia sgretolare, distruggere l'articolo 18 nella sua formulazione, nei suoi principi, nella sua struttura.

Dice ancora l'articolo 61: « Alla richiesta deve essere ottemperato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima ». Vedete la perentorietà di questa formulazione: è una formulazione drastica, draconiana. Bisogna rispondere, e non entro il termine di 30 giorni (con il che la sostanza non muterebbe), ma entro

il termine di dieci giorni. « Nel caso di inottemperanza alla richiesta o di comunicazione di notizie o documenti inesatti o incompleti . . . ». Badate bene alla gravità di questa norma: è contemplato anche il caso di notizie incomplete. Se al presidente di una associazione culturale, ricreativa, magari di un'associazione cattolica (consentitemi di dirlo, onorevoli colleghi), sfugge, ad esempio, l'indicazione del nome del cassiere o sfugge una notizia incompleta in ordine all'organizzazione, agli organismi che dirigono l'associazione stessa « si applica la pena dell'arresto da un mese a un anno ». Non è nemmeno prevista l'ammenda, non è nemmeno prevista una pena alternativa: vi è l'arresto che va da un mese a un anno!

Onorevoli colleghi, dinanzi ad argomentazioni come queste, che a mio avviso dovrebbero sensibilizzare la maggior parte di noi, che non dovrebbero lasciarci assolutamente indifferenti, io non so come la maggioranza possa insistere sul testo dell'articolo 61. Ascolteremo ciò che il senatore Ajroldi dirà e vedremo se ci farà l'onore di una risposta precisa, dettagliata, che non sia, come molte volte è accaduto, evasiva; vedremo se avrà il coraggio di dirci che le nostre argomentazioni sono destituite di fondamento.

A J R O L D I , *relatore*. Avrò indubbiamente il coraggio di dirlo! (*Commenti dall'estrema sinistra*).

R E N D I N A . Poniamo il caso, onorevoli colleghi, di un circolo culturale che attraversi, per esempio, un periodo di crisi. Ritorno sulla gravità di questa seconda parte, che mi sembra poi la parte essenziale. Noi potremmo accedere all'idea che il prefetto abbia il potere di chiedere l'atto costitutivo di una associazione, per informarsi circa la sua natura, ma tutto questo non dovrebbe creare il dovere dell'altra parte. Cioè noi pensiamo ad un atto discrezionale del prefetto al quale non dovrebbe corrispondere un dovere sanzionato poi così drasticamente e così severamente.

Poniamo il caso, dicevo, di un circolo culturale il quale si trovi in stato di carenza, che ad esempio manchi, in un parti-

colare momento, della presidenza e che quindi non ottemperi nel termine dei 10 giorni all'obbligo previsto dalla legge.

Ebbene, la legge, nel caso che sia violata, deve necessariamente essere fatta rispettare: quindi l'obbligo della denuncia ne consegue.

Io credo che lei sia d'accordo con me, senatore Ajroldi: il prefetto deve denunciare, per forza, cioè non è che il prefetto, nel caso non si sia risposto nel termine dei 10 giorni, possa prendersi la libertà (ed io dirò l'arbitrio) di stabilire, secondo un suo criterio discrezionale, se debba o meno denunciare: deve denunciare all'autorità giudiziaria.

A J R O L D I , *relatore*. È ovvio.

R E N D I N A . Per lei è ovvio tutto, lei non ha mai nessun dubbio su niente.

L'assurdità di questo articolo è nel fatto che le associazioni segrete non hanno evidentemente uno statuto. Ebbene, è compito del prefetto, dei suoi organi informatori, della polizia, riuscire a scoprire, a conoscere se un'associazione abbia un carattere di segretezza? È obbligo dell'autorità giudiziaria, dei carabinieri, di ciascun cittadino che sia rispettoso di sé e dell'ordinamento dello Stato denunciare il caso di una associazione che sia segreta e che abbia dei fini e degli scopi poco puliti. Non è che la tutela dell'articolo 18 si stabilisca e si fissi soltanto attraverso questo ridicolo articolo: pretendere cioè che le associazioni segrete abbiano un loro statuto, un atto costitutivo, pretendere cioè che le associazioni segrete abbiano un loro statuto, un atto costitutivo, pretendere che associazioni che abbiano come loro finalità il sovvertimento dell'ordinamento dello Stato o altre finalità inconfessabili, inviino poi il loro statuto al signor prefetto, magari costruendolo per la bisogna perchè possa poi scoprire in questo statuto le prove, gli elementi, le tracce del sovvertimento, il fatto insomma che l'associazione sia contraria all'ordinamento statale, o che sia un'associazione paramilitare, o un'associazione che abbia delle finalità inconfessabili, è puramente ridicolo. Noi ci

mettiamo su un terreno che non è soltanto un terreno di violazione, vorrei dire preconcetto della Costituzione, quasi una specie di intendimento riposto di voler rifare tutto e di volere per forza fare entrare nella Costituzione dei principi che ne sono stati esclusi, e dopo lunghe e meditate riflessioni, ma si ha l'impressione che si voglia addirittura stravolgere la Costituzione nei suoi punti nodali, nei suoi elementi essenziali, nei suoi aspetti fondamentali. Questa è la sensazione che se ne ricava e non può non essere una sensazione penosissima e, vorrei dire, una sensazione avvilita per ciascuno di noi, per tutti.

Diceva un costituente, a proposito della segretezza delle associazioni e dei caratteri con i quali generalmente questa segretezza si esprime, o per meglio dire non si esprime, e precisamente l'onorevole Cevolotto: « certe forme particolari di riservatezza, sia per quanto riguarda particolari deliberazioni sia nei confronti dell'elenco dei soci, non bastano per qualificare una società come segreta ». Anche se, dice il Cevolotto, si ha sentore che vi sia una riservatezza in un'associazione, sì che sia facile pensare a dei sospetti da parte di chi è disposto a dar corpo alle ombre e a vedere dovunque in agguato il sovvertimento nei confronti dell'ordinamento: anche se cioè vi siano motivi, per una riservatezza che vi è nell'elenco dei soci di un'associazione, può sorgere il sospetto che si possa trattare di un'associazione segreta?

Dice il costituente, quasi a porre le mani avanti e quasi a prevedere quello che si sarebbe verificato oggi: « Certe forme particolari di riservatezza, sia per quanto riguarda particolari deliberazioni, sia nei confronti dell'elenco dei soci, non bastano per qualificare una società come segreta, non potendosi pretendere, senza violare la libertà dei cittadini, che sia di assoluto dominio pubblico anche tutto ciò che riflette la vita interna delle associazioni, specialmente se di carattere politico. La proibizione deve perciò rivolgersi principalmente a quelle società che segretamente tendono a minare la compagine dello Stato e che agiscono contro la legge ».

E che ha da vedere, allora, onorevoli colleghi, questo articolo 61 che così pretenziosamente si presenta a noi e vuole imporsi immeritatamente al nostro rispetto, sì che noi possiamo accettarlo senza colpo ferire e possiamo digerirlo con una maggiore facilità, che ha da vedere questo articolo 61 con l'osservanza dell'articolo 18 della Costituzione, quando nell'articolo 62 propriamente si sono fissate le disposizioni con le quali si dà il potere di colpire, di punire, di perseguire con norme penali le associazioni segrete?

Che c'entra questo potere del prefetto? Perché? Per quali ragioni, potendo avere il prefetto il sospetto che un'associazione abbia finalità che sono contro l'ordinamento dello Stato, bisogna mettere alla deriva, allo sbaraglio, esporre all'ingerenza del prefetto, per quanto questi rispettabile sia, tutte le associazioni indiscriminatamente e dare ad esso il potere di chiedere perentoriamente a tutte le associazioni che inviino i loro statuti e che lo facciano entro 10 giorni pena la denuncia ed una severa condanna? Diciamo queste cose, ci riallacciamo al senso comune; qui non c'è bisogno di un senso giuridico distillato, non di una particolare saggezza giuridica, non di una particolare dottrina, per poter capire questo e i limiti che esistono tra due cose che sono diverse tra di loro: l'associazione onesta, e consentita dalla prima parte dell'articolo 18 e nei confronti della quale non è possibile l'ingerenza di alcun potere; e le associazioni paramilitari segrete, e pertanto pericolose, delle quali si deve occupare l'autorità giudiziaria, e la polizia. Altrimenti perchè vi sarebbero questi organi dello Stato, perchè la polizia giudiziaria, la polizia di sicurezza, il questore, se non anche per scoprire, ritrovare soltanto queste associazioni pericolose?

Onorevoli colleghi, al fondo di questo articolo, così amaro, perchè è un articolo che deturpa un principio della nostra Costituzione, vi è il ridicolo, vi è il riso della gente; se questo articolo passa, vi sarà la riprovazione dell'opinione pubblica, vi sarà il sarcasmo del buon senso giustamente ferito da tanta leggerezza in una materia co-

sì delicata. Noi rispondiamo all'opinione pubblica di queste cose e dobbiamo tenerne conto. Non possiamo, a nessun prezzo, rasentare il ridicolo; per lo meno noi, non ci sentiamo di sottoscrivere questa legge che voi, ad ogni piè sospinto, ci vorreste far sottoscrivere: la legge del ridicolo, dell'assurdo, del parossistico. È questa la ragione essenziale per la quale, mentre noi eleviamo alta la voce in difesa di un principio essenziale della nostra Costituzione, rigettiamo, respingiamo questo articolo e lo denunciavamo, prima che alla vostra coscienza giuridica, al buon senso dell'opinione pubblica e vi chiediamo che esso sia annullato con l'accoglimento del nostro emendamento. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra).*

K U N T Z E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

K U N T Z E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non dovrò ripetere le argomentazioni e le considerazioni che sono state fatte su questo articolo dal senatore Rendina, mi limiterò soltanto ad aggiungere delle brevissime osservazioni le quali, a giudizio modestissimo di chi ha l'onore di parlarvi, stanno a rappresentare come tale norma sia introdotta in questa legge di pubblica sicurezza in una maniera che io non esito a definire (mi si voglia scusare il termine) un po' ipocrita e tartufesca. Basti dire, onorevoli colleghi, che questo articolo si apre in un modo inusitato. Per quanto io ricordi, di tutti gli articoli che abbiamo finora esaminato, nessuno si richiama espressamente alla Costituzione. Invece, questa norma si apre con queste parole: « Ai fini dell'osservanza dell'articolo 18 della Costituzione... », quasi che una legge di pubblica sicurezza fosse un regolamento di esecuzione della Carta costituzionale. Ma noi dobbiamo chiederci il perchè di questa formula inusitata, onorevoli colleghi; perchè si è voluto fare questo richiamo all'articolo 18 della Costituzione? Forse perchè si sentiva veramente il bisogno che quella norma costituzionale venisse chiarita, ampliata nel suo significato, e venisse più facil-

mente applicata attraverso questa disposizione? Io penso, onorevoli colleghi, che il fatto stesso di essere ricorsi all'espedito (che non voglio ulteriormente qualificare per non usare termini aspri e non consoni alla serietà dell'Assemblea) del richiamo all'articolo 18 della Costituzione denota la cattiva coscienza dei proponenti del presente disegno di legge. Infatti, se non ci fosse stato nessuno occulto proponimento nella proposizione di questa norma, io non mi spiegherei il perchè del richiamo all'articolo 18 che suona nella sua formulazione così chiaro e preciso da non aver bisogno di norme di applicazione. Ma allora bisogna domandarsi, onorevoli colleghi, qual è la finalità vera (non quella di una pretesa attuazione della Costituzione), qual è la finalità vera che il Governo proponente si è prefissato nel momento in cui ha formulato questa norma?

Essa, badate, ad eccezione di poche differenze di parole e di termini, ricalca pressochè pedissequamente la norma dell'articolo 209 del testo unico del 1931. Onorevoli colleghi, qui veramente dovremmo nasconderci dietro un dito per sostenere che c'è una differenza tra queste due ipotesi: se le associazioni devono mandare i loro statuti o gli atti costitutivi e quelle particolari informazioni all'autorità di pubblica sicurezza, come richiedeva l'articolo 209 del testo unico del 1931, o se invece questi documenti e queste informazioni devono essere fornite a richiesta del prefetto. Insomma, onorevoli colleghi, vi sembra questa una cosa seria? Vi sembra davvero di aver riformato l'articolo 209 della legge di pubblica sicurezza? Ma volete che il prefetto, o chi per lui, con questo potere nelle mani, non se ne avvalga e non chieda a qualsiasi sorta di associazione, culturale, sportiva o di altra natura, anche la più innocente, di sapere qual è l'atto costitutivo, qual è il suo statuto?

E poi non basta la richiesta di questa documentazione, onorevoli colleghi, qui si dà al prefetto addirittura la facoltà ed il potere incontrollato di chiedere notizie sulla organizzazione e attività delle associazioni; e tutto questo dovrebbe avvenire al

fine della applicazione dell'articolo 18 della Costituzione. Se ciò sia serio e confacente ad un Parlamento di una Repubblica la quale si è data quella Carta Costituzionale in cui è l'articolo 18, che sancisce la libertà di associazione, io lo domando a voi, onorevoli colleghi. Che cosa significa questo se non la volontà, mascherata attraverso quella tartufesca premessa all'articolo 61, di consentire al prefetto, e, per esso alla autorità di pubblica sicurezza, illegittime interferenze in tutte le forme di associazione, qualunque esse siano e qualunque sia l'attività che legittimamente svolgono, proprio in forza dell'articolo 18 della Costituzione?

Nei passati giorni, onorevole Ministro ed onorevoli colleghi, a proposito delle nostre osservazioni sugli altri articoli e sugli emendamenti da noi proposti, voi ci avete detto di non preoccuparci perchè questa è una legge fatta unicamente per colpire la delinquenza.

Ora io vi domando, onorevoli colleghi: che cosa si vuol colpire con questa norma dell'articolo 61? Forse la delinquenza? Perchè forse il prefetto, attraverso la richiesta di quegli statuti, di quegli atti costitutivi e di quelle informazioni così ampie in materia di attività svolte da queste associazioni, potrà avere gli elementi per poter giudicare se esse siano o no associazioni che perseguono fini delittuosi?

A prescindere che già sono state espresse valide considerazioni sul fatto che questo non è compito del prefetto (perseguire attività criminose e delittuose e prevenire la delinquenza è compito della autorità giudiziaria), io vorrei domandarvi, onorevoli colleghi, se siete veramente così ingenui da poter credere che, per esempio i componenti di un'associazione di mafiosi o di camorristi, o comunque di un'associazione che abbia scopi criminali, vadano dal notaio e stendano un regolare atto costitutivo allegandovi inoltre un regolare statuto e presentino il tutto al prefetto. Tutto questo, onorevole Ministro, non è serio, non è confacente alla dignità del Parlamento; sarebbe stato meglio che aveste parlato con chiarezza, che aveste detto che l'articolo 209 del-

la legge di pubblica sicurezza doveva rimanere in vita perchè voi avete ispirato questo disegno di legge, nonostante certe mascherature e imbellettamenti, agli stessi principi autoritari cui si ispirava quella legge.

Quindi non avete cambiato niente e avete in questo modo, con questa formulazione della pretesa osservanza dell'articolo 18 della Costituzione, detto qualche cosa che non può che essere ipocrita per prendere in giro i gonzi, e che non ingannerà, non dico qualsiasi persona che abbia domestichezza con il diritto e con le leggi, ma qualsiasi persona di buon senso la quale non potrà non accorgersi che questa premessa, questa mascheratura, questa strana formulazione posta in apertura dell'articolo 61 è una maschera ipocrita la quale non serve altro che a coprire fini di predominio autoritario da parte di un'autorità che nemmeno ha — e questo è il punto — tra i suoi fini istituzionali quello di indagare su associazioni la cui formazione è libera ai sensi della nostra Costituzione. Esser liberi non significa solamente esserlo nel momento della nascita, ma significa esserlo attraverso lo espletamento di tutte quelle attività lecite che sono consentite dalla legge.

Se queste attività sconfinassero nell'illecito, abbiamo i procuratori e i procuratori generali della Repubblica i quali avrebbero tutti i mezzi apprestati dalla legge per intervenire. Ma forse nemmeno in questi voi nutrite eccessiva fiducia, ma vi fidate di più del prefetto e della sua *longa manus*, che è il questore, per andare a mettere il naso in faccende di carattere privato che sono considerate lecite e legittime dalla Carta costituzionale dello Stato e che non dovrebbero essere oggetto di indagine alcuna.

È questa, onorevoli colleghi, una norma che nella sua apparente formulazione di ossequio alla Costituzione, nella sua apparente formulazione innocente, cioè nell'attribuire al prefetto una facoltà della quale eventualmente potrà avvalersi o non avvalersi in taluni casi particolari, apre una breccia nel principio della libertà di associazione; giacchè non è scritto nella Costituzione e non è scritto nei principi fondamentali che regolano il nostro Stato che la

libertà di associazione sia qualche cosa che poi, subito dopo il suo nascere, debba essere assoggettata ad un controllo, e ad un controllo così minuto e penetrante come quello che detta l'articolo 61.

Infatti il prefetto non si contenta di ricevere lo statuto e l'atto costitutivo, ma ha il diritto di chiedere notizie sull'organizzazione e l'attività, e se le notizie (vedete, onorevoli colleghi, quale pericolo si racchiude anche dal punto di vista penale dietro queste norme) fossero incomplete al giudizio del prefetto, il presidente, il rappresentante della società, il dirigente dell'associazione può andare in galera per un periodo che va da un mese a un anno. In questo forse voi credete di aver fatto un grande passo avanti, perchè la legge di pubblica sicurezza del 1931 prevedeva invece la pena da sei mesi a due anni.

Ecco, quindi, la pretesa apparente liberalizzazione di questa legge di pubblica sicurezza che voi ci avete ammannito. Io vorrei conoscere dal relatore che cosa significa questa premessa, perchè se questa norma è dettata ai fini dell'osservanza dell'articolo 18, il prefetto dovrebbe preoccuparsi che le associazioni fossero libere di formarsi e di vivere la loro libera attività. Ma se questa fosse veramente la preoccupazione che ha dettato tale norma, è chiaro che il prefetto dovrebbe essere il primo a disinteressarsi di queste faccende e a non mettere il naso negli affari di queste associazioni.

Io non credo, onorevoli colleghi, e ho finito...

T I B E R I . Questa è l'unica parola seria! (*Vivissime proteste dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente.*)

C O M P A G N O N I . Nessuno la obbliga a stare qui; può benissimo uscire!

Voci dall'estrema sinistra. Vada fuori! Nessuno la obbliga a stare qui!

G U A N T I . Quello è un maleducato perchè non vuole sentir parlare. Ognuno ha il diritto di parlare.

PRESIDENTE. Il Presidente infatti non limita la parola a nessuno. (*Vivaci clamori dall'estrema sinistra*). Continui, senatore Kuntze. La prego anche di terminare. Qui vi sono tutti uomini intelligenti e agli uomini intelligenti bastano poche parole. Non le sembra, senatore Kuntze?

KUNTZE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io stavo per concludere allorchè c'è stata un'interferenza che per la verità non posso accettare. Accetto volentieri le interruzioni quando sono intelligenti, ma non accetto dei gesti di insofferenza che sono l'estrinsecazione di una non buona educazione.

Comunque io volevo chiedere se vorrete anche per questo articolo, come per le altre norme che abbiamo già discusso, dirci che questa norma, come tutto il complesso delle norme di questa legge, come ieri diceva l'onorevole Ministro, è predisposta unicamente per combattere la delinquenza! Ma dove è la delinquenza, se si tratta di associazioni che possono liberamente formarsi? E se delinquenza vi è, mi dica lei, onorevole relatore: è competenza del prefetto di andare a scovare i delinquenti o è competenza invece dell'autorità giudiziaria (e semmai dell'autorità di pubblica sicurezza di denunciare alla autorità giudiziaria) non di indagare sugli innocenti, ma di indagare su coloro che sono per lo meno sospetti? E questa legge apre la via ai più intollerabili arbitri. (*Interruzione del senatore Zannini; vivacissime repliche dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sto per concludere. Il mio discorso è stato fatto senza iattanza, signor Ministro, e senza nessuna presunzione, onorevole relatore ed onorevoli colleghi. E mi sorprende che queste mie parole, che in fondo non contenevano offesa per nessuno, abbiano suscitato tanta vivacità in questa Assemblea. Io volevo solo raccomandarmi alla vostra attenzione e alla vostra meditazione, onorevoli colleghi. Questa infatti non è una norma che si possa ritorcere contro l'uno o contro l'altro, ma è una norma che è pericolosa per la libertà di tutti i cittadini e, consen-

titemi di dirlo, non è degna di una democrazia che è fondata su quella Carta costituzionale che è nata proprio dal sacrificio della Resistenza, come ho già avuto l'onore di dire in sede di discussione generale.

È inammissibile che, dopo aver conquistato queste libertà attraverso il sacrificio ed il sangue di tanti patrioti che sono morti durante la Resistenza, si vengano a rinverdire e a riverniciare istituti che noi avevamo il diritto di ritenere che fossero sepolti per sempre. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei esaminare la norma contenuta nell'articolo 61 con una certa pacatezza, perchè avendo ragione è inutile gridare, anzi il calore non è giustificato quando si ha ragione.

L'articolo 61 propone una modifica della norma contenuta nell'articolo 209 della vigente legge di pubblica sicurezza, e si tratta di una modifica peggiorativa sotto il profilo dell'adeguamento delle norme stesse alla Costituzione della Repubblica. Dico peggiorativa per la semplice considerazione che, mentre l'articolo 209 della vigente legge di pubblica sicurezza prevedeva e puniva sotto il profilo contravvenzionale il fatto che i responsabili di un'associazione non comunicassero le notizie che venivano richieste, l'attuale articolo 61 prevede la facoltà del prefetto di chiedere notizie dell'associazione, e non specifica esattamente a che cosa queste notizie si riferiscano; mantiene una formulazione generica, sì da far ritenere che il prefetto possa chiedere l'elenco degli iscritti e tutte le informazioni possibili e immaginabili.

L'articolo 18 della Costituzione, che pone il diritto di libera associazione, non contiene una formulazione di principio drastica, icastica; e forse è questa limitazione che ha suggerito al proponente dell'attuale disegno di legge un nuovo testo dell'articolo 209. L'articolo 18 pone il principio della libertà

di associazione senza autorizzazione per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Questa limitazione è pleonastica, e mi sembra che sia stato l'attuale Presidente del Consiglio a proporre di introdurla nell'articolo. Vedremo poi perchè è pleonastica. L'articolo 18 pone quindi il divieto di associazioni segrete e di quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Pertanto si tratta di un diritto di associazione non icasticamente formulato, come dicevo, ma regolato da alcune norme limitative. Ecco la ragione per cui da parte della legge ordinaria può anche concepirsi una limitazione al diritto di associazione. Ma la norma contenuta nell'articolo 61 del disegno di legge è di carattere penale e contiene un precetto che prevede la facoltà del prefetto di chiedere notizie che possono riguardare anche — perchè non è escluso — l'elenco dei soci, lo statuto e tutto ciò che egli ritenga opportuno, in modo discriminatorio. Infatti il prefetto potrà chiedere tali notizie ad un'associazione e non ad una altra. Ecco perchè mi sembra che vi sia una prima ragione di perplessità ed ecco perchè ritengo che la norma dell'articolo 61 sia peggiorativa: in quanto ha l'aspetto di una norma persecutoria. Se fosse stato ripetuto il testo dell'articolo 209 si poteva discutere se era in armonia il precetto penale, sia pure contravvenzionale, per l'omessa consegna degli statuti; potevamo discutere se questo era in armonia o no con l'articolo 18 della Costituzione, ma certo non è in armonia una facoltà che può discriminare secondo determinate istruzioni o secondo determinati intendimenti.

Ecco la ragione del nostro atteggiamento: la norma non riguarda tutte le associazioni, riguarda solo, senza che sia indicato nè dalla Costituzione nè dalla legge di pubblica sicurezza, in quale direzione l'autorità prefettizia si deve muovere.

Questo mi lascia molto perplesso come anche il resto del contenuto dell'articolo 61, perchè non si può dire che la ragione di questo precetto penale consiste nel fatto di vietare, in ipotesi, a determinate associazioni, di svolgere una azione anti-giuri-

dica. Perchè? Perchè non è l'associazione, ma l'individuo che pone in essere un'azione anti-giuridica, la quale non si estrinseca normalmente nell'interno, ma è sempre una modificazione del mondo esterno, e l'istituto penale interviene proprio quando la modificazione del mondo esterno si manifesta.

Sarebbe allora lo stesso dire che la legge di pubblica sicurezza dovrebbe contenere una norma per cui il prefetto o il questore o chiunque altro possa chiedere ad una famiglia, od anche ad una società per azioni, notizie della loro attività, per evitare che questa sia svolta appunto in modo contrario alle norme penali.

Qui siamo veramente nel mondo della fantascienza. Allora ad un individuo potrebbero essere richieste dal prefetto o dal questore notizie della sua professione, perchè, attraverso la sua professione, potrebbe raggiungere dei fini in contrasto con la legge penale.

Si è discusso molto alla Costituente, anche in sede di formulazione dell'articolo 18, del fatto che è pleonastico inserire in una Costituzione una espressione come « fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale ». Questo infatti è veramente un assurdo ed è un rilievo che è stato fatto in dottrina.

È evidente che non è possibile porre in essere un'azione che sia in contrasto con le norme penali; se la si pone in essere, ci sono le sanzioni penali che intervengono.

Sarebbe come se la Costituzione affermasse solennemente che il cittadino è libero, purchè non violi il codice penale, purchè non violi i precetti del codice civile, purchè non ponga insomma in essere un illecito, anche civile, altrimenti risponderà o di risarcimento del danno o di consumazione di reati.

Queste sono cose assurde perchè, quando vi sono un istituto civile e un istituto penale che provvedono a sanzionare civilmente e penalmente l'azione del cittadino, è veramente ultroneo dire che è possibile fare una certa cosa purchè non in contrasto con le norme.

Ma, ritornando al contenuto dell'articolo 62, la netta opposizione a questa norma

è giustificata dall'esistenza stessa di questo precetto penale che non può avere altro scopo che di costrizione, e per di più discriminata, alla consegna di notizie circa le associazioni, esclusi i partiti e i sindacati, per ragioni di carattere non strettamente inerente nè all'ordine pubblico nè alla tutela della comunità nazionale, ma per ragioni politiche che dalla norma non scaturiscono. Assurdo pensare che possa essere ai fini della tutela di quel minimo etico posto dal codice penale, perchè altri sono gli istituti che a ciò sono diretti. Pertanto, votiamo a favore dell'emendamento soppressivo perchè la norma è in netto contrasto innanzitutto con il buon senso, poi con il sistema, in terzo luogo con la Costituzione.

M A R I S. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A R I S. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, non c'è dubbio che il diritto di associazione è un diritto fondamentale del cittadino. Non per nulla trova la sua collocazione immediatamente dopo l'enunciazione dei principi generali, nella prima parte della nostra Costituzione, nell'articolo 18, compreso tra le norme che regolano e disciplinano i rapporti civili dei cittadini.

In questa prima parte noi troviamo infatti affermati tutti i principali diritti dell'uomo, ancor prima del cittadino, quei diritti che nel loro complesso formano lo *status* dell'uomo libero, lo *status* del cittadino, che non è suddito, che è titolare di diritti che non discendono a lui dall'alto, dalla soglia benigna o dal seggio benigno del sovrano, ma sono diritti fondamentali che l'uomo ha avuto da sempre.

L'articolo 18 non concede, come non concedono l'articolo 13 in fatto di libertà personale, l'articolo 14 in fatto di inviolabilità di domicilio, l'articolo 15 in fatto di inviolabilità e segretezza della corrispondenza, l'articolo 16 in fatto di libertà nella circolazione, l'articolo 17 in fatto di libertà di riunione pacifica, l'articolo 18, ripeto, non concede: riconosce l'esistenza di un diritto fondamentale del cittadino, dell'uomo.

Tale premessa potrebbe apparire inutile, se noi non dovessimo discutere di questo articolo 61 che ha degradato un diritto fondamentale, inviolabile del cittadino a interesse legittimo e tutelato soltanto indirettamente.

Sotto un profilo costituzionale la questione nei suoi termini generali si pone così: può il legislatore ordinario — quali noi siamo in questa sede — disciplinare l'esercizio di un diritto fondamentale? Poichè non vi è dubbio che l'articolo 61, che noi ora trattiamo, che ripete se non pedissequamente, malamente l'articolo 209 del testo unico della legge di pubblica sicurezza fascista, pone una disciplina nell'esercizio di un diritto fondamentale del cittadino: il diritto di associarsi liberamente. Ebbene, può il legislatore ordinario disciplinare l'esercizio di diritti fondamentali? A questo quesito il legislatore costituzionale ha risposto fin dal 1948 e, in maniera categorica e definitiva, in maniera tale che non possono sussistere equivoci, se non vi è cattiva fede e se non si vuole, surrettiziamente, introdurre una disciplina laddove il legislatore costituzionale lo ha vietato.

Quando il legislatore costituzionale ha voluto disciplinare l'esercizio di un diritto, lo ha fatto direttamente, nella legge costituzionale esplicitamente; quando invece ha ritenuto che non fosse possibile attuare immediatamente in quella sede costituente la disciplina, ha demandato la disciplina medesima al legislatore ordinario; e l'ha demandata esplicitamente dicendo: la legge domani disciplinerà l'esercizio di questo diritto. Pochi esempi basteranno per dimostrare quanto sia vero quello che io sto affermando. In tema di diritti fondamentali non c'è dubbio che vi è una disciplina diretta; quando si tratta del diritto del cittadino di riunirsi pacificamente, il legislatore costituente ha dettato nella norma costituzionale la disciplina per l'esercizio di questo diritto e ha detto: per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso; delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica. Quindi disciplina diretta; il legi-

slatore costituente, resosi conto che l'esercizio di questo diritto doveva essere (poichè si sarebbe potuto trovare in conflitto con altri diritti) comunque regolato e disciplinato, lo ha regolato e disciplinato direttamente.

CORNAGGIA MEDICI. Teniamo presente che costituenti possiamo esserlo anche noi. (*Interruzioni e commenti dall'estrema sinistra*).

MARIS. Senatore Cornaggia Medici, non c'è dubbio che potenzialmente noi siamo anche dei legislatori costituenti, ma non lo siamo in questo momento, in questa sede; come lei è corridore automobilistico, aviatore, dirigente delle associazioni giovanili cattoliche, ma non lo è in questa sede, in questo momento. In questa sede, in questo momento, siamo legislatori ordinari, non possiamo intaccare il tessuto costituzionale il quale è un limite per noi invalicabile.

Articolo 21 (per proseguire nell'esemplificazione di come il costituente, quando ha voluto disciplinare l'esercizio di un diritto fondamentale, lo ha fatto direttamente): diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Il legislatore costituente ha stabilito che quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, in caso di necessità di sequestro di stampa perchè è stato commesso un reato, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria.

Articolo 39, sull'organizzazione sindacale: « È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica ». Quando cioè il legislatore costituente ha voluto che un determinato diritto fosse disciplinato o lo ha fatto direttamente o ha implicitamente devoluto la disciplina alla legge.

Vediamo quando ha devoluto la disciplina alla legge.

Articolo 8: « Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti ». Ultimo comma: « I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ». Ecco che nell'esercizio di un diritto fondamentale, nel suo riconoscimento, il Costituente ha ritenuto necessaria una disciplina e ha devoluto però l'enunciazione e l'elaborazione di essa al legislatore ordinario, alla legge.

Articolo 13: « La libertà personale è inviolabile... In casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori ». Ecco che il legislatore costituente ha ritenuto che nel caso del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà si dovesse comunque disciplinare l'esercizio di questo diritto e ha devoluto la disciplina di questo esercizio, ponendo dei limiti tassativi, ponendo delle precise condizioni, ma comunque devolvendola al legislatore ordinario.

Articolo 14, sull'invio della libertà del domicilio: « Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge... Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali ». Ecco che il legislatore costituente per la disciplina e l'esercizio del diritto ha riservato al legislatore ordinario la disciplina.

Articolo 15, sulla segretezza e la libertà della corrispondenza: « La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge ». Dunque riserva di legge a favore del legislatore ordinario.

Articolo 16. « Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza... Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge ». L'esercizio del diritto è disciplinato con riserva esplicita di leg-

ge da parte del Costituente a favore del legislatore ordinario.

Articolo 21, ultima parte: « La legge può stabilire con norme di carattere generale che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire ed a reprimere le violazioni ». Riserva di legge a favore del legislatore ordinario.

Cosa significa questo? Che là dove il legislatore costituente non ha ritenuto di dover disciplinare direttamente e non ha ritenuto di dover delegare il legislatore ordinario alla disciplina, non è assolutamente possibile in alcun modo intervenire, perchè qualsiasi intervento di qualsiasi natura è soltanto limitativo ed incide nella sostanza del diritto e diventa in pratica un atto di limitazione della libertà e, pertanto, atto liberticida e antidemocratico.

In particolare, per quanto concerne il diritto di associazione, il legislatore costituente ha disciplinato intieramente e completamente la materia. Non c'è dubbio che l'articolo 18 è l'enunciazione di un principio generale con dei limiti costituzionali interni ed è in relazione con altri articoli, come il n. 39 e il n. 49; il principio generale di libertà di associarsi senza autorizzazione, affermato dall'articolo 18, trova la sua attuazione costituzionale e la sua esemplificazione nell'articolo 39 che riguarda l'organizzazione sindacale, che è un modo di associarsi, e nell'articolo 49 che concerne il diritto dei cittadini di associarsi in partiti, e questo è un altro modo di associarsi.

Arriviamo allora all'assurdo che il costituente, quando è sceso dal generale al particolare e dall'affermazione del principio del diritto di associarsi liberamente, è arrivato all'esemplificazione — per quanto riguarda le organizzazioni sindacali e i partiti, nelle norme degli articoli 39 e 49 — ha posto direttamente la sua disciplina escludendo che il legislatore ordinario potesse intervenire. Voi questo lo riconoscete implicitamente perchè, nell'articolo 61, escludete dall'obbligo di fornire le informazioni e lo statuto, le organizzazioni sindacali e i partiti poli-

tici; ma arrivate alla contraddizione, risalendo dal particolare al generale, di richiedere una disciplina per l'esercizio del diritto per le associazioni, che possono esistere liberamente, come affermato dall'articolo 18.

Evidentemente, non essendo partiti politici l'associazione ex deportati politici nei campi nazisti o quella nazionale partigiani d'Italia o la Fiat, tutte le altre associazioni potranno essere assoggettate a queste richieste. Nel campo particolare delle associazioni, il legislatore, quando ha voluto intervenire, lo ha fatto: basti ricordare l'articolo che riguarda la disciplina dettata a proposito dei magistrati, dei funzionari, degli agenti di pubblica sicurezza per i quali il legislatore costituente ha previsto che il legislatore ordinario possa intervenire per vietare l'appartenenza ad associazioni o a partiti politici. Ma l'unica disciplina e l'unico limite che il legislatore costituente ha posto è per i magistrati, per i funzionari e per gli agenti di pubblica sicurezza. Non è possibile quindi che il legislatore ordinario oggi intervenga.

Vi ricorderò una circostanza illuminante a questo proposito: quando fu presentato dalla sottocommissione competente alla Costituente, l'articolo 18 suonava diversamente ed era così formulato allora: « I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione preventiva ». I relatori Basso e La Pira proposero questo testo: « senza autorizzazione preventiva »; intervenne l'onorevole Lucifredi e denunciò come egualmente quell'aggettivo « preventiva » costituiva una violazione del diritto, perchè non vi doveva essere nè autorizzazione preventiva, nè autorizzazione successiva.

Ma voi oggi, introducendo l'obbligo per le associazioni di notificarsi attraverso la produzione del loro statuto, l'obbligo di fornire tutte le notizie che sono ritenute opportune dal prefetto, introducete nella sostanza un sistema di notificazione, un sistema di registrazione, un sistema di autorizzazione successiva. La Costituente...

PAFUNDI. Non falsi i concetti; questo lo può dire a chi non conosce le norme. (Repliche dall'estrema sinistra).

M A R I S. Se ella, senatore Pafundi, avesse avuto la bontà di seguire l'argomentazione e non fosse intervenuto come per un riflesso condizionato soltanto su una parola, avrebbe sentito che io ricordavo i lavori della Costituente e ricordavo che i costituenti, uomini che in fatto di diritto amministrativo, anche se militanti in una determinata parte e aventi idee che io non condivido, come l'onorevole Lucifredi, della sua parte...

V A R A L D O. Non era Lucifredi!

M A R I S. Allora era un altro Lucifredi; si vede che ne avete più di uno, perchè proprio l'onorevole Lucifredi, di parte democristiana...

A J R O L D I, *relatore*. Scusi, senatore Maris, per non togliere niente a nessuno: la persona in questione era l'onorevole Lucifero, per la verità.

M A R I S. A me fa molto piacere tanto interesse per il mio discorso, ma posso assicurare che io ha letto i verbali della Costituente e l'onorevole Lucifredi di parte democristiana dice questo.

V A R A L D O. Non c'era nessun onorevole Lucifredi alla Costituente.

P R E S I D E N T E. Non era della Costituente l'onorevole Lucifredi; glielo posso assicurare. Avrò letto qualche commento. (*Vivacissime interruzioni dall'estrema sinistra*). La prego di continuare, senatore Maris.

M A R I S. Quello che mi fa piacere constatare è quanto siate vigili, presenti quanto siate attenti sui fatti nominalistici e quanto siate assenti sul piano della coscienza democratica, quando si affrontano i problemi. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Proteste dal centro. Richiami del Presidente*). Ad ogni modo qui non ha nessuna importanza che sia stato il Lucifredi o un altro costituente: sta di fatto che da

parte democristiana si chiese che venisse soppresso...

N E N C I O N I. È stato Lucifero.

P E T R O N E. Ce ne sono tanti di... Luciferi nella Democrazia cristiana.

M A R I S. Chiunque sia stato, alla Costituente il termine « preventiva » venne soppresso, ma con l'esplicita formulazione...

A J R O L D I, *relatore*. Ma questo non interessa.

C O M P A G N O N I. Interessa a noi! Ma tanto lei è come i sordi!

G I A N Q U I N T O. L'articolo 61 è tutto un controllo politico.

M A R I S. Venne escluso comunque che l'associazione potesse essere sottoposta a qualsiasi controllo preventivo e successivo. Voi oggi volete introdurre un controllo successivo. La Costituzione nega al legislatore ordinario il potere di disciplinare l'esercizio dei diritti. Questa è un'ennesima norma anticostituzionale che si aggiunge a quelle già votate. È un'altra violazione della libertà, è un altro modo per mettere la Costituzione sotto i piedi, per svuotarla. Diceva Balladore Pallieri che ad un certo punto noi ci saremmo potuti trovare con una Costituzione completamente svuotata, con un albero mangiato all'interno dalle termiti. E voi siete le termiti che mangiate questo albero dall'interno. Voi siete le termiti, ed è una settimana che ogni giorno mangiate un pezzo di Costituzione. È una settimana che ogni giorno mettete un limite alla Costituzione. È una settimana che voi non volete ascoltare nè le ragioni giuridiche nè le ragioni politiche, che non volete ascoltare nessuna sollecitazione volta ad impostare un rapporto di collaborazione democratica, un rapporto nuovo tra noi e la maggioranza. Voi siete sordi su questo piano. Voi volete marciare decisi come delle quadrate legioni. (*Commenti dal centro*). Ma le vostre quadrate legioni mar-

ciano sulla carta stracciata della Costituzione. Questa è la realtà, onorevoli colleghi.

Ed allora, dopo aver disciplinato il diritto di associazione, disciplinerete il diritto di parola, poi disciplinerete il diritto di circolazione, poi disciplinerete il diritto della libertà alla corrispondenza, poi sarà disciplinato tutto dal legislatore ordinario. No, signori, questo vi è inibito! Se voi lo fate stracciate la Costituzione e l'accusa che noi formuliamo nei vostri confronti di essere liberticidi è l'accusa più fondata che mai sia stata pronunciata nei vostri confronti. *(Vivissimi applausi dall'estrema sinistra).*

GIANQUINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. Onorevole Presidente, il mio non è un intervento. Voglio soltanto osservare che la norma ha aspetti aberranti. Se l'articolo 61 diventasse legge il prefetto potrebbe chiedere tutte le notizie da lui discrezionalmente ritenute necessarie per controllare, si dice, se l'associazione alla quale le notizie si riferiscono persegue fini vietati dal secondo comma dell'articolo 18. Questa mia osservazione trae fondamento non soltanto dal dibattito che si è svolto in quest'Aula, ma anche dall'ultimo comma dell'articolo 61 stesso, secondo il quale costituirebbe reato anche la comunicazione di « documenti » inesatti o incompleti.

CAPONI. È rimasto solo il senatore Ajroldi a sostenere questa norma. *(Vivaci commenti dal centro).*

AJROLDI, *relatore*. Chi le ha messe le bombe alle Botteghe Oscure? Pensate che nella società ci siete anche voi e siete difesi anche voi. *(Replica del senatore Caponi. Vivaci commenti dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente).*

GIANQUINTO. Il prefetto, quindi, potrebbe chiedere anche i verbali delle sedute private delle associazioni, poichè la

norma non esclude nessuna notizia ma dà al prefetto il potere di richiedere tutte le notizie relative a tutte le attività di queste associazioni. Quindi, senatore Pafundi, il prefetto potrebbe richiedere i verbali delle sedute private, sedute nelle quali nemmeno gli agenti della forza pubblica possono intervenire. Ma se si stabilisce che il prefetto può chiedere la documentazione dell'attività delle associazioni che si riuniscono in seduta privata, con ciò si viola il divieto d'intervento della pubblica sicurezza, nonché la libertà delle associazioni. Infatti vietare alla pubblica sicurezza di accedere nei locali delle associazioni e di assistere alle sedute private vuol dire garantire un aspetto essenziale della libertà delle associazioni stesse, come diceva benissimo il collega Kuntze. A questo assurdo si arriva, onorevoli colleghi. Non si pone, ripeto, nessuna limitazione a questo potere del prefetto, che si risolve in un controllo politico. Come si concilia questa norma con quello che è stato detto quando si è formato il Governo di centro-sinistra, cioè che tutti si sentivano un po' più liberi? Questa è una menzogna. Che sia una menzogna lo conferma questo disegno di legge, che è una vergogna!

Altro che legge avanzata che garantisce un maggior grado di libertà per i cittadini, per i lavoratori! Questa è la ennesima prova dell'involuzione e della marcia a ritroso della classe dirigente attuale, anche se al Governo partecipa il partito socialista unificato.

Io potrei comprendere, signor Presidente, certe preoccupazioni. Ma non è con questa norma che si apprestano gli strumenti adatti per reprimere violazioni della legge costituzionale.

Infatti, che cosa accadrebbe se ci fossero nel nostro Paese associazioni segrete o associazioni politiche che si proponessero di raggiungere il loro scopo con organizzazioni paramilitari? Certo tali associazioni fornirebbero al prefetto la prova della loro esistenza e della loro attività? Indubbiamente no!

Trattasi quindi d'una norma che non serve a scoprire illegalità e consente soltanto un controllo politico intenso, esteso, all'in-

terno di ogni associazione, e violando così i diritti fondamentali del cittadino singolo e associato, come il collega Maris dianzi ha bene illustrato e dimostrato.

Mi pare che questa sia una ragione che si aggiunge alle molte altre che abbiamo sviluppato, per dimostrare l'insostenibilità, sotto ogni riflesso, dell'articolo 61 del disegno di legge in esame.

BARTESAGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTESAGHI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero anzitutto dire che non era mia intenzione, nell'entrare in questa Aula, partecipare a questa discussione, non avendo io una preparazione nè remota, nè prossima sulle questioni che vengono dibattute nel loro merito strettamente giuridico.

Ma lo svolgimento della discussione ha messo in luce tali cose, ha assunto tali aspetti, per cui ciascuno di noi avverte immediatamente che qui sono in gioco non delle formule giuridicamente apprezzabili in senso più o meno favorevole, ma la conservazione o la violazione di principi fondamentali sui quali si basa il nostro Stato, i principi fondamentali della Costituzione.

Allora mi pare sia dovere di coscienza per ciascuno (e credo non sia atto di presunzione) cercare di dire quello che pensa e ritiene, se non necessario, utile, per sottolineare la gravità delle questioni sulle quali ci si sta per pronunciare.

Onorevole Presidente, ella poco fa, nel momento in cui c'è stata una animazione accesa del dibattito, ha detto, rivolto a un collega: qui siamo tutti intelligenti, bastano poche parole per farsi capire. Esattissima questa proposizione.

PRESIDENTE. È il famoso aforisma che tutti conoscete.

BARTESAGHI. Onorevole Presidente le do atto dell'esattezza di questa sua proposizione. Ma, vede, questa sua propo-

sizione viene proprio a sottolineare — ella stessa forse se ne rende conto — l'assurdità di una determinata posizione pregiudiziale che viene mantenuta irremovibilmente, nello svolgimento di questo dibattito, da quella parte alla quale un certo discorso di estrema importanza viene ripetutamente rivolto; perchè di là viene dimostrato che non solo poche parole non sono sufficienti a farsi intendere, ma che nessuna ragione e nessun argomento, per quanto grave sia la loro portata, riesce a vincere una volontà politica preordinata per un determinato intento di affermazione e di introduzione di uno strumento utile a fini di una sola parte, e per ciò stesso contrario al rispetto della Costituzione.

Onorevole Presidente, ella pronunciava quelle parole nel momento agitato che era stato provocato da una interruzione del senatore Tiberi. Le pare che vi sarebbe potuta essere interruzione, diciamo, più infelice, ma in realtà più indecente — devo usare questa parola, onorevole Presidente — di quella di un collega che, in forma irrisoria, con scherno e con sprezzo, dice, rivolto ad un altro collega che sta svolgendo l'argomentazione che ritiene di fondamentale importanza per l'apprezzamento della questione in discussione: meno male che la finisci o comunque qualcosa di simile? Le pare che si possa dire qualche cosa di più insolente di questo, nel momento in cui ci troviamo?

Ecco perchè le sue parole suonano proprio condanna a quell'atteggiamento, sia a quello esplicito del senatore Tiberi sia a quello implicito e consenziente dei colleghi che poi lo hanno sostenuto e che comunque, nel silenzio e nel rifiuto di ogni e qualsiasi argomentazione, dimostrano di avere assunto il medesimo atteggiamento che sfrontatamente il senatore Tiberi ha manifestato qui con la sua insolente interruzione.

Onorevoli colleghi, l'articolo 61 del disegno di legge in esame rettifica o afferma di rettificare l'articolo 209 del testo unico di pubblica sicurezza. Ho premesso che io non ho nè preparazione prossima nè remota su questioni di stretta pertinenza giuridica; ma almeno so leggere e leggendo la formulazione dell'articolo 209 del testo unico di

pubblica sicurezza trovo che viene comminata, per la violazione dell'obbligo che esso prescriveva, alternativamente o una pena di detenzione da tre mesi a due anni oppure un'ammenda di un ammontare anch'esso variabile che ora non interessa nella sua entità. Se non vado errato mi sembra che sia così; però vedo qualche collega che fa cenno che non è così, per cui pregherei di interrompermi e correggermi.

AJROLDI, *relatore*. Non si tratta di pena alternativa, ma di pena congiunta.

BARTESAGHI. Bene, la pena è congiunta. Ho letto frettolosamente, e ritenevo che fosse alternativa; chiedo scusa. Ma allora, guardando la formulazione dell'articolo che viene proposto nel disegno di legge, mi viene naturale formulare una domanda: il reato che s'intende punire ha la stessa gravità agli occhi degli attuali legislatori di quello che il testo unico di pubblica sicurezza configurava nell'articolo 209? Allora, perchè viene diminuita nel massimo la pena detentiva? O non è, questa della diminuzione del massimo della pena detentiva, una manifestazione, sia pure parziale e ipocrita, della coscienza che si ha che questa norma, così come era apprezzata nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e così come era stabilita, non si può sostenere? Si vuole per lo meno dare l'impressione che si alleviano le conseguenze penali della sua inosservanza. Ma questa è una contraddizione patente, che denuncia la cattiva coscienza con la quale questa norma, formalmente emendata, viene sostanzialmente riconfermata e ripetuta nell'attuale disegno di legge.

Un'altra osservazione: poco fa è intervenuto il senatore Nencioni, che si è pronunciato contro questo articolo del disegno di legge. Strana circostanza, che dovrebbe veramente far riflettere i colleghi della maggioranza, perchè un sostenitore delle benemerienze e della validità del regime che aveva introdotto quella norma per servirne a garanzia della propria sopraffazione e della possibilità continua di esercitarla, nel momento in cui si trova ad essere un

oppositore, non può fare a meno, egli stesso, di denunciare il carattere di violazione sostanziale di un diritto umano, di un diritto del cittadino, che è insito e inscindibile dalla natura di questa norma. Proprio il fatto che il senatore Nencioni si levi a dire che questo articolo non può essere ammesso in una legislazione come quella che si sta elaborando, vuol dire che questa è una norma ammissibile soltanto per chi è certo, o per chi presume di avere la certezza, di detenere sempre il potere, ad ogni costo, e di questa norma vuol fare una delle condizioni e degli strumenti per garantirsi questa certezza e questa possibilità. Allora, mi pare che la preoccupazione maggiore dovrebbe riguardare soprattutto, oltre i colleghi della Democrazia cristiana come membri del Parlamento, particolarmente gli alleati e, ancor più, gli alleati necessari della Democrazia cristiana in questo momento, in questa maggioranza, in questa formula politica. Dico gli « alleati necessari », perchè, se un oppositore che ha nostalgie fasciste si alza a denunciare l'inaccettabilità di questa norma in quanto può prestarsi ad una azione persecutoria, gli alleati della Democrazia cristiana, e soprattutto gli alleati necessari, devono pensare che, una volta che l'avranno introdotta, o consentiranno che la si usi comunque, o arriveranno a usarla essi stessi, per proprio interesse di parte più o meno condiviso con quello della Democrazia cristiana, o potranno anche incorrere nel pericolo o nella minaccia che un giorno possa essere usata e ritorta contro loro stessi la norma che accettano di introdurre e che viene introdotta con il loro appoggio necessario e indispensabile.

Un momento fa, durante quella concitata discussione che vi è stata, ho scambiato qualche parola (e per questo ero stato richiamato dall'onorevole Presidente) con un collega di parte socialista il quale mi diceva: ma è da dicembre che discutiamo di queste cose, tutto quello che si poteva ottenere è stato ottenuto. Questa è un'argomentazione che non ha assolutamente il minimo valore, quando ci si trova di fronte a questioni di principio costituzionale che riguardano il mantenimento, il rispetto, oppure la violazione e quindi la cancellazione

di un diritto garantito dalla Costituzione. Se un fatto di questo genere sta per avvenire, non serve confortarsi e cercare un rifugio nel dire che comunque si è fatto da tempo tutto il possibile per ottenere qualche cosa di meglio e che tutto l'ottenibile è stato ottenuto. Di fronte a cose di questo genere la risposta di una coscienza democratica non può essere che un no intransigente, assoluto, in ogni momento e in ogni tempo, qualunque sia stato l'esito di uno sforzo politico fatto in senso migliorativo, per questo o per un qualsiasi altro testo di disegno di legge.

Al collega socialista che mi faceva questo rilievo, io avevo osservato: voi sapete che se in questo momento voi negaste l'approvazione di questo articolo esso non passerebbe, diversamente vi assumete la responsabilità di farlo passare. E la sua risposta è stata: ma voi sapete che non possiamo farlo. Perché non potete farlo, colleghi socialisti? Perché non potete rifiutare di sottoscrivere un articolo che ha questa portata e questa gravità? Perché si mette in forse una coalizione governativa? Perché si mette in forse una maggioranza? Ma torna l'obiezione, immediata ed insuperabile: si può opporre un argomento, una considerazione di questo genere, quando si tratta di salvaguardia o di violazione di principi della Costituzione? Non è neppure un discorso che possa essere accennato, ma il dirlo in privato significa che si è costretti a subire una politica della quale in coscienza, davanti al Paese, non si può assumere la responsabilità. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

La terza ed ultima domanda del collega (con la quale voglio concludere) è stata: ma allora volete la vecchia legge? Non potete dire che la vecchia legge è meglio di questa! Certo la vecchia legge, in un determinato senso, è meglio di questa. È certo che questa è peggiore della vecchia legge. Perché? Perché la vecchia legge è, per riconoscimento e per dichiarazione di tutti (non si può alzare nessuno qui a dire il contrario), in contrasto e in violazione, su questo e su altri numerosissimi punti, con la Costituzione e finché essa resta in vigore

dura uno stato di violazione costituzionale che non si sono ancora trovati la franchezza e il coraggio di annullare, ma che è denunciato nella sua reale natura dal fatto stesso della sua esistenza. Qualora venisse approvata questa legge con articoli di questa sorta, vi sarà una legge subentrata sotto la mentita forma, sotto la mentita ragione di adeguamento alla Costituzione; i cittadini crederanno che tutto quello che è contenuto in questa legge è rispettoso ed ossequiente alla Costituzione, mentre non lo era quanto vi era nel vecchio testo della legge di pubblica sicurezza; per questi articoli ciò non è vero, ciò è una menzogna. Perciò ci sarà un mutamento sostanziale nella condizione di fatto morale e giuridica dei cittadini: i cittadini se prima sapevano vivere in un regime costituzionalmente censurabile, inammissibile, dopo crederanno di aver conquistato una libertà maggiore, mentre in realtà saranno sottoposti ad una censura, ad un controllo, ad un intervento e ad un potere di sopraffazione ancora più insidiosi. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Onorevoli colleghi, a questo punto credo che ci sia ben poco da dire dopo quanto è stato detto sulla in-costituzionalità dell'articolo in esame. Infatti, a mano a mano che andiamo avanti nell'esame dei singoli articoli, ci rendiamo conto che stiamo infilando in una collana continue perle di anticostituzionalità, sotto l'aspetto, pretestuoso, di adeguare alla Costituzione le norme della legge di pubblica sicurezza. Ma, quando parliamo di adeguamento, indubbiamente dobbiamo riferirci ad una conformità delle norme ordinarie allo spirito ed ai principi della Costituzione. Non basta il semplice richiamo alla Costituzione come si fa in questo caso; non basta dire: ai fini dell'osservanza dell'articolo 18 della Costituzione eccetera. Se esaminiamo l'articolo 18 della Costituzione, l'articolo 209 del testo unico della legge di

pubblica sicurezza del 1931 e poi l'articolo 61, ci accorgiamo che l'articolo 209 è uguale, identico nella sostanza e forse anche nella lettera all'articolo 61 e che l'uno e l'altro sono in difformità con le norme dettate dalla Carta costituzionale.

Passo rapidamente al loro esame. Innanzitutto, la Costituzione, all'articolo 18, dice che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Ora, se il limite per la libera associazione è la non violazione della legge penale, c'è da chiedersi perchè è affidato al prefetto, autorità essenzialmente amministrativa che rappresenta il Potere esecutivo nella provincia, l'esame dello statuto degli enti, delle associazioni per poter stabilire se esse violino o meno le leggi penali e non invece all'autorità giudiziaria che è l'unica competente, anche in sede giurisdizionale, a stabilire se le associazioni siano o non conformi alle leggi penali.

Ma non è soltanto questo. Voi, in questo modo, avete riprodotto l'articolo 209 che dice che le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti e operanti nello Stato e nelle colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica.

Il testo unico del 1931 pone, sì, l'obbligo agli enti di comunicare al prefetto, ove ne vengano richiesti, lo statuto e tutti gli atti costitutivi dell'ente o dell'associazione, ma stabilisce un limite, costituito da esigenze e ragioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica. Il testo dell'articolo 61, invece, elimina anche questo limite esterno perchè non fa dipendere la richiesta da parte dell'autorità amministrativa da esigenze o ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.

E non solo. Quando consacrate con l'articolo 61 il potere da parte dell'autorità prefettizia di ingerirsi nella vita degli enti e delle associazioni, mi chiedo se è compatibile il diritto di libertà di associazione col potere di ingerenza da parte dell'autorità ammini-

strativa. Possiamo noi ritenere che venga effettivamente rispettato il diritto di libera associazione quando si conferisce poi al prefetto, senza alcun limite — notate bene! — il potere di ingerirsi e di penetrare nella vita interna dell'associazione? Quindi, non solo l'articolo 61 del disegno di legge, che è identico all'articolo 209, senza i limiti previsti da questo, è incompatibile, ma è anche in contrasto con la Costituzione e col principio fondamentale della libertà del cittadino di associarsi.

Colleghi della Democrazia cristiana, colleghi del centro-sinistra, vorrei sapere se ci sarà almeno un prefetto che chiederà domani alle confraternite, ai comitati civici, alle varie leghe per la moralità pubblica o privata lo statuto, i regolamenti, i nomi. Esaminando l'articolo 61, mi è tornato alla memoria un discorso che pronunciò nel 1925 Gramsci alla Camera, allorchè si discuteva dell'abolizione della massoneria e delle associazioni segrete. Gramsci, in quel suo discorso, fu facile profeta allorchè disse che si incominciava con le associazioni segrete per finire poi con i partiti e con le altre associazioni.

La norma in esame, dunque, riproduce sostanzialmente l'articolo 209, che già era incostituzionale, e viene così a riprodurre l'incostituzionalità di una legge ordinaria proprio in un momento in cui il progresso sociale e civile porta verso l'affermazione di una maggiore libertà del cittadino.

Non dovete dimenticare che fu sottoscritta a Roma una convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino. Ora, proprio nel clima di quella convenzione, credete con questo articolo (che non è altro se non — ripeto — la riproduzione pedissequa, fedele, nell'essenza, nella lettera, nella forma e nella sostanza dell'articolo 209) di muovervi davvero in un'area di libertà e di democrazia o non piuttosto preparate uno strumento per il Governo che un domani potrà, attraverso i suoi organismi e i suoi organi periferici, controllare la vita delle libere associazioni?

Questi sono i motivi per i quali io, a nome del mio Gruppo, esprimo parere contrario all'articolo 61 e sono per l'abrogazione

non solo di tale articolo, ma dell'articolo 209, perchè entrambi sono contrari all'articolo 18 della Carta costituzionale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P E T R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E T R O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa non è la battaglia degli avvocati, come ci si dice, ma mi si permetta di osservare che questa è la battaglia dei cittadini che vogliono raggiungere delle garanzie in tema di libertà; credo che noi rappresentanti, in questa sede, della Nazione italiana (che attende da noi doverosamente la difesa su questo terreno) non meritiamo il giudizio mosso ai nostri interventi, come di cavilli giuridici che vogliamo portare avanti tanto per perdere tempo.

Onorevoli colleghi, si è detto molto su questo articolo 61, però io penso che alcuni fondamentali rilievi vadano fatti per chiarire meglio quale sia l'enorme responsabilità che la maggioranza si assumerà nel dare il voto favorevole a questo articolo. L'articolo 18 della Costituzione stabilisce il diritto della libertà di associazione e, al capoverso, pone delle eccezioni: « Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare ». Per quanto riguarda le associazioni segrete, abbiamo l'articolo 62 della legge che voi ci proponete, con la quale disciplinate il loro divieto; per quanto riguarda l'altro tipo di associazioni, quelle che perseguono fini politici mediante organizzazioni di carattere militare o paramilitare, abbiamo il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, che disciplina espressamente la materia. Vi è quindi il divieto di creare associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare e tale divieto è sancito dalla legge da me indicata che prevede anche delle punizioni abbastanza severe; perciò, quando qualcuno ci viene a dire che noi comunisti ci lamentiamo perchè sorgono associazioni di carattere politico o organizzazioni sindacali

contro quella che può essere la difesa della democrazia, nello Stato, si sappia che noi non facciamo altro che invocare l'applicazione di una legge che non ha nulla a che vedere con quella di pubblica sicurezza, che è perfettamente costituzionale, perchè l'articolo 18 della Costituzione, al secondo capoverso, vieta appunto il sorgere delle associazioni con scopi politici e organizzazioni di carattere militare.

Stabilito questo principio, poichè per le associazioni segrete si provvede con questa legge e per le associazioni a carattere militare si è già provveduto con il decreto legislativo del 1948, io mi domando in quali altri casi è possibile ipotizzare il divieto della libera associazione per fini che siano vietati dal codice penale. Infatti, soltanto la legge penale può stabilire dei fini che possono limitare questo diritto della libertà di associazione.

Ora, se noi poniamo questa domanda in relazione allo stato del nostro diritto, dobbiamo ricordare che abbiamo nel codice penale i famigerati articoli, dal 370 al 374, che prevedono il divieto di libertà di associazione per quanto riguarda le associazioni sovversive, la propaganda sovversiva, la appartenenza alle associazioni internazionali, cioè tutta quella serie di norme penali che il fascismo aveva posto sul terreno della lotta di classe: non era possibile fare un'associazione che mirasse a sostenere la prevalenza di una classe sull'altra. Si tratta di tutta una serie di articoli che ormai sappiamo che sono in perfetto disuso.

È vero che esiste l'attuale articolo 209 della legge di pubblica sicurezza, ma vorrei ricordare (mi dispiace che il ministro Taviani non sia presente in questo momento) un punto fondamentale. Dal momento in cui è risorta la Repubblica in Italia ed è caduto il fascismo, nessuno si è più sognato di applicare le norme stabilite dall'articolo 209 della legge di pubblica sicurezza. Questo mi sembra il punto fondamentale. A nessun Ministro dell'interno, neppure nei momenti di maggiore lotta contro il movimento popolare, è venuta più l'idea di andare a vedere se esisteva un'associazione e di chiedere a queste associazioni libera-

mente costituite, che non fossero militari o paramilitari, lo statuto o altre informazioni del genere. Si tratta quindi di una norma caduta in completa desuetudine perchè contrastante con lo spirito e la volontà del costituente.

Voi, invece, oggi venite a reintrodurre questa norma dando al prefetto la facoltà e il potere di chiedere lo statuto e altre informazioni. In tale modo si annulla quella libertà di associazione che noi naturalmente invochiamo in base all'articolo 18 della Costituzione. Questo è il punto fondamentale.

Vorrei fare un altro rilievo — e ho finito — sulla gravità di questo articolo. Onorevoli colleghi, si ha un bel parlare portando argomenti di carattere giuridico, ma quello che nella sostanza rimane è che vi è un criterio di prevalenza assoluta dell'autorità di pubblica sicurezza, dei questori e dei prefetti. Abbiamo visto che attraverso gli articoli 43, 45 e 46 vi è un'enorme quantità di cittadini che vengono schedati. Vengono schedati i portieri, i venditori ambulanti di scritti e stampati, i tipografi, viene schedata una moltitudine di cittadini. Ed ora, dando la possibilità di chiedere addirittura l'elenco degli appartenenti all'associazione, finiremmo con lo schedare e col mantenere gli elenchi di tutti gli italiani sottoposti al controllo dell'autorità di pubblica sicurezza.

Tutto questo noi non lo possiamo accettare e siamo convinti che su questo terreno, in difesa della libertà, riceveremo il consenso di molti colleghi in quest'Aula, anche se non sono della nostra parte, anche se appartengono ad uno schieramento politico diverso dal nostro.

Insistiamo pertanto perchè l'emendamento soppressivo da noi presentato venga approvato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. Onorevole Presidente, il relatore ha l'impressione che qui si ripeta quello che è già avvenuto in occa-

sione della discussione generale, che cioè si dia dell'articolo 61 un'interpretazione che non è affatto quella che la lettera e lo spirito dell'articolo fanno chiaramente intendere attraverso la comune conoscenza e interpretazione.

L'articolo 61 (ricordo di averlo già detto in occasione della discussione generale) va posto in relazione non al primo, ma al secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione.

GRANATA. Ma non vi è mica scritto!

A J R O L D I , relatore. Se vuole, onorevole senatore, ce lo mettiamo. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

Qui si discute sull'articolo 61, argomentando non sul secondo comma dell'articolo 18, ma sul primo, quasi che, come è stato detto, l'articolo 61 sia liberticida per quanto riguarda l'esercizio del diritto di associazione previsto dall'articolo 18 della Costituzione. Ora, mi pare di avere già detto — e il pensiero del relatore e della maggioranza merita, se non accettazione, quanto meno rispetto così come lo meritano le opinioni espresse da altre parti — che l'articolo 61 riguarda soltanto la prevenzione. Dovremmo ripetere quanto abbiamo già detto ieri a proposito dell'articolo 58 sulla differenza fra la repressione, che spetta all'autorità giudiziaria, e la prevenzione, che spetta all'autorità amministrativa attraverso la tempestiva azione degli organi che ad essa sono preposti, cioè gli organi di polizia. L'articolo 61, dicevo, si riferisce alla prevenzione che si esercita con l'adozione di talune cautele previste in relazione alle associazioni segrete e a quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Ora, il fatto che gli onorevoli colleghi abbiano ricordato esattamente...

BARTESAGHI. Vorrei chiederle, senatore Ajroldi...

A J R O L D I , relatore. Onorevole collega, io non l'ho interrotta; quindi la prego di non interrompermi...

BARTESAGHI. Non si tratta di un'interruzione, ma di una domanda: come può un prefetto chiedere informazioni su un'associazione che è proibita?

AJROLDI, *relatore*. Potrò risponderle tra un istante perchè stavo proprio per affrontare questo argomento. Preferirei, però, non essere interrotto desiderando essere molto breve e, per quanto possibile, sintetico.

Dicevo che per quanto concerne le associazioni segrete e le associazioni militari sono previste delle sanzioni. Per le associazioni militari è stato ricordato il decreto legislativo 14 febbraio 1948, che è stato poi trasformato in legge (l'ha ricordato, se non sbaglio, il senatore Petrone); per le associazioni segrete è stato ricordato l'articolo 62 del disegno di legge che ci apprestiamo ad esaminare dopo che avremo provveduto in merito all'articolo 61. Che cosa significa questo? Significa che questi due tipi di associazioni, e per il precetto costituzionale e per il precetto penale contenuto in leggi ordinarie in esecuzione della Costituzione, costituiscono un elemento socialmente pericoloso per la sicurezza pubblica. Questa è la sostanza.

Ed allora, perchè si deve negare al prefetto la possibilità di esercitare un limitatissimo potere di prevenzione che consiste soltanto — in relazione a quei determinati tipi di associazione ed esclusi comunque e in ogni caso i movimenti politici e le associazioni sindacali — nel chiedere informazioni o la produzione dello statuto sociale? Due onorevoli colleghi che sono intervenuti, e precisamente il senatore Kuntze e il senatore Rendina, parmi non fossero d'accordo: infatti l'uno era più propenso alle informazioni, l'altro invece allo statuto sociale. Ma io mi domando quale sia la violazione alla norma dell'articolo 18 che verrebbe perpetrata attraverso l'azione del prefetto, quando esso legittimamente chieda, in casi ben definiti nei quali sorgano dei fondati sospetti (perchè il prefetto non si è mai sognato di fare una collezione di tutti gli statuti delle associazioni che esistono nel territorio dello Stato), informa-

zioni o notizie per verificare se quei sospetti siano effettivamente fondati in relazione a quei due tipi di associazione.

Si dice: ma se sono associazioni segrete, come farete mai a scoprirle? Questo è l'unico punto per il quale gli onorevoli colleghi che hanno ricordato i lavori della Costituente non si sono intrattenuti sui relativi verbali; ma questo punto è stato oggetto di una lunga discussione, di un largo dibattito alla Costituente nella 1ª sottocommissione. Infatti, alcuni volevano che si specificasse che si trattava di associazioni talmente segrete per cui non vi era alcun modo di reperirle; altri invece hanno detto: queste associazioni possono essere considerate segrete in quanto si tenga segreto il numero dei soci e le finalità che intendono effettivamente perseguire. In quanto tali, debbono essere proibite dalla Costituzione perchè offendono il principio generale del diritto di associazione.

Allora è avvenuto che la 1ª sottocommissione ha espressamente dichiarato, nel proibire le società segrete, che intendeva per esse quelle « che cercano di nascondere la loro esistenza » anche « indirettamente », secondo una proposta fatta da un nostro eminente collega, il senatore Ruini, proposta che venne accolta.

Onorevoli colleghi, come potrebbe l'autorità di polizia svolgere opera di prevenzione, se non le è neanche consentito assumere qualche notizia o avere la possibilità di conoscere lo statuto sociale, per potersi orientare, nei casi che sono soltanto quelli stabiliti dal capoverso dell'articolo 18 della Costituzione?

Ma si dice: l'articolo 290 vigente, anche sotto il profilo delle sanzioni, è migliore del testo dell'articolo 61 del presente disegno di legge. Ciò non è affatto esatto; infatti, gli onorevoli colleghi, rileggendo l'articolo 209 vigente, si accorgeranno che questo articolo prevede due tipi diversi di sanzione penale: una sanzione contravvenzionale per coloro che non ottemperano alla richiesta del prefetto ed una sanzione molto più grave (la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 5.000 a 30.000 lire) per coloro

che avessero dato notizie scientemente false o incomplete.

Questa ipotesi delittuosa è stata eliminata anche perchè essa può eventualmente entrare in quella generica dell'articolo 496 del codice penale. È rimasta soltanto l'ipotesi contravvenzionale per l'uno e per l'altro caso. Gli onorevoli colleghi dell'opposizione hanno obiettato che il minimo è troppo alto; che parlare sempre di pene detentive è esagerato; che vi possono essere dei casi nei quali l'omissione di questa ottemperanza può essere forse più colposa che dolosa e, poichè siamo nel campo delle contravvenzioni, non è la colpa o il dolo che contano, ma la coscienza e la volontà.

Ed allora io potrei anche dire: perchè gli onorevoli colleghi dell'opposizione non si sono fatti promotori di un emendamento il quale stabilisca l'alternatività della pena (detentiva o pecuniaria) che naturalmente non verrà applicata dal prefetto, ma dal pretore, senatore Rendina, in modo che per i casi più lievi si possa applicare la pena pecuniaria o meglio l'ammenda, anzichè la pena detentiva?

Per queste considerazioni la maggioranza della Commissione ritiene, in ossequio ed in esecuzione al disposto costituzionale dell'articolo 18, di mantenere il testo dell'articolo 61 del disegno di legge a meno che non si voglia precisare, nella prima parte, che l'osservanza dell'articolo 18 riguarda il secondo comma dell'articolo medesimo e, nella seconda parte, si voglia aggiungere, in forma alternativa, la pena più mite costituita dall'ammenda anzichè dalla pena detentiva.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Concordo pienamente con il relatore e sottolineo quanto egli ha detto saggiamente e che forse, se fosse stato detto qui fin dal primo momento, ritengo avrebbe reso la discussione meno lunga, a meno che non ci siano altri motivi per la lunghezza della discussione.

Si tratta, cioè, del secondo comma dell'articolo 18. (*Interruzione del senatore Maris*).

Il primo comma dell'articolo 18 della Costituzione stabilisce: « I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale ». Il secondo comma recita: « Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare ».

M A R I S . È proibito anche il furto, ma non andiamo in casa di tutti per vedere se hanno rubato!

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Precisato questo, dichiaro che non accetto, nella maniera più categorica, l'emendamento proposto dal Gruppo comunista e dal Gruppo missino associati, mentre...

M A R I S . Non associati!

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Sì, associati! In questo associati, se non vi dispiace! (*Proteste dall'estrema sinistra*). Ma in questo lo siete!

Comunque convergenti, se volete modificare: convergenti! (*Interruzione del senatore Maris*). Modifico la parola « associati » e dico: convergenti.

M A R I S . L'associazione finora è stata tra voi e loro; non vogliamo rubarvi gli amici, sono vostri e ve li lasciamo!

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Respingo quindi questa proposta e invece accolgo senz'altro quella del relatore. Si dovrebbe cioè dire: « Ai fini dell'osservanza del secondo comma dell'articolo 18... ». Propongo pertanto formalmente lo emendamento. (*Interruzione del senatore Maris*). All'ultimo comma si dovrebbe dire: « Nel caso di inottemperanza alla richiesta o di comunicazione di notizie o documenti inesatti o incompleti, si applica la pena dell'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 o

dell'arresto fino ad un anno». (*Interruzione del senatore Maris*).

P E R N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Noi dobbiamo respingere nella maniera più categorica l'argomentazione del relatore il quale, affermando che si tratta di prevenire i reati previsti dall'articolo 62 che si riferiscono al secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione, vuole ottenere da noi una autorizzazione ad un controllo prefettizio su tutte le associazioni lecite — questo è il punto — controllo che poi viene esercitato *ad libitum* del prefetto il quale si sceglie le associazioni e gli enti, che ritiene di dovere controllare, con criterio politico corrispondentemente all'indirizzo di Governo.

È stato detto: ma come può il prefetto accertare se c'è una attività segreta o se c'è una attività militare? E chi ha detto che il prefetto deve avere questi poteri?

Quindi noi insistiamo sul nostro emendamento e su tutte le argomentazioni politiche di fondo che sono state portate e che non possono essere irrisse all'ultimo momento con una trovata; trovata che non avevate avuto il coraggio di tirar fuori e che, soltanto di fronte all'imbarazzo della maggioranza, il senatore Ajroldi ha cercato di tirar fuori per imbrogliare le carte in tavola. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, vorrei osservare che lo emendamento presentato dal relatore e fatto proprio dal Governo peggiora la situazione, non la migliora. È vero che l'onorevole Ministro ha confessato in quest'Aula di non comprendere le ragioni giuridiche, nè di essere versato in questa materia; noi gli diamo tutte le attenuanti per questa sua

estraneità, però la logica non deve venir meno nel momento in cui si deve decidere circa una scelta sotto il profilo di un voto favorevole o sfavorevole ad un emendamento. Perchè noi votiamo contro l'emendamento, se eventualmente venisse mantenuto, del Governo, e votiamo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori? Le ragioni le abbiamo dette prima: si crea attraverso l'articolo 61, modificativo e peggiorativo della norma contenuta nell'articolo 209 della legge di pubblica sicurezza, uno strumento di discriminazione politica. Mi pare che l'articolo in esame sia in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione ed, in special modo, con la prima parte di esso. Il fatto di aver confessato con un emendamento che la norma contrasta in modo inconciliabile con la prima parte dell'articolo 18 ed il fatto di aver ritenuto di superare questo irriducibile contrasto attraverso un abnorme richiamo alla seconda parte dell'articolo 18, è veramente strano, perchè anche se si modifica il testo dell'articolo 61 con il richiamo all'osservanza dell'articolo 18 della Costituzione, primo capoverso, la norma precettiva e punitiva nella sua tessitura e nel suo contenuto rimane inalterata. Onorevole Ministro, lei ha colto al volo un emendamento proposto dal relatore senza valutarne il contenuto, altrimenti non avrebbe insistito perchè, ripeto, la norma penale rimane nel suo contenuto, qualunque richiamo si faccia o qualunque sia la finalità della norma. Qual è e rimane il contenuto della norma? « Il prefetto può chiedere ai dirigenti o rappresentanti di associazioni che svolgono in tutto o in parte la loro attività nel territorio della provincia la comunicazione in copia... ». L'atto omissivo a questo ordine dell'autorità porta come conseguenza l'applicazione della norma penale. Questa è la sostanza; il fatto che ci si richiami al secondo comma dell'articolo 18, dunque, non ha significato, non incide minimamente sul contenuto della norma penale. Infatti, la norma penale rimane quella che è; è possibile, onorevole Ministro, che ella non riesca, sia pure con le sue confessioni di estraneità alle discipline giuridiche, a comprendere quello che

è comprensibile attraverso una semplice considerazione, non dico neanche logica, ma letterale e materiale della norma penale? Infatti, non viene modificato il precetto. Ecco la ragione per cui noi votiamo contro, con l'ironia o senza l'ironia del Ministro, l'emendamento del senatore Aimoni ed di altri senatori, perchè persegue la finalità che questo disegno di legge asserisce di perseguire, cioè l'allineamento della legge di pubblica sicurezza ai precetti costituzionali.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Spezzano, Aimoni, D'Angelosante, Bera, Rendina, Perna, Colombi, Gianquinto, Granata, Morvidi, Brambilla, Romano, Maris, Samaritani, Bartesaghi, Fabiani, Vergani, Tomassini, Giacomo Ferrari, Francavilla, Zanardi, Roasio, Montagnani Marelli, Traina e Ariella Farneti hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 61, presentato dai senatori Aimoni, Gullo ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Angrisani, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bertoli, Bet-

toni, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bronzi, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carrelli, Caroli, Caron, Carubia, Carucci, Casano, Cassese, Cassini, Celasco, Cerreti, Ceschi, Chabod, Cingolani, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferrari Giacomo, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Genco, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Grimaldi, Guanti, Guarnieri, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Lami Starnuti, Lessona, Levi, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Lussu,

Macaggi, Maccarrone, Maggio, Magliano Giuseppe, Magliano Tercenzio, Maier, Mamucari, Marchisio, Mariotti, Maris, Martinelli, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Messeri, Minella Molinari Angiola, Molinari, Monaldi, Moneti, Monni, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Morvidi, Murdaca, Mungia,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Piasenti, Picardi, Picardo, Piccioni, Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Rendina, Roasio, Roda, Roffi, Romano, Rosati, Rovere, Russo,

Salari, Salati, Salerno, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Tupini,

Vacchetta, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Bonacina, Granzotto Basso, Parri, Spagnoli e Tedeschi.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 61 presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori:

Senatori votanti	229
Maggioranza	115
Favorevoli	101
Contrari	128

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Da parte del Governo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Inserire, nel primo capoverso, dopo le parole: ai fini dell'osservanza », le altre: « del secondo comma ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Maris, Petrone, D'Angelosante, Traina, Gomez d'Ayala, Samaritani, Aimoni, Bufalini, Perna e Granata è stato presentato, in via subordinata, un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

In via subordinata, sopprimere, nel secondo capoverso dell'articolo 61, le parole: « o di comunicazione di notizie o documenti inesatti o incompleti ».

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo emendamento?

TAVIANI, Ministro dell'interno. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Maris, Petrone, D'Angelosante, Traina, Gomez D'Ayala, Samaritani, Aimoni, Bufalini, Perna e Granata hanno presentato un altro emendamento in via subordinata tendente ad aggiungere al secondo capoverso dell'articolo 61, in fine, le seguenti parole: « o dell'ammenda fino a lire 60.000 ».

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

AJROLDI, relatore. La Commissione è contraria e prega i proponenti di ritirare l'emendamento.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Petrone, mantiene l'emendamento?

PETRONE. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al secondo capoverso dell'articolo 61, in fine, le seguenti parole: « o dell'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 ».

Metto ai voti tale emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 61 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 62.

L'articolo 210 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni segrete è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a quattrecentomila.

Chiunque vi partecipa è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila.

Lo scioglimento delle associazioni segrete e di quelle di cui al decreto-legge 14 febbraio 1948, n. 43, convertito nella legge 17 aprile 1956, n. 561, è disposto con la sentenza di condanna ».

(*E approvato*).

Art. 63.

L'articolo 211 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non possono essere costituite senza il nulla osta del Ministro dell'interno associazioni fra stranieri ».

(*E approvato*).

Art. 64.

L'articolo 214 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nei casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo provvede con decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione alla tutela dell'ordine e della sicurezza, dichiarando lo stato di pericolo pubblico e adottando le misure per farvi fronte ».

PRESIDENTE. Comunico che su questo articolo i senatori Gianquinto, Aimoni, Perna, Maris, Compagnoni, Petrone, Rendina, Morvidi, Vergani, Fortunati, Secchia e Adamoli hanno proposto una pregiudiziale. Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrarla.

GIANQUINTO. Ho chiesto la parola per sollevare la pregiudiziale di incostituzionalità degli articoli 64, 65 e 66 del disegno di legge; quest'ultimo in quanto fa richiamo all'articolo 216 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Onorevoli colleghi, gli articoli 64 e 65 si riferiscono, per modificarli, agli articoli 214 e 215 del testo unico del 1931. È necessario quindi ricordarne il contenuto.

Articolo 214: « Nel caso di pericolo, di disordini il Ministro dell'interno, con l'assenso del Presidente del Consiglio dei ministri o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico ». Articolo 215: « Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico ».

Articolo 216: « Oltre quanto esposto dall'articolo 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio dello Stato, il Ministro dell'interno

può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. I contravventori alle ordinanze sono puniti con l'arresto non inferiore ad un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi. La disposizione si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'articolo 2 ».

Come intende il Governo modificare queste norme del testo unico del 1931, collocate nel titolo IX relativo allo stato di pericolo pubblico?

In base all'articolo 64, la norma prevista dall'articolo 214 del testo unico di pubblica sicurezza dovrebbe essere modificata nella seguente maniera: « Nei casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo provvede con decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione alla tutela dell'ordine e della sicurezza, dichiarando lo stato di pericolo pubblico e adottando le misure per farvi fronte ».

L'articolo 65 modifica l'articolo 215 nella seguente maniera: « Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può adottare i provvedimenti provvisori indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica limitati al periodo strettamente necessario. Tali provvedimenti, ove riguardino singole persone, sono comunicati al Procuratore della Repubblica entro 48 ore per la convalida e, se questa non intervenga nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ».

L'articolo 216 rimane nella formulazione attuale.

Rimane quindi, trasportato dal testo fascista del 1931 nella legge che ora si propone, l'istituto dello stato di pericolo pubblico.

L'istituto dello stato di pericolo pubblico comporta pertanto il conferimento all'Esecutivo di poteri eccezionali per fare fronte, dice la legge, alla situazione di pericolo pubblico. Si tratta, quindi, di pieni poteri.

Il primo rilievo, onorevole Presidente, è che le modificazioni del testo di legge di pubblica sicurezza sono più formali che sostanziali;

la sostanza rimane esattamente quella prevista dalla legge del 1931, la modificazione è in gran parte solo di forma.

Onorevole Taviani, l'articolo 215 dispone che durante lo stato di pericolo il prefetto può ordinare l'arresto e la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico. Nel testo che ella propone, questi poteri rimangono: il prefetto può arrestare qualsiasi persona; la differenza, rispetto al testo fascista, consiste nel fatto che voi del Governo avete avuto il pudore di non adoperare la parola « arrestare », ma avete adoperato una perifrasi affermando che i provvedimenti del prefetto, riguardanti singole persone, devono essere comunicati entro quarantotto ore per la convalida al procuratore della Repubblica.

Ma codesti provvedimenti non sono altro che l'arresto previsto dall'attuale articolo 215. Per quanto riguarda l'articolo 216 il Governo non si è curato di nascondere il contenuto dietro una formulazione nuova; ha lasciato intatta la norma fascista, per cui il Ministro dell'interno con semplice ordinanza normativa può derogare a tutte le leggi vigenti sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

Si tratta, in altri termini, e ciò è gravissimo, della sospensione o della limitazione delle libertà politiche garantite dalla Costituzione e poste a fondamento della nostra società nazionale. Si tratta, perciò, della sospensione o della limitazione dell'esercizio di diritti politici perfetti che sono prerogativa inderogabile del cittadino, singolo o associato. Si tratta anche della sospensione o della limitazione delle guarentigie poste a presidio delle libertà individuali; cioè a dire, al Ministro dell'interno s'intende conferire un potere derogatorio, mediante semplice ordinanza, talmente esteso e così penetrante da sospendere o limitare i diritti costituzionali relativi alle libertà del cittadino, sotto i profili della inviolabilità della sua persona, del suo domicilio e del segreto epistolare.

Forse sarà utile, signor Presidente, che il Senato conosca come un commentatore fa-

scista illustrava queste norme. Articolo 215: « È questo un provvedimento di carattere preventivo e repressivo, di cui il prefetto può ampiamente disporre durante lo stato di pericolo pubblico pur di ripristinare l'ordine turbato: repressivo in quanto serve a togliere dalla circolazione per un periodo di tempo non determinato (detenzione) quegli elementi pericolosi che hanno originato o che potrebbero aggravare lo stato di pericolo; preventivo, perchè mira a fermare (arresto) chiunque possa ritenersi elemento sospetto, date le circostanze. Questi provvedimenti hanno carattere amministrativo salvo la denuncia per quei reati in cui fossero incorsi i responsabili ». E il commento all'articolo 216 è ancora più illuminante: « Aumentando la necessità di tutelare la tranquillità sociale e l'ordine pubblico, qualora il pericolo si estendesse all'intero territorio dello Stato, devono essere adottati i mezzi idonei dal Ministro dell'interno per ristabilire nel più breve tempo possibile l'ordine e la sicurezza pubblica. Questa maggiore estensione di potere viene attribuita appunto con la facoltà di emanare ordinanze, anche se contrastanti con leggi e con regolamenti vigenti, contravvenendo alle quali è obbligatorio l'arresto dei colpevoli, puniti con le sanzioni previste da questo articolo ». Interpretazione esatta che non muta col mutare della mera formulazione letteraria delle nuove proposte che qui vengono fatte.

In definitiva, di che cosa si tratta? Quali misure comporterebbe la dichiarazione dello Stato di pericolo pubblico?

P E R N A . Signor Presidente, il relatore non è presente in Aula e la discussione non può continuare in sua assenza.

Di fronte ad un problema di costituzionalità così delicato abbiamo il diritto di vedere il relatore in Aula.

V A R A L D O . C'è il Presidente della Commissione. È una pretesa assurda! (*Vivi clamori e proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Ajroldi si è assentato un momento. Egli è presente in Aula dalle ore 17.

G I A N Q U I N T O . Mi rifiuto di andare avanti se non è presente il relatore.

M A R I S . È tanto il disprezzo che il relatore ha nei nostri riguardi, che non ritiene di essere presente.

C A P O N I . Questo è un gesto di sfida.

P R E S I D E N T E . Comunque, è presente il presidente della Commissione il senatore Schiavone.

(*Rientra nell'Aula il senatore Ajroldi*).

A J R O L D I , relatore. Alcuni di voi erano al ristorante poco fa; sarà quindi concesso anche a me di assentarmi un momento, dato che è presente il Presidente della Commissione.

G I A N Q U I N T O . Senatore Ajroldi, nel momento in cui ella si è allontanata, stavo precisando che cosa in concreto comporta la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico. Essa comporta la sospensione o la limitazione, stavo dicendo, delle libertà politiche e delle garanzie della libertà individuale. Si tratta, quindi, di una situazione nella quale si può arrivare alla sospensione o alla limitazione del diritto di riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, del diritto di tenere comizi, di organizzare cortei, di trovarsi in assembramento. Questi diritti possono venire sospesi o limitati e la sospensione o la limitazione può estendersi a tutte le libertà, nessuna esclusa, compresa quella di stampa; si può quindi arrivare anche ad una sospensione o ad una limitazione del diritto di diffondere manifestini, scritti, disegni; si può arrivare a decretare il coprifuoco, la censura preventiva sulla stampa; si possono ordinare perquisizioni senza rispettare nessuna delle condizioni limitative previste dalla legge; si può arrivare al controllo della corrispondenza, delle comunicazioni telefoniche; si può arrivare a vietare la circolazione per le strade quando si proceda in più di due persone. Non vi è nessuna limitazione al potere del Governo per quanto riguarda le materie che

comunque attengono all'esercizio delle libertà politiche.

Lo stato di pericolo pubblico comporta, quindi, una vera e propria sospensione della Costituzione o, quanto meno, una limitazione della medesima.

Si ripristina anche l'arresto indiscriminato dei cittadini per motivi di pubblica sicurezza. Quando dianzi dicevo che uno degli effetti della dichiarazione dello stato di pericolo pubblico è che viene violata la libertà individuale, assolutamente garantita dalla Costituzione, volevo dire che si può arrivare all'arresto, in forza dell'articolo 65, del cittadino, soltanto perchè ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico. Che cosa

dice l'articolo 65? Dice intanto che il prefetto può adottare i provvedimenti indispensabili, a suo criterio, per la tutela dell'ordine pubblico e che questi provvedimenti possono riguardare anche singole persone; cioè a dire, il prefetto può ordinare l'arresto di persone da lui ritenute pericolose per l'ordine pubblico.

Opporrete che l'articolo 65 prevede garanzie? Lo nego. La norma dispone che, ove il prefetto ordini l'arresto di persone ritenute pericolose per l'ordine pubblico, questi provvedimenti devono essere comunicati, entro le 48 ore, al procuratore della Repubblica per la convalida e, se la convalida non interviene, nelle successive 48 ore i provvedimenti si intendono revocati.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue G I A N Q U I N T O). Onorevoli colleghi, io vi chiedo: se il procuratore della Repubblica convalida, che cosa accade? Accade che il cittadino rimane detenuto fino a che permane lo stato di pericolo pubblico, senza alcuna imputazione, senza che sia indiziato di alcun reato, come in Grecia. Il cittadino viene privato, dunque, della sua libertà personale non già perchè indiziato di reati, non già perchè colto nel momento in cui, tenuto conto (lo avete votato ieri) delle condizioni di tempo e di luogo, si possa ritenere che stia per commettere un delitto, no, ma viene privato della sua libertà personale soltanto perchè ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico; quindi, senza che debba rispondere di alcun reato e senza tutela giurisdizionale. Onorevoli colleghi, io ritengo che, se la legge dovesse passare, difficilmente un procuratore della Repubblica potrebbe non convalidare il fermo. Il magistrato si troverebbe davanti allo stato di pericolo pubblico dichiarato e al rapporto di un prefetto che designa il cittadino come pericoloso per l'ordine pubblico; in queste condizioni, il più delle volte, il procuratore della Repubblica convaliderebbe il fermo.

Vorrei domandarvi, onorevoli colleghi, a lei signor Ministro, a lei onorevole relatore: in quali condizioni si troverebbe il cittadino arrestato per il semplice fatto di essere ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico? In sostanza, il solo fatto di essere un attivista politico, un agitatore, un dirigente politico, sindacale, dichiarato lo stato di pericolo pubblico, potrebbe provocare l'arresto di questi. In pratica, quindi sarebbe reintrodotto in una legge democratica e repubblicana il famigerato arresto per misure di pubblica sicurezza, dando un incontrollato potere all'autorità di pubblica sicurezza. Il cittadino privato della sua libertà personale, senza difesa per tutta la durata, secondo la discrezionalità del Potere esecutivo, dello stato di pericolo pubblico.

Con questo istituto, pertanto, viene ripristinato l'arresto per misure di pubblica sicurezza, mentre la Costituzione vieta, tassativamente e senza alcuna deroga, che il cittadino possa subire una limitazione della sua libertà personale senza l'accusa di un reato, o senza essere indiziato almeno in un reato.

Onorevoli colleghi, badate che qui andiamo ben oltre il fermo di polizia giudiziale.

ria, e ben oltre il fermo di polizia di sicurezza; perchè in tali casi è sempre posto un limite massimo alla durata del fermo, oltre la quale la detenzione non può andare, per cui chi sia stato fermato dopo il termine massimo di sette giorni, ove non venga elevata l'imputazione di reato, deve essere restituito alla libertà. La Costituzione, onorevoli colleghi, vuole anche che la legge ordinaria fissi un termine massimo di detenzione preventiva per coloro che sono imputati di un reato. Qualora la sentenza di rinvio a giudizio non venga pronunciata entro un termine prefissato, il giudice deve scarcerare gli imputati. È principio costituzionale che la detenzione preventiva del cittadino debba essere regolata per legge la quale deve stabilire i limiti massimi della sua durata.

Per effetto dello stato di pericolo pubblico, il cittadino, invece, può rimanere detenuto senza imputazione per tutto il tempo voluto dal Ministro dell'interno. Questa è una situazione di gravissima, inaudita illegalità costituzionale; è la sovversione di uno dei caposaldi della Costituzione della Repubblica, posto a difesa della libertà. Si prescinde da qualsiasi norma di legge e si fa dipendere la libertà del cittadino dalla mera discrezionalità del Ministro dell'interno, cioè del Potere esecutivo. Tali, onorevoli colleghi, sono gli effetti dello stato di pericolo pubblico. Se la norma passasse, le misure che il Governo potrebbe adottare porterebbero a queste conseguenze.

È da chiedersi se lo stato di pericolo pubblico sia compatibile con la Costituzione. Questo è un problema che dobbiamo risolvere pregiudizialmente perchè non è lecito a nessuno, sotto qualsiasi pretesto, menomare la Costituzione. È dunque compatibile col sistema costituzionale l'istituto dello stato di pericolo pubblico? È da vedersi cioè, onorevoli colleghi, se la Costituzione preveda, in concreto, ipotesi di sospensione o di limitazione generali e particolari delle libertà politiche e dei relativi diritti ed anche la sospensione o la limitazione delle garanzie poste a presidio dell'inviolabilità delle libertà individuali del cittadino. Io credo che nessuno possa contestare che il problema vada posto in questi termini.

È un problema costituzionale e politico al contempo.

La risposta non può essere che negativa. La Costituzione della Repubblica, in nessuna norma, prevede e autorizza sospensioni o limitazioni delle libertà politiche e dei diritti costituzionali. La riprova l'abbiamo nell'articolo 78; la Costituzione prevede lo stato di guerra, dico lo stato di guerra internazionale, lo stato di guerra esterna, e tuttavia non stabilisce, in tal caso, poteri derogatori delle libertà fondamentali del cittadino, quanto meno ciò è molto discutibile.

L'articolo 78 della Costituzione stabilisce infatti: « Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari ». Dunque spetta al Legislativo e ad esso solo, alle Camere separatamente riunite — ed anche ciò è importante — non soltanto deliberare lo stato di guerra, ma conferire al Governo i poteri che esse Camere ritengono necessari per la condotta della guerra.

Gli studi ed i lavori preparatori della Costituente, i dibattiti nelle Commissioni ed in Assemblea, ci fanno escludere che siano state previste allora deroghe, nemmeno in caso di guerra, delle libertà politiche e dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione.

La Costituzione non prevede lo stato di pericolo, ciò perchè lo escluse. Certamente, avendo previsto lo stato di guerra esterna e non avendo in tale ipotesi detto esplicitamente che si possa addivenire a sospensioni o limitazioni delle libertà fondamentali, se avesse voluto anche prevedere uno stato di pericolo pubblico interno, lo avrebbe dichiarato e disciplinato.

Se non vi è un potere derogatorio in caso di guerra, a maggior ragione si deve escludere la previsione, da parte del costituente, di un istituto — lo stato di pericolo pubblico — che comporta un potere derogatorio. Tanto è vero, onorevoli colleghi, che in quest'Aula, senza discussione, unanimemente, e su proposta dello stesso Governo, venne votata la soppressione di tutto il titolo IX del testo unico del 1931, cioè a dire in questa Aula venne votata la soppressione di tutto

il titolo IX del testo unico del 1931, cioè a dire in quest'Aula venne soppresso non soltanto l'istituto della dichiarazione dello stato di guerra interna, ma venne soppresso anche l'istituto dello stato di pericolo pubblico.

È bene che il Senato brevemente sappia la storia di questa deliberazione. Vi era stato un disegno di legge, di cui primo firmatario era il compagno Scoccimarro, presentato alla Presidenza del Senato il 26 ottobre 1948, stampato n. 133, che proponeva di modificare alcune norme, quelle che erano in maggiore contrasto con la Costituzione.

Non si trattava già, signor Ministro, di un disegno di legge esclusivo del Gruppo comunista; esso proveniva da vari settori politici della nostra Assemblea. I firmatari erano: Scoccimarro, Veroni, Pertini, Lussu, Enrico Molé, Venditti (liberale), Gasparotto, Pontremoli, Bocconi, Zanardi, Boeri, Reale Vito. Si proponeva con tale disegno di legge un articolo unico: « Sono abrogati l'articolo 19 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, numero 383, e gli articoli 2, 18, 21, 113, 157, nonché i capi terzo e quinto del titolo VI, il titolo VIII e il titolo IX del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 ».

Il Governo allora prese l'impegno di presentare uno stralcio di riforma della legge di pubblica sicurezza con la proposta di sopprimere, come faceva il disegno di legge Scoccimarro ed altri, le norme in più inconciliabile contrasto con la Costituzione della Repubblica. E il testo del Governo all'articolo 1 ricalcava la proposta del disegno di legge Scoccimarro ed altri, e anzi l'allargava: « Sono abrogati » — recava l'articolo 1 del testo del Governo — « gli articoli 2, 21, 157 e i capi terzo e quinto del titolo VI e i titoli VIII e IX del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ». Il Governo quindi conveniva con la più larga parte del Senato che le norme contenute, tra l'altro, nel titolo IX del testo del 1931 erano in flagrante contrasto con le norme della Costituzione sì da essere senz'altro sopprese senza ulteriore re-

mora. Relatore fu il compianto e caro senatore Merlin, democristiano. Dalla sua relazione, onorevoli colleghi, trapela ancora oggi quella atmosfera unitaria che noi abbiamo invocato, pare invano, all'inizio di questo nostro dibattito. Eppure eravamo negli anni infuocati del 1948. Non si possono leggere, signor Presidente, senza commozione profonda, le cose che Merlin consacrò in questa relazione; lo dico con commozione anche perchè il senatore Merlin mi era molto amico. « Come il Senato ricorda », diceva Merlin ed è bene leggere questa pagina, forse anche per distendere l'atmosfera troppo tesa creata tra di noi, « nella seduta del 25 ottobre 1948, discutendosi il bilancio del Ministero dell'interno, venne presentato un ordine del giorno firmato dai colleghi Gasparotto, Ruini ed altri, con il quale, tra l'altro, si domandava la revisione della legge di pubblica sicurezza per far sì che questa legge fosse in armonia con le norme della nuova Costituzione. Analogo ordine del giorno presentarono e svolsero in questa seduta anche i colleghi Berlinguer, Grisolia ed altri. È noto, infatti, che la legge di pubblica sicurezza ancora in vigore è quella approvata con regio decreto 10 giugno 1931, n. 773, ed è da tutti riconosciuto che questa legge, creata nel clima del nefasto regime fascista, contiene molte disposizioni che non sono più tollerabili di fronte alle libertà civili che la nuova Carta Statutaria riconosce a tutti i cittadini. Il Governo confermò, per bocca del ministro Scelba, questa verità nella seduta del 26 ottobre successivo e comunicò al Senato che già da tempo una Commissione da lui nominata aveva elaborato un progetto per un nuovo testo della legge di pubblica sicurezza. Il ministro Scelba prometteva di presentare questo progetto al Parlamento entro il 31 dicembre, pur avvertendo che lui stesso aveva dato disposizioni perchè le vecchie norme venissero applicate con moderazione intonata alla nuova situazione e al nuovo clima politico. Ma intanto altri colleghi, e precisamente gli onorevoli Scoccimarro, Veroni, ed altri, rompevano gli indugi e presentavano, nella stessa data del 26 ottobre 1948, una proposta di legge con la quale giustamente, rilevando come la discussione di tutta la nuo-

va legge avrebbe portato le cose troppo in lungo, prepararono addirittura una loro proposta contenuta in un solo articolo del seguente tenore » (che è quello che dianzi ho letto). « La Presidenza del Senato, ai sensi del Regolamento, investì dell'esame di tale proposta la prima Commissione la quale ne cominciò lo studio nella seduta del 16 novembre 1948, dopo un primo breve rinvio chiesto dai colleghi dell'onorevole Scoccimarro per una lieve indisposizione sua ».

Mi consenta, signor Presidente, di rilevare la differenza di clima dal 1948 ad oggi. Vi fu dunque una proposta di iniziativa parlamentare per la riforma, sia pure parziale, della legge di pubblica sicurezza, e questa proposta venne portata subito all'esame della Commissione competente; non era invalso ancora il mal costume per cui la discussione di certe proposte di iniziativa parlamentare può avvenire soltanto quando faccia comodo al Governo o in presenza di altri progetti sulla stessa materia di sua iniziativa, come è avvenuto per il nostro progetto di legge. La seduta del 16 novembre venne prorogata al 25 novembre, e in tale seduta intervennero anche i presentatori. Il senatore Merlin comunicò ai colleghi di avere avuto assicurazioni dal Ministro dell'interno che il nuovo testo unico della legge di pubblica sicurezza avrebbe potuto essere presentato entro il 10 dicembre. Il Governo mantenne l'impegno, presentando il suo disegno di legge più estensivo ancora del disegno di legge Scoccimarro ed altri. Ecco le testuali parole del collega Merlin: « Noi vi proponiamo di discutere sul testo governativo non per un malinteso senso di preminenza, chè la Costituzione dà ai vari organi costituzionali parità di iniziativa, ma perchè i due progetti governativi non si limitano alla pura abrogazione delle norme anticostituzionali, ma ne creano di nuove e perciò trattano la materia in modo più organico e completo ». Si riconosceva quindi, e da parte del Governo e da parte del relatore, che le norme, oggetto della proposta di abrogazione, erano anticostituzionali e fra esse erano quelle relative alla dichiarazione dello stato di pericolo pubblico. Il Senato, in quest'Aula, unanimemente approvò la proposta, cioè il Senato soppres-

se queste norme. Alla Camera, l'onorevole Tozzi Condivi, relatore, condivise lo stesso giudizio del Senato. Ho qui sott'occhio la sua relazione; egli premette che lo studio di una riforma totale e globale della vecchia legge di pubblica sicurezza comportava molto tempo, tempo però che non consentiva di mantenere ancora in vigore le norme che maggiormente erano in contrasto con i precetti costituzionali e riconobbe, anche lui, che le norme previste nel titolo nono del testo unico del 1931 erano esse stesse in contrasto flagrante con la Costituzione della Repubblica. Onorevoli colleghi, si dà atto nella relazione che la soppressione del titolo non andava mantenuta perchè ormai si erano create le basi di una società nuova, democratica, caratterizzata da grandi movimenti di masse.

« Se, infatti » — si legge ad un certo punto della relazione della Camera dei deputati — « da parte della maggioranza si è fatto ogni sforzo per migliorare le disposizioni del testo unico, non si sono potute dimenticare le particolari condizioni attuali, quali l'exasperazione delle lotte sociali e politiche, la possibilità di rapidi ammassamenti, la grandiosità e la novità dei mezzi di propaganda, e se, pertanto, le norme si sono adeguate il più possibile al fine di raggiungere le garanzie dei singoli e della collettività non si sono volute rendere un impaccio al rapido, imparziale ed efficace adempimento dei propri compiti da parte degli organi di pubblica sicurezza ».

Quindi, pur in presenza di quelle condizioni, si mantenne la proposta di soppressione di tutte le norme contenute nel titolo nono della legge del 1931 e si arrivò così alla discussione in Aula. Nella seduta memorabile del dicembre del 1950, d'improvviso il Governo, rappresentato ancora dall'onorevole Scelba, propose una serie di emendamenti — che purtroppo non siamo riusciti a trovare — con i quali, con incredibile voltaggiata, si cercava di reintrodurre le norme relative allo stato di pericolo pubblico. È stato un enorme passo indietro e il provvedimento si arenò alla Camera in queste condizioni. Voglio dire che vi era stato già un giudizio di incostituzionalità assoluta, di in-

compatibilità assoluta e irreversibile tra l'istituto del pericolo pubblico e la Costituzione. Il Parlamento si era trovato concorde. C'è quindi una deliberazione che convalida come nella Costituzione non c'è, nè poteva esserci, posto per un istituto di questo tipo, tanto più — non rivelo cose nuove perchè i colleghi che mi hanno preceduto e che sono intervenuti nella discussione generale hanno già detto questo — che la stessa Costituzione regola direttamente e disciplina, con norme superprimarie, l'esercizio dei diritti di libertà politica, e prevede i casi di limitazione eventuale di questi diritti.

Il costituente quindi si preoccupò allora — e fece bene — di non affidare al legislatore ordinario la disciplina dell'esercizio di questi diritti fondamentali del cittadino, ma si preoccupò di stabilizzarli, disciplinando esso stesso l'esercizio e prevedendo anche casi di limitazione e di divieto tra i quali cito, per esempio, quelli previsti dall'articolo 17 che dispone: « I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso. Nelle riunioni in luogo pubblico dev'essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica ».

È un caso, quindi, nel quale il costituente direttamente, con legge costituzionale, regola e disciplina l'esercizio di questi diritti e prevede i casi di divieto oltre i quali non si può andare. E così anche l'articolo 21 che detta le norme che garantiscono l'esercizio della libertà di stampa.

Anche qui il costituente si è preoccupato di stabilire egli stesso la disciplina dell'esercizio di questi diritti, prevedendo limitazioni e divieti.

Tutta la Costituzione è caratterizzata del resto dalla preoccupazione del costituente di garantire l'esercizio dei diritti in maniera assoluta e di metterli al riparo da colpi di maggioranza che il legislatore ordinario eventualmente potrebbe fare. Questo è lo spirito della Costituzione, spirito non ermetico ma che trabocca e prorompe da tutte le sue norme.

Il costituente si preoccupò (e fece bene), disciplinando direttamente l'esercizio del diritto costituzionale, di difendere tali diritti dalle prevaricazioni del Potere esecutivo. Devo ricordare al Senato che la nostra è una Costituzione rigida. Questo carattere comporta che essa non può essere modificata con legge ordinaria. Ogni modifica della Costituzione e la sospensione dei diritti costituzionali, la sospensione o la limitazione delle libertà politiche, comporta una modifica della Costituzione che non può essere attuata con legge ordinaria: occorre una legge costituzionale. Mi pare che su questo punto dovremmo essere tutti d'accordo. E se ciò è vero, come è vero, non è possibile sospendere o limitare, sia pure temporaneamente, l'esercizio dei diritti di libertà con legge ordinaria, ma bisogna ricorrere allo strumento della revisione costituzionale. E voi volete introdurre modifiche alla Costituzione, volete arrivare a conferire al Potere esecutivo la facoltà di sospendere l'applicazione della Costituzione, addirittura con decreto-legge, con procedimento ordinario! Ci sono dei precedenti nel nostro Paese. Vediamo lo Statuto albertino. La legge di pubblica sicurezza Crispi, tanto per intenderci, non prevedeva nè lo stato di guerra interna nè lo stato di pericolo pubblico. Lo Statuto albertino era una costituzione non rigida ma flessibile e quindi una costituzione cui si poteva derogare con legge ordinaria. Tutte le misure che comportavano una sospensione o una limitazione dei diritti politici di libertà previsti dallo Statuto albertino vennero attuate con legge ordinaria. Su questo punto il trattato di Vittorio Emanuele Orlando è esplicito e chiaro: nega che il Potere esecutivo possa limitare o sospendere di sua iniziativa quelle libertà, sostiene l'esigenza dell'iniziativa del Potere legislativo e indica i casi di leggi restrittive delle libertà politiche votate di volta in volta in occasione delle esigenze che si presentavano allora. E che fosse una costituzione che consentiva anche l'esercizio di questi poteri di limitazione o di sospensione delle libertà politiche per via ordinaria è chiaro: basta ricordare l'articolo 32 dello Statuto medesimo che stabiliva che è riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza ar-

mi uniformandosi alle leggi che possono regolare l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Caso tipico di un diritto di libertà politica, il cui esercizio è interamente regolato dalla legge ordinaria.

Ma nel nostro caso, onorevoli colleghi, non è così. Potrebbe esserlo se nella nostra Costituzione fosse stata prevista l'ipotesi che viene considerata dalla legge proposta dal Governo. La Costituzione di Weimar, per esempio, prevedeva questo caso e, in caso di pericolo pubblico, attribuiva al Presidente della Repubblica la potestà di sospendere i diritti costituzionali di libertà politica. Solo in tal caso la disciplina dell'istituto può essere regolata con legge ordinaria; la Costituzione prevedeva infatti tale ipotesi. Così anche la Costituzione francese del 1958 prevede che in determinate ipotesi in cui le istituzioni dello Stato possono correre pericolo, o per guerra esterna o per determinati eventi interni, il Presidente della Repubblica possa sospendere l'esercizio di determinate libertà politiche e adottare le misure necessarie per salvaguardare le istituzioni.

Ma nel nostro caso la Costituzione non prevede l'ipotesi, anzi la esclude. Per raggiungere gli obiettivi che voi vi ponete, occorrerebbe quindi adoperare lo strumento della revisione costituzionale: dovrete presentare al Parlamento una legge costituzionale.

Il collega Cornaggia Medici osservava stamane, in una sua interruzione, che anche noi siamo o possiamo essere dei costituenti. È vero, ma il collega Cornaggia Medici dovrà darmi atto che la legge proposta dal Governo è legge ordinaria, e discutendo la legge ordinaria noi non siamo costituenti, siamo legislatori ordinari e come tali vincolati a rispettare la Costituzione.

Come si può quindi sospendere la Costituzione con un decreto-legge se tale obiettivo non può essere raggiunto nemmeno con legge ordinaria? La prima osservazione che si deve fare, onorevoli colleghi, è questa: se fate riferimento all'articolo 77 della Costituzione, che bisogno avete di introdurlo nella legge che stiamo discutendo? Se ritenete che si possano sospendere le libertà costituzionali, che bisogno avete di introdurre nella

legge di pubblica sicurezza una norma che vi autorizza a fare ricorso all'articolo 77 della Costituzione? Vi trovate davanti ad uno stato di necessità e di urgenza? Potete ricorrere allo strumento del cosiddetto decreto-legge. Che bisogno avete di introdurre questo istituto nella legge di pubblica sicurezza? Voi stessi avvertite che la Costituzione non prevede questo istituto, e poichè non lo prevede non potete applicarlo ricorrendo all'articolo 77. Questa è la questione.

Voi ritenete necessario introdurre l'istituto dello stato di pericolo pubblico nella legge di pubblica sicurezza, cioè in una legge ordinaria. Ora, le condizioni di necessità e di urgenza cui fa riferimento l'articolo 77 della Costituzione riguardano l'esercizio di poteri che devono essere sempre mantenuti nel quadro della legge ordinaria. Una condizione di necessità e di urgenza non può dare nemmeno al Parlamento come legislatore ordinario il potere di modificare la Costituzione della Repubblica: questo il punto. La nostra eccezione ha il suo fondamento nel fatto che l'istituto della dichiarazione dello stato di pericolo pubblico che comporta la sospensione o la limitazione di diritti costituzionali è possibile con legge ordinaria soltanto se ciò è previsto dalla Costituzione; ma non è possibile con legge ordinaria introdurre comunque modifiche alla Costituzione. Quindi il contenuto della nostra eccezione sta in ciò, che la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico comporta la sospensione o la limitazione di diritti costituzionali perfetti e che la sospensione anche temporanea di essi comporta modifica della Costituzione la quale, essendo una Costituzione rigida, autorizza modifiche di questo genere solo a mezzo di legge costituzionale e non di legge ordinaria. Qui si propone invece la modifica della Costituzione con legge ordinaria. Nè la situazione viene mutata, signor Presidente, dal ricorso all'articolo 77 perchè tale articolo, in via eccezionale (e data l'ora tarda io non ricorderò qui tutte le vicende che hanno portato il costituente a deliberare di mala voglia la norma dell'articolo 77), conferisce all'Esecutivo, in via eccezionale, ripeto, e davanti a casi di necessità ed urgenza, il potere di sostituirsi al legislatore ordinario per cui

la legge di conversione dei provvedimenti provvisori assunti in base all'articolo 77 ha valore e contenuto di legge ordinaria.

Così essendo, allora non si può non accogliere la nostra pregiudiziale, altrimenti noi verremmo a menomare la Carta fondamentale del nostro Stato.

Se voi ritenete che questo istituto debba essere introdotto, fatelo, se ne avete la forza politica, con legge costituzionale.

E badate che tutti gli autori, a cominciare dal Mortati, sono d'accordo su questo, tutti riconoscono che lo stato di pericolo pubblico non è previsto dalla Costituzione e che qualsiasi sospensione di garanzie costituzionali comporta una modifica nella Costituzione, che può essere recata solo con legge costituzionale, mai con legge ordinaria.

È inutile ricorrere ad interpretazioni capziose, e assurde, la situazione è questa: non vi è l'istituto nella Costituzione e il legislatore ordinario su questa materia non può nulla.

Concludo dicendo che non è vero che al costituente è sfuggito il caso: lo ha previsto e lo ha regolato. Intanto la nostra Costituzione si fonda sull'esercizio delle libertà politiche, le pone a fondamento della nostra società nazionale, per cui si contraddice a questo principio prevedendo una sospensione generale di questi diritti.

Non è vero, dicevo, che il costituente non ha previsto questi casi perchè, come dimostrava d'anzi il collega Maris, nella Costituzione sono previsti e regolati tutti i casi nei quali questi diritti possono essere limitati; ma oltre non si può andare.

Cosa vuol dire, signor Presidente, che una riunione in luogo pubblico, un pubblico corteo possono essere vietati per comprovati motivi di sicurezza pubblica o di incolumità pubblica? Cosa è ciò se non una sospensione del diritto di riunione autorizzato dalla stessa Costituzione?

È il costituente che regola il caso, e oltre questi limiti non si può andare con legge ordinaria.

Cosa vuol dire, onorevoli colleghi, la previsione del costituente secondo la quale una riunione in luogo pubblico può essere sciolta, forzatamente sciolta, quando in essa in-

sorgono situazioni tali da creare in concreto uno stato di pericolo pubblico? In quelle condizioni o la riunione non può avere luogo, e viene vietata, o, se ha luogo e determina situazioni che mettono in pericolo l'ordine pubblico, forzatamente può essere sciolta, nessuno si può riunire. Questi i casi previsti e disciplinati dal costituente. Per questo non è stato previsto lo stato di pericolo pubblico. Il costituente ha previsto e disciplinato esso stesso in maniera diretta, ripeto, i casi nei quali questi diritti che sono garantiti a ogni cittadino o non possono essere esercitati o possono essere esercitati in modo limitato.

Per queste considerazioni, onorevoli colleghi, noi siamo convinti che le norme investite dalla nostra eccezione, cioè gli articoli 64, 65 e 66, che richiamano gli articoli 214, 215 e 220 della legge di pubblica sicurezza, sono in contrasto con la Costituzione e come tali il Senato deve respingerli.

P R E S I D E N T E . Avverto che sulla pregiudiziale avanzata dal senatore Gianquinto potranno prendere la parola, a norma di Regolamento, due oratori a favore e due contro.

N E N C I O N I . Domando di parlare a favore della pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, nell'intervento in sede di discussione generale già ho parlato delle questioni e della problematica che hanno sollevato la norma contenuta nell'articolo 64 e quella contenuta nell'articolo 65 del disegno di legge in esame; e abbiamo presentato un emendamento che potrebbe risolvere la questione dell'irriducibile contrasto di tali norme con il sistema costituzionale.

A me sembra, noi riteniamo che questo contrasto sussista per ragioni completamente diverse da quelle che hanno ispirato il senatore Gianquinto e con finalità antitetice a quelle che il senatore Gianquinto e il Gruppo comunista vorrebbero raggiungere.

Le ragioni che mi hanno ispirato e che mi ispirano a sostenere questa tesi, ripeto

ancora, sono antitetiche con quelle che hanno ispirato, come abbiamo ben compreso dal suo intervento, il senatore Gianquinto ed anche le nostre finalità sono antitetiche. Noi gradiremmo che in una legge, come quella di pubblica sicurezza, che è una legge fondamentale che regola la vita di relazione, i rapporti tra i cittadini e tra i cittadini e l'autorità, ci fosse quanto meno chiarezza e assoluta rispondenza alle norme costituzionali. Vi sono diversi motivi di perplessità che sono stati anche sottolineati dalla più autorevole dottrina giuspubblicistica, cioè la impossibilità, come viene postulato dal disegno di legge in esame, di sospensione delle norme costituzionali attraverso una legge ordinaria e quindi impossibilità di ricorrere ad uno strumento previsto dalla Costituzione, come il decreto-legge, che è strumento produttivo di norme ordinarie. Vi sono diversi sistemi di concepire lo strumento di sospensione delle norme costituzionali; in proposito vi è una prima questione rappresentata dallo stato di pericolo, dalla dichiarazione dello stato di pericolo, dalla strumentalizzazione dello stato di pericolo ai fini dell'ordine pubblico. È possibile la sospensione di norme sancite dalla Costituzione? Alcuni sostengono che questo non possa avvenire, perchè i diritti fondamentali posti dalla Costituzione non possono essere sospesi: nè la norma contenuta nell'articolo 64 nè la norma contenuta nell'articolo 65 postulano sospensione di garanzie costituzionali per i cittadini. Io non sono di questa opinione perchè lo stato di pericolo dà dei poteri eccezionali all'Esecutivo, poteri eccezionali che sono richiesti dalla Costituzione e pertanto non vi sono limitazioni in quanto si deve agire per ricondurre alla normalità la vita di relazione. Pertanto, se, per ricondurre alla normalità la vita di relazione, occorre aggredire dei diritti costituzionali, lo stato di pericolo è la premessa di questa lesione. Onorevoli colleghi, io pregherei il relatore, che credo poi dovrebbe rispondere, di prestarmi attenzione.

A J R O L D I , *relatore*. Signor Presidente, mi consenta di ricordare che, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, la Commissione non è tenuta ad esprimere il suo

avviso in questa materia. Io ascolto volentieri il senatore Nencioni, ma non ho obbligo di sentirlo per replicare.

N E N C I O N I . Comunque io pregherei il relatore di ascoltare, dato che dopo dovrà rispondere. Illustre Presidente, io parlo anche delle ragioni del mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Non si deve credere che il relatore debba essere sacrificato ad ascoltare tutta la discussione. Il relatore può anche assentarsi.

Del resto, in questa particolare questione, il relatore non interferisce ed è il Senato che deve decidere.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, io chiedo scusa di questo rilievo, ma, siccome sono delle questioni non di facile esposizione, sarebbe opportuno che non si parlasse proprio a brevissima distanza dall'oratore. D'altra parte io posso parlare anche in queste condizioni, non ne sono certo disturbato. Mi preoccupo soltanto per i colleghi che hanno il diritto di ascoltare, se vogliono.

Dunque, riprendendo il discorso, avevo premesso che ritengo che la dichiarazione di stato di pericolo sia la premessa di sospensione di diritti costituzionali. Dobbiamo esaminare la questione dal punto di vista teorico e non pratico, cioè dando alle norme una nostra personale interpretazione.

Il sistema escogitato dal disegno di legge in esame, qual è? A modifica del vecchio testo si prevede che lo stato di pericolo, con i provvedimenti necessari a ricondurre la comunità alla normalità, viene dichiarato attraverso un decreto-legge, cioè attraverso quel procedimento legislativo straordinario previsto dalla norma contenuta nell'articolo 77 della Costituzione. Qui non trattiamo della tempestività (lo stato di pericolo non è lo stato di guerra, lo stato di pericolo va dichiarato o in ambito nazionale o in ambito locale quando la situazione lo esige; pertanto, il ricorso al decreto-legge, a nostro avviso, non è tempestivo). Noi stiamo discutendo non della opportunità e della tempestività, stiamo discutendo dell'armonia della norma con la Costituzione.

Pertanto si prevede che, attraverso la produzione di una norma ordinaria, si dovrebbe mirare alla sospensione di norme costituzionali. È vasta la posizione del problema per comprendere se siamo di fronte ad una norma che contrasta con la Costituzione. La dottrina prevalente ha ritenuto che due siano i sistemi: 1) revisione della Costituzione, 2) ritenere la necessità fonte di diritto. Sul primo caso è inutile che mi soffermi perchè è una norma costituzionale che interviene a dare tutti i provvedimenti necessari e le facoltà; nel secondo caso, lungi dal trovarci di fronte ad una norma costituzionale, attraverso cui è possibile porre in essere una norma ordinaria che dichiari lo stato di pericolo e che dia i provvedimenti necessari per eliminarlo, siamo di fronte ad un provvedimento di urgenza posto in essere dall'Esecutivo che si richiama non al decreto-legge, ma alla necessità come fonte del diritto. In questo caso, la dottrina giuspubblicistica, direi quasi senza voci in contrario, sostiene che siamo di fronte ad una norma che può essere ritenuta, data la necessità, anche di grado costituzionale, che può interferire sulle norme costituzionali e che deve poi essere presentata al Parlamento per il *bill* di indennità secondo la prassi e l'istituto del diritto inglese. Il Parlamento, cioè, in questo caso, interverrebbe per accertare eventualmente la responsabilità politica dell'Esecutivo, che avesse posto in essere quella norma.

Vi è un'altra possibilità. Cioè, lungi dal richiamo all'articolo 77 della Costituzione, si possono prevedere dei casi specifici per porre in moto la norma contenuta nell'articolo 13 della Costituzione; questo si può fare con legge ordinaria poichè tale articolo prevede che, in casi di necessità e di urgenza tassativamente indicati dalla legge, le autorità abbiano dei poteri eccedenti la normale sfera di competenza.

Questa seconda via non viene postulata dalla norma contenuta dall'articolo 64 del disegno di legge, nè è possibile farvi ricorso, perchè, quando l'articolo 13 della Costituzione postula dei poteri eccezionali in caso di necessità e di urgenza, si da attribuire competenza all'autorità per sanare una situazione, questa deve essere tassativamente

prevista dalla legge e non come caso singolo.

Senatore Alessi — prima parlavamo di questo argomento — la differenza sostanziale che impedisce di far rientrare il decreto-legge di cui all'articolo 77 eccezionalmente come norma ordinaria nell'ambito dell'articolo 13 della Costituzione è questa: l'articolo 13 si richiama a casi tassativamente previsti dalla legge, cioè ad una generalità di casi indefinita e indefinibile, preventivamente e tassativamente prevista dalla legge, mentre il decreto-legge, postulato dagli articoli 64 e 65 del progetto, dovrebbe regolare il caso singolo, quello che si presenta, e non andare oltre lo stato di pericolo. Ecco la impossibilità di far rientrare nell'articolo 13 e di legittimare la norma ordinaria come lesiva dei diritti costituzionali e comunque creativa di uno stato eccezionale come quello di pericolo.

È evidente che il provvedimento provvisorio avente forza di legge, posto in essere dall'Esecutivo, riguarda il caso singolo che si presenta all'esame e che deve essere ricondotto alla normalità dei rapporti; siamo allora di fronte ad una norma che urta con la Costituzione.

Io vorrei richiamarmi brevissimamente ai lavori preparatori della Costituzione per darne questa dimostrazione. Il principio che lo stato di pericolo e lo stato d'assedio e le ordinanze di necessità siano ben distinti dai provvedimenti provvisori aventi forza di legge è chiaro da un esame, anche superficiale, dei lavori preparatori. In seno alla prima sotto-commissione della Commissione per la Costituzione era stato proposto il seguente articolo distinto dalla norma per i decreti-legge: « L'esercizio dei diritti assicurati dalla presente Costituzione non può essere sospeso. Tuttavia, allorchè la Repubblica è proclamata in pericolo, tali diritti possono essere sospesi entro i limiti e con le forme stabilite per legge. Questo provvedimento non potrà essere preso per un periodo di tempo superiore a sei mesi; esso potrà essere rinnovato nella medesima forma. Chiunque ne avrà abusato per arrecare arbitrariamente pregiudizi ai diritti materiali e morali altrui ne assumerà personale responsabilità. Al termine

del periodo di emergenza, chiunque si riterrà arbitrariamente leso nella persona o nei beni potrà reclamare riparazione morale o materiale avanti ai tribunali ». La seconda sottocommissione approvò, su proposta dell'onorevole Fabbri, un articolo così formulato: « È vietata la dichiarazione dello stato d'assedio ed è altresì vietata ogni sospensione, totale o parziale, delle garanzie regolate dalla presente Costituzione ». In sede di discussione plenaria fu proposta l'introduzione di un nuovo articolo, il 74-bis, in cui si prevedeva che l'esercizio dei diritti di libertà può essere limitato o sospeso per necessità di difesa determinata dal tempo, dallo stato di guerra, nonchè per motivi di ordine pubblico, stato di pericolo, durante lo stato di assedio. Nei casi suddetti le Camere, anche se sciolte, saranno immediatamente convocate per ratificare o respingere la proclamazione dello stato d'assedio e i provvedimenti relativi ».

Nessuna delle citate proposte è stata approvata, onde nel testo costituzionale manca qualsiasi riferimento. Un valore molto relativo può riconoscersi all'opinione generalmente favorevole all'introduzione dello stato d'assedio dimostrata in sede d'Assemblea plenaria, anche a nome della Commissione per la Costituzione, per cui nella seduta del 15 aprile 1947 parlò l'onorevole Tupini, Presidente della prima sottocommissione.

Oggi siamo di fronte ad una situazione ben diversa, perchè siamo di fronte all'omissione di qualsiasi norma che rifletta lo stato d'assedio, alla omissione di qualsiasi norma che rifletta lo stato di pericolo; c'è una norma che però può essere ritenuta illuminante, l'articolo 78, che riflette lo stato di guerra, e tale articolo contiene queste disposizioni e queste attribuzioni della competenza: le Camere cioè conferiscono al Governo i poteri necessari. Questa norma manca per quanto concerne lo stato di pericolo, perchè, se la Costituzione avesse accolto una di queste proposte, per lo stato di pericolo, secondo cui le Camere conferiscono poteri per lo stato di pericolo, la soluzione sarebbe chiara e si potrebbe procedere con legge ordinaria ad attribuire determinate competenze. Dunque ci troviamo di fronte alla im-

possibilità di ricorso al decreto-legge di cui all'articolo 77, perchè norma di produzione di legge ordinaria e come tale non lesiva in ipotesi delle norme poste dalla Costituzione. Ci troviamo nell'impossibilità, dato il sistema costituzionale, di attribuire competenza per lo stato di pericolo, come la attribuisce l'articolo 78 per lo stato di guerra. Ci troviamo nell'impossibilità di ricondurre nell'ambito dell'articolo 13 della Costituzione la norma ordinaria in ipotesi prodotta dalla norma contenuta nell'articolo 77, dal procedimento legislativo diretto al decreto-legge proprio perchè l'atto provvisorio, avente forza di legge, posto in essere dall'Esecutivo in caso di stato di pericolo non può essere una norma con previsione generale ma è una norma-provvedimento che riflette la situazione particolare e il caso particolare in esame. Nè può essere diversamente. Non può essere una legge-norma, è una legge-provvedimento, ed essendo legge-provvedimento è sostanzialmente un atto amministrativo che riflette la situazione da prendere in considerazione e non una generalità di casi, mentre l'articolo 13 riflette una generalità di casi, cioè postula che tassativamente la legge preveda questi casi che possono mettere in moto l'istituto previsto proprio dall'articolo 13, che cioè, in casi di necessità e di urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori.

Allora la soluzione è quella adombrata e sostenuta dalla più autorevole scienza giurispubblicistica: cioè in questi casi che non possono essere ricondotti ad un procedimento legislativo, che non possono essere ricondotti ad una norma di legge vi è la necessità come fonte di produzione legislativa anche superprimaria. In questi casi è l'Esecutivo che provvede con un suo atto provvisorio avente forza di legge, che non è il decreto-legge previsto dalla Costituzione, nei cui confronti il Parlamento è chiamato poi a dare la sua sanzione, il suo *bill* di indennità e a sanzionare eventualmente la responsabilità politica dell'Esecutivo che ha ritenuto di intervenire con tale provvedimento provvisorio avente forza di legge.

D'altra parte è uno dei sistemi che sono in atto. Talvolta è stata attribuita al Capo

dello Stato la potestà istituzionale di emanare in qualunque tempo i provvedimenti necessari, rendendosi garante della sicurezza pubblica e nazionale un'autorità stabile, apolitica e posta in funzione di tutela costituzionale ed è stata prevista in altri casi la possibilità di conferire con atto del Parlamento poteri straordinari al Governo allo scopo di superare stati di crisi duratura. Un esempio di particolare interesse vi è stato nella legge francese del 16 maggio 1956, con la quale sono stati conferiti ampi poteri al Governo al fine di provvedere alle necessità delle crisi di Algeria e di altre situazioni che riflettevano il territorio metropolitano, come era ritenuto anche il territorio d'Algeria.

Ma noi ci troviamo di fronte a una Costituzione rigida e non possiamo attribuire competenze al di fuori di essa. Trovandoci di fronte a una Costituzione rigida che prevede determinati diritti costituzionali e che emana dei raggi che illuminano la libertà del cittadino entro determinati ambiti anche in stato di pericolo, non possiamo non prevedere uno strumento che sia in armonia con quelli previsti dalla Costituzione stessa. Ecco perchè noi riteniamo lesivi delle norme costituzionali l'articolo 64 e il conseguente articolo 65 del disegno di legge ordinaria che stiamo esaminando.

Noi abbiamo proposto una soluzione, soluzione che eventualmente potremmo anche correggere con una modifica nell'ambito della Costituzione, con rispetto delle norme costituzionali. Abbiamo proposto che si dica che l'Esecutivo provvede con « atto provvisorio avente valore di legge » in caso di stato di pericolo. Al di fuori di questa io ritengo che non vi possa essere una soluzione che non sia lesiva delle norme costituzionali.

D'altra parte, onorevoli colleghi, la teoria per cui la necessità è fonte di produzione legislativa è vecchia come il mondo; non è nulla di nuovo che abbia scoperto Mortati o che abbia scoperto Pergolesi, è vecchia come il mondo. Però in ogni momento in cui si è verificata una frattura del diritto, in ogni momento in cui, nella cronaca recente e passata, si è presentata la necessità di intervenire per ricondurre la comunità agli ordinari rapporti, questa necessità, fonte di

produzione legislativa, è stata ravvisata; ed il Parlamento successivamente ha dato la sua sanzione, positiva o negativa, alle norme che sono state emanate in questi momenti di crisi del diritto, di crisi dei rapporti tra cittadini e autorità o tra cittadini, ed anche nei momenti in cui si manifestava una crisi oltre i confini della comunità. Credo che non ci sia altra via, onorevoli colleghi.

D'altra parte prima di approvare delle norme che sono in evidente contrasto con la Costituzione in una legge come la legge di pubblica sicurezza che non deve contenere neppure l'ombra di una lesione dei principi costituzionali, che per sua natura deve essere sintetica, chiara, intelligibile affinché non si dia adito all'arbitrio, mi pare che occorra una meditazione al fine di trovare una formula che tuteli la comunità nazionale dai perturbamenti ma che non leda minimamente le norme costituzionali e soprattutto il sistema costituzionale. E il sistema posto dalla Costituzione non può essere che quello già adombrato nell'articolo 78 per lo stato di guerra o quello che la dottrina e l'esperienza di molti anni, di molte crisi e di molte fratture del diritto hanno offerto dopo la guerra. In un momento di frattura del diritto la Costituzione di Salerno non fu che una norma dalla quale scaturirono dei diritti, dalla quale scaturì tutta la legislazione successiva. Il Parlamento, come era previsto dalla Costituzione di Salerno — norma prodotta proprio dalla necessità — dette la sua sanzione, talvolta positiva, talvolta negativa, ma dette la sua sanzione, il suo *bill* d'indennità. E così anche in caso di stato di pericolo sarà la necessità che attribuirà competenza all'Esecutivo di porre in essere un provvedimento provvisorio avente forza di legge e sarà il Parlamento che sanzionerà l'eventuale responsabilità dell'Esecutivo.

Al di fuori di questo c'è la velleità, c'è la lesione dei principi costituzionali e si deve procedere a revisione costituzionale. Altra via non è data; non è possibile ricondurre nell'alveo della Costituzione una norma che, per sua natura, è fuori, una norma che, per sua natura, contrasta con la Costituzione stessa.

E guardate bene, onorevoli colleghi, la cronaca di molti anni ci dice che lo stato d'assedio, lo stato di pericolo non si verificano molto spesso: sono situazioni assolutamente eccezionali; però sono situazioni che qualche volta vengono a turbare la normalità. Occorre prevederle ma occorre che la previsione sia in un alveo di assoluta correttezza costituzionale, occorre che non si possa chiamare in causa poi l'arbitrio e la responsabilità politica perchè, quando è ricondotta nella normalità una situazione che postula l'istituto della dichiarazione dello stato di pericolo, occorre che veramente la comunità viva nella normalità senza sentimenti e risentimenti che sono poi fonte di immobilismo legislativo e politico e sono fonte poi di altri guai forse più grandi e più pericolosi dello stato di pericolo che ha turbato l'ordine pubblico e la convivenza.

Abbiamo la possibilità di varare delle norme in armonia con la Costituzione: cerchiamo di limitarci e di rimanere in questo alveo e possiamo avere la soddisfazione di avere creato una legge, se non ottima, se non buona, quanto meno corretta dal punto di vista della tecnica legislativa e corretta dal punto di vista del rispetto di norme superprimarie. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dalla estrema destra*).

A L E S S I . Domando di parlare contro la pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dovendo rispondere, anzitutto, al proponente senatore Gianquinto, mi sembra doverosa una precisazione.

Il senatore Gianquinto, nel suo appassionato intervento, ha messo insieme proposizioni giuridiche ed una larga motivazione di carattere politico, cioè argomenti di mera opportunità legislativa. Il senatore Gianquinto mi consentirà che io non mi occupi di questa ultima parte, per altro vasta, del suo intervento, perchè mi sembra che, pur giustificabili nella parola dell'oppositore, questi argomenti dovranno essere trattati quando e soprattutto se il Senato respinge-

rà la questione pregiudiziale. La quale questione pregiudiziale ha un oggetto ben chiaro e limitato: la denuncia di difformità costituzionale, cioè di incostituzionalità, degli articoli che stiamo per discutere.

Questa denuncia investe l'istituto della dichiarazione di pubblico pericolo, in sè, poi nel suo contenuto specifico. Nella denuncia dell'istituto, il senatore Gianquinto si è rifatto ad un episodio legislativo del nostro Senato e cioè al disegno di legge con cui si sopprimevano gli articoli 214, 215, 216 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vigenti.

Con piacere soggiungo che, se avessi avuto l'onore di partecipare a quella legislatura, mi sarei associato al voto di soppressione.

Ma quel voto rappresenta un ostacolo e comunque un diverso avviso del Senato per gli articoli 64 e 65 dell'attuale disegno? O è indicativo, delle ragioni, certamente di ordine costituzionale che inducono oggi il Ministro ad imboccare la nuova strada del presente disegno di legge? Quella lontana decisione del Senato si può, insomma, riflettere sul disegno di legge che oggi stiamo per discutere? Certamente no. Infatti una cosa è reperire i motivi di difformità costituzionale degli articoli 214, 215 e 216 della legge di pubblica sicurezza vigente, altra cosa è conferire gli stessi giudizi al disegno di legge odierno, che, invece, non solo ha un'autonomia di struttura, ma soprattutto delinea un istituto completamente diverso, difforme, vorrei dire antitetico a quello che in atto la legge vigente configura.

Quel voto del Senato è indicativo in un solo senso: nella richiesta dell'urgenza del provvedere alla modifica della vigente legge di pubblica sicurezza palesemente incostituzionale o mediante la soppressione delle norme incompatibili con la Costituzione od attraverso una nuova, diversa strutturazione dell'istituto per renderlo conforme al precetto costituzionale.

Ora è da vedere se questa nuova strutturazione, appaga quel voto che, del resto, era dell'universa dottrina, oppure no. E questo il problema specifico della questione pregiudiziale.

Esaminiamo anzitutto il processo formativo dell'eventuale dichiarazione dello « stato di pericolo ». Si può essere brevissimi, perchè è il testo stesso, senza ulteriori esigenze di commento, che in questo aspetto della questione ha una precisazione testuale letterale. Infatti l'articolo 64 comincia con lo statuire che l'articolo 214 della legge di pubblica sicurezza è sostituito; quindi è « soppresso » proprio in ossequio al precedente legislativo di questo Senato. È soppresso e sostituito dal seguente: « Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo provvede con decreto-legge, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, alla tutela dell'ordine e della sicurezza, dichiarando lo stato di pericolo ed adottando le misure per farvi fronte ».

Dunque, il processo formativo dei provvedimenti aventi efficacia legislativa segue esattamente il paradigma dell'articolo 77 della Costituzione che, vedi caso, usa le stesse testuali parole: « Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza... » il Governo adotta, « sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge » eccetera...

G I A N Q U I N T O . Allora è superfluo!

A L E S S I . La pregherei di non interrompere; lei avrà la possibilità di rispondermi attraverso un suo collega. La sto pregando non per intolleranza, ma perchè non riesco a percepire la sua interruzione.

G I A N Q U I N T O . Dicevo che allora è inutile!

A L E S S I . Verrò alla questione della superfluità. Intanto le osservo: altro è che lei mi dica che si tratta di un provvedimento superfluo, altro è che lei affermi trattarsi di provvedimento incostituzionale. Le cose sono tanto diverse da potersi considerare contrapposte.

Dicevo, dunque, che le parole usate dalla Costituzione e dal disegno di legge sono le stesse: « ...in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la

sua responsabilità, provvedimenti provvisori aventi forza di legge ». Tuttavia questo particolare potere dell'Esecutivo è subordinato a determinati adempimenti di ordine costituzionale severissimi, come quello di depositare il provvedimento in giornata, alle Camere e di sollecitare i Presidenti della Camera e del Senato per la convocazione immediata dei due rami del Parlamento e la loro riunione entro cinque giorni.

Dunque, il disegno di legge fin qui non si limita ad ispirarsi ai principi dell'articolo 77 della Costituzione, ma espressamente lo richiama anzi lo attua. Si può dire incostituzionale una norma diretta all'attuazione di un precetto costituzionale? Se nel disegno in discussione si rinvenissero norme attuative difformi o in contrasto al precetto, potrei intendere le apprensioni espresse; ma ho già chiarito che si tratta di una ripetizione letterale dell'articolo 77 della Costituzione, almeno per quanto riguarda il processo formativo del decreto-legge.

Ora andiamo al contenuto. Quanto al contenuto, veramente io ho sentito con interesse, ma con disappunto, la proposizione del senatore Nencioni. Secondo il senatore Nencioni la dichiarazione dello stato di pericolo deve necessariamente importare la sospensione di talune guarentigie costituzionali.

Dichiaro che se così fosse, io voterei contro. Non solo per ragioni politiche — perchè sarebbe, questo, un potere discrezionale che potrebbe avviare a gravi disavventure per il regime democratico e chi è democratico non si può nemmeno prospettare simile evenienza — ma per ragioni prettamente giuridiche, che lo stesso senatore Nencioni mi pare abbia finito col chiarire.

Potrebbe una legge ordinaria sovvertire un regime costituzionale o comunque derogare o sospendere una norma costituzionale? Il precetto dell'articolo 13 della Costituzione è tassativo e non ammette una sola eccezione.

Ricordo che, come presidente della Regione siciliana, impugnai la legge di coordinamento dello statuto della Regione siciliana con la Costituzione, proprio con questo motivo: la Costituente aveva ritenuto

che lo statuto della Regione siciliana, sia pure nei primi due anni di vita, si potesse modificare con legge ordinaria. Fu considerato scandaloso che la Alta Corte avesse dichiarato incostituzionale la disposizione di coordinamento anzidetto, solo dagli igno- ranti e dai presuntuosi. L'articolo 138 della Costituzione dette norme di procedura che vincolarono la stessa Costituente: che dire del legislatore ordinario? È evidente che se il procedimento di produzione e di revisione della norma costituzionale è regolato da norme rigide inderogabili, mai una legge ordinaria, e, tanto meno una legge delegata, potranno legittimamente modificare la norma costituzionale.

Ora, la facoltà al Governo di emanare, a determinate condizioni e con modi particolari, norme aventi efficacia legislativa, necessariamente riflette nel potere delegato gli stessi limiti del potere legislativo delegante che è legislatore ordinario. *Nemo potest plus quam habet ius transferre*; perciò mai la dichiarazione di « stato di pericolo » potrebbe involgere problemi di sovversione dell'ordine costituzionale o pregiudizio alle guarentigie costituzionali.

Venendo al merito del provvedimento ci domanderemo: esso è lesivo di diritti individuali o collettivi garantiti da norme costituzionali? Dando una rapida scorsa al titolo primo, parte prima, della Costituzione — dove si tratta della garanzia costituzionale posta ai diritti fondamentali del cittadino — cioè dei rapporti civili — ci si trova dinanzi a sedici articoli, dei quali ben dieci dettano norme rigorose inflessibili, che in nessun caso, la legge ordinaria potrebbe, pur minimamente, derogare. Così la norma che garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza riconosce come autorità esclusiva di intervento l'Autorità giudiziaria, di guisa che, la legge od il decreto legislativo che dichiarassero lo stato di pericolo, mai potrebbero sostituire l'autorità di polizia alla autorità giudiziaria. Eppure un simile incostituzionale provvedimento veniva autorizzato dalla legge vigente, non solo al Ministro dell'interno ma a volte addirittura al Prefetto, ai quali veniva riconosciuta la potestà di emanare un decreto — che cer-

tamente aveva efficacia di provvedimento legislativo, anche se aveva una natura formalmente e chiaramente amministrativa — col quale lo stesso Ministro ed anche il Prefetto godevano del potere di limitare la libertà personale di qualsiasi cittadino, anche di un deputato, senza addebito particolare, *sine die*, cioè senza limiti di tempo e senza garanzie modali e senza nemmeno il successivo controllo dell'autorità giudiziaria. Una tale situazione poteva essere permessa dallo Statuto Albertino il quale consentiva la emanazione di norme costituzionali col rito ordinario poichè la norma costituzionale si distingueva solo per l'oggetto della statuizione non per il suo processo di produzione. Tale inconveniente non può verificarsi con la nuova Costituzione.

Il segreto e la libertà di corrispondenza, per l'ordinamento costituzionale vigente non potrebbero essere derogati nemmeno dalla dichiarazione dello stato di pericolo. Lo stesso deve ripetersi, quanto alla circolazione, che mai può subire restrizioni determinate da ragioni politiche. Vi è un divieto assoluto che non permette eccezione alcuna. Lo stesso può dirsi per il diritto di associazione. Nessuna « dichiarazione di pericolo » potrebbe proibire le associazioni o disporre lo scioglimento delle associazioni politiche o non. Così, anche per la professione della fede religiosa e le sue manifestazioni organizzative. Così, per la manifestazione del pensiero, salvo il regolamento della stampa riguardo alla quale la Costituzione dà poteri all'autorità giudiziaria e giammai all'autorità di pubblica sicurezza, e perciò la dichiarazione di pericolo non potrebbe mai implicare norme che, sostituendo l'autorità di pubblica sicurezza o il prefetto al magistrato ordinario, finirebbero col modificare la norma dell'articolo 21 della Costituzione. Altrettanto si deve dire per le norme che riguardano la capacità giuridica, la capacità di agire, il diritto al giudice naturale, l'estradiizione ed infine la responsabilità penale o la responsabilità civile dei funzionari e dei dipendenti dello Stato. Queste sono norme inderogabili in ogni caso. Mi pare superfluo richiamare l'articolo 68 della Costituzione, regolatore

dell'immunità parlamentare di per sé apodittico. Infine si tenga conto della norma che richiede l'immediata convocazione del Senato e della Camera; figurarsi se sia ipotizzabile un decreto-legge, che autorizzi persino l'arresto dei deputati o dei senatori! Questo sì che sarebbe colpo di Stato; ma non si attuerebbe attraverso la norma in discussione ma per la violenza di uomini, di partiti, che in questo caso si metterebbero sotto i piedi sia la legge di pubblica sicurezza che la stessa Costituzione della Repubblica, commettendo gravissimi delitti previsti e puniti dal nostro codice penale. (*Applausi dal centro*).

Nel titolo primo della Costituzione sono comprese invece quattro norme — soltanto quattro norme — che prevedono la possibilità attraverso la legge ordinaria, di un regolamento e di una provvisoria moderazione del diritto naturale e imprescrittibile in esse garantito. La prima è nell'articolo 13, che dichiara l'inviolabilità della libertà personale; esso, però, aggiunge, nel suo capoverso, che in casi eccezionali di « necessità e urgenza », proprio come testualmente riferisce il disegno di legge che abbiamo in esame, casi di necessità e di urgenza che devono essere indicati dal decreto legislativo, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare, dice proprio la Costituzione, provvedimenti provvisori che, però entro 48 ore devono essere comunicati all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida immediatamente, devono intendersi revocati. Orbene, l'articolo 65 si sostituisce al vecchio articolo 215, che consentiva una discrezionalità assoluta, illimitata, incontrollata alla autorità di pubblica sicurezza di procedere all'arresto di qualsiasi persona, per qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo. La disposizione in esame prosegue statuendo che i provvedimenti provvisori e indispensabili devono essere limitati al periodo strettamente necessario, ed ove riguardino singole persone (è il caso della libertà, così come sarà il caso dell'inviolabilità del domicilio), allora entro 48 ore, come appunto dispone il precetto costituzionale, i provvedimenti debbono essere comunicati all'autorità giudiziaria. Lo stesso è a dirsi per

l'articolo 14, per il quale, la legge ordinaria può autorizzare in casi speciali, l'ispezione e la perquisizione dettando le particolari modalità di esecuzione; così, in fine, l'articolo 17, che riguarda non il diritto di associazione, ma il diritto di riunione che, appunto, può essere sospeso, quando comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica lo impongano. Mi pare che altri casi non ce ne siano.

Il problema fondamentale è, dunque, di individuare la portata della legge ed interpretarla. Intendiamo attraverso una modesta legge di pubblica sicurezza, dare strumenti e poteri all'Esecutivo, capaci di sortire l'effetto di sospendere le garanzie costituzionali? Se questo dubbio sorgesse, il mio voto sarebbe nettamente sfavorevole; ma dirò subito che esso non sorge. Tuttavia per fugare ogni dubbio, comunico di aver già apposto la mia firma ad un emendamento che, sebbene pleonastico tuttavia ripete la condizione-limite cui i provvedimenti debbono sottostare: il pieno rispetto delle norme costituzionali e dei principi dell'ordinamento giuridico. Non sarebbe stato necessario, e forse non è nemmeno elegante; però, per il *ne non inducas in tentationem*, evitiamo che possa taluno dimostrarsi così protervo, nonostante il dettato chiaro ed esplicito della legge, da indursi nella tentazione di credere che, proprio il Parlamento, con una legge ordinaria, anzi meno ancora, attraverso un processo di delega ordinaria, abbia autorizzato addirittura la sospensione delle leggi costituzionali. Ma l'onorevole Nencioni ha osservato: l'articolo 13 della Costituzione considera possibile l'intervento degli organi della pubblica sicurezza sulla libertà personale individuale (sia pure circoscritto nella causa, nella motivazione, nel tempo e regolato nella modalità e soprattutto presidiato dal controllo giudiziario) solo qualora si sia davanti a casi espressamente previsti dalla legge cioè nei casi che abbiano carattere di generalità. L'articolo 64 in discussione ci porrebbe dinanzi a casi particolari e quindi avremmo non più una legge, ma provvedimenti esecutivi in relazione a norme generiche di autorizzazioni. Il siste-

ma legislativo tutto intero, senza eccezione — diritto civile, penale, costituzionale — tutto il nostro diritto intanto ritiene di aver appagato le esigenze della generalità dei destinatari del precetto legislativo, in quanto, determina condizioni della sua operatività opponibili a chiunque.

Quando si dice, per esempio: il diritto di voto si esercita a 21 anni, certamente chiunque abbia meno di 21 anni resta escluso dall'esercizio del diritto elettorale. Ma noi diremo per ciò che la legge elettorale stabilisce casi personali? No, perchè qualunque cittadino che abbia compiuto il 21° anno di età già consegue il diritto all'esercizio dell'elettorato attivo. Or quando il precetto legislativo — il decreto-legge — elencherà i motivi e le condizioni e i modi per cui si possa procedere al fermo del cittadino, già si realizzerà la configurazione della « categoria » a carattere generale perchè il precetto si rivolgerà a tutti i cittadini che si troveranno in quella determinata condizione specifica che sarà prefigurata nel decreto-legge.

Ecco perciò appagato il criterio di generalità, cioè il requisito giuridico che la legge non si rivolga ad alcuni singolarmente ma a quelli che comunque rientrano nella vasta categoria astrattamente considerata dalla legge. La previsione rimane caratterizzata dall'astrattezza, e cioè contiene quella che noi chiamiamo la « fattispecie ». Il caso concreto di applicazione si verificherà quando la fattispecie s'incarnerà nella singola posizione personale. Potrà anche darsi che si verifichi per un solo caso perchè la fattispecie si è realizzata una sola volta; potrebbe anche darsi che si realizzi per mille casi e questo perchè la fattispecie si è incarnata in mille casi. Concludendo, la legge dovrà contenere la fattispecie, e perciò avere un'espressione generalizzata, in tale caso essa non violerà il precetto legislativo ma anzi lo attuerà. Se il decreto-legge omettesse le indicazioni generalizzate, il fermo sarebbe escluso dall'articolo 13 della Costituzione.

Non mi dilungo, perchè ora si tratta dell'esame prettamente giuridico. Riservo invece alla discussione di merito l'esame dei

problemi che ineriscono all'opportunità, all'esigenza politica di votare il disegno di legge o di respingerlo.

P E R N A . Domando di parlare a favore della pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Prendiamo atto che il senatore Alessi ha dovuto fare una difesa di ufficio molto preoccupata e imbarazzata del contenuto di queste norme; prendiamo anche atto che il senatore Alessi ha sentito il bisogno, non so se per salvare la coscienza o per cercare di modificare il testo, di preannunciare qualche suo emendamento.

Ma per stare all'argomento della pregiudiziale... (*Ilarità dal centro*). Se io posso parlare in un'assemblea di persone educate, signor Presidente, continuo, altrimenti ci rinuncio.

P R E S I D E N T E . Continui, senatore Perna.

P E R N A . Per stare al tema della pregiudiziale, se vi sono dei colleghi democristiani che hanno la bontà di ascoltarmi, dirò che gli argomenti del senatore Alessi specificamente portati su questo tema, da una parte potrebbero essere interpretati nel senso che egli è per l'accoglimento parziale della nostra pregiudiziale, cioè che egli sarebbe in sostanza favorevole a considerare incostituzionale e il nuovo testo dell'articolo 215 e il testo vecchio e mantenuto dell'articolo 216, e d'altra parte, poichè questa ipotesi non la possiamo fare se non in via accademica, ci siamo convinti che il senatore Alessi quando ha fatto tutte quelle solenni dichiarazioni sui diritti garantiti in via assoluta e impregiudicabile dalla Costituzione (aggiungendo che mai un decreto-legge potrebbe modificarne l'esistenza) ha poi, subito dopo, aggiunto che vi sono altre situazioni soggettive, altri diritti garantiti dalla Costituzione — per i quali la Costituzione fa riferimento a determinati casi di urgenza o di necessità — che potrebbero invece, a suo giudizio, con il procedimento proposto essere

modificati o attenuati o affievoliti nel loro contenuto o nel loro esercizio nel decreto-legge che si propone di fare adottare dal Governo.

È su questo punto che io debbo dire brevemente, ribadendo quanto è già stato così bene esposto dal collega Gianquinto, che nè il procedimento, nè l'attribuzione al Governo di questo potere normativo può essere considerato costituzionale; non può esserlo il procedimento, perchè l'articolo 77 della Costituzione contiene un inciso che è assai significativo, e cioè che il Governo adotta in caso di necessità e di urgenza, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti che ritiene necessari e opportuni.

È questo inciso: « sotto la propria responsabilità », che si vuole abolire. Perché senatore Alessi, non c'è nel testo proposto dal Governo? Perché si pretende che il Parlamento, con una legge ordinaria e non costituzionale, in deroga implicita all'articolo 77, attribuisca al Governo il potere di adottare decreti-legge non sotto la sua responsabilità, ma al fine di dichiarare lo stato di pericolo pubblico, che è stato già astrattamente considerato come fattispecie legale — come lei, senatore Alessi ha detto prima — da una legge ordinaria del Parlamento.

Questo è il punto, questa è una evidente deroga al sistema delle fonti della produzione legislativa, è un evidente sistema attraverso il quale una fonte sub primaria, come il decreto-legge, viene posta alla pari di una fonte primaria, per cui, con un decreto-legge — come lei stesso ha detto — si può stabilire che determinati diritti vengano affievoliti o colpiti o sospesi per un determinato periodo di tempo senza alcuna garanzia per il cittadino.

Può, in ipotesi, essere ripristinata per un anno la pena di morte, perchè il suo ragionamento, senatore Alessi, porta diritto a questa conseguenza. E lei mi deve dimostrare che non è possibile; tutto questo sta a dimostrare che anche dal punto di vista del procedimento l'argomentazione da lei portata è inaccettabile.

Ma veniamo alla sostanza. Noi non stiamo discutendo solo del primo articolo, ma di un sistema normativo complesso, che è

formato del nuovo testo proposto dal Governo, per l'articolo 214, del nuovo testo proposto dal Governo per l'articolo 215, e del vecchio testo fascista, fascistissimo, strafascista dell'articolo 216 che il Governo vuole mantenere.

Queste tre norme fanno corpo, si tengono insieme. Una volta che il Governo, senza avere la remora della propria responsabilità, senza cioè quell'elemento che in qualche modo riecheggia l'istituto della fiducia (pur non essendo la fiducia) che è proprio dell'adozione dei decreti-legge, stabilisce con un decreto-legge il contenuto, non solo dichiara lo stato di pericolo pubblico, ma anche il contenuto sostanziale di norme che dovrebbero disciplinare la situazione di pericolo pubblico, anche in deroga a determinati diritti, nei casi che lei stesso ha fatto: una volta che questo avviene, entra in funzione un meccanismo sul quale il Parlamento non ha più nulla da dire, anche se in ipotesi il Parlamento fosse sovrano e veramente in grado di votare la conversione del decreto-legge in condizioni di libertà. Infatti, che cosa vota il Parlamento? Il Parlamento vota la conversione del decreto-legge che dichiara lo stato di pericolo pubblico, che fissa una, dieci o quaranta norme che modificano una determinata situazione, dopo di che questo diventa legge ordinaria. Una volta che sia diventata legge ordinaria, e già prima, dal momento della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, il decreto-legge funziona e in quello stesso istante il qui presente Ministro dell'interno può fare non uno, ma quaranta, cinquanta, sessanta decreti con i quali, grazie all'articolo 216 — e lei non me lo può negare — può sospendere tutte le leggi ordinarie, può sospendere, o abrogare, o impedire l'applicazione di tutti quegli articoli del codice di procedura penale, tanto per fare un caso qualsiasi, che danno garanzie per la difesa, può fare tante e tante cose, sospendendo l'applicazione di leggi sia pure soltanto ordinarie, che rendono impossibile la tutela dei diritti soggettivi.

Allora, onorevoli colleghi, la questione è molto semplice: o il Governo vuole servirsi di una facoltà che già ha, che la Costituzione gli ha dato, che ha disciplinato, di cui ha fis-

sato i limiti di materia e di procedura, ed è quella stabilita dall'articolo 77 della Costituzione, o vuole un'altra cosa. Poichè noi siamo convinti che questo o un altro Governo qualsiasi può volere un'altra cosa, che qualunque altro Governo domani — non sappiamo chi sarà — trovandosi di fronte a questa norma potrebbe avere la tentazione (può averla concretamente anche oggi, in ipotesi) di adoperare questo testo legislativo per altri fini che non siano quelli già concessi e regolati dalla Costituzione, noi non possiamo non ritenere incostituzionale il tutto: non soltanto per la questione del procedimento e della deroga alle fonti della produzione normativa, ma per la sostanza della questione.

Si è detto che il collega Gianquinto ha fatto più questioni di opportunità legislativa, di opportunità politica che questioni giuridiche. Può darsi che certi argomenti dispiacciono, ma quello che, per concludere, voglio dire senza ripetere le sue argomentazioni è una cosa molto semplice: nessuna maggioranza può pensare di essere una maggioranza democratica se propone al Parlamento l'adozione di misure liberticide. Voi vi potete considerare e potete essere anche uno per uno dei democratici, potete essere convinti fino in fondo che il vostro pensiero, la vostra volontà, il vostro programma siano democratici, potete avere vocazione di lotta per la libertà, potete avere tutti o alcuni un passato di lotta antifascista, ma nel momento stesso che proponete al Parlamento, dove si realizza la garanzia della democrazia italiana, di abdicare alla sua funzione di controllo dell'Esecutivo, di vulnerare la Costituzione, di andare oltre l'articolo 77, di concedere astrattamente, ipoteticamente, senza garanzia alcuna al Governo poteri eccezionali nel decreto-legge, nell'azione del Ministro, nell'azione dei prefetti, in quel momento non esiste più una maggioranza democratica. Questa è la questione politica e costituzionale e perciò noi insistiamo sulla pregiudiziale. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

M O N N I . Domando di parlare contro la pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io non voglio ripetere male ciò che il collega Alessi ha detto molto bene e perciò desidero parlare molto brevemente.

Contesto all'amico Perna che il senatore Alessi abbia riconosciuto la esattezza anche di una sola parte di quanto è stato sostenuto dal senatore Gianquinto. Il senatore Alessi ha semplicemente detto — e desidero che i colleghi lo sentano ripetuto da me — che *ad abundantiam*, pleonasticamente, per chi ancora avesse dei dubbi egli ha firmato un emendamento aggiuntivo nel quale è detto che queste norme devono essere inquadrate nel rispetto assoluto di ogni norma costituzionale e di ogni norma dell'ordinamento giuridico italiano. Questo non significa davvero riconoscere che il senatore Gianquinto o il senatore Perna abbiano esposto qualche argomentazione che possa costituire motivo per indurci a votare a favore della pregiudiziale.

Io rilevo piuttosto — perchè non è necessaria una dimostrazione del nostro voto contrario alla pregiudiziale — l'accanimento particolare che si è manifestato contro questo disegno di legge, come se fosse espressione di un Governo dispotico e davvero, come è stato detto, liberticida. (*Commenti dalla estrema sinistra*).

F O R T U N A T I . È per difendere voi!

M O N N I . Desidero dire — e lo dico con fermezza — che questo disegno di legge è stato voluto da uomini che hanno dato prova, luminosa, di saper difendere la libertà e di volerla difendere... (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

A L B A R E L L O . Col SIFAR!

P A J E T T A . Nel 1953 e nel 1960...

A L B A R E L L O . Al banco del Governo c'è un uomo che si è assunto la responsabilità del SIFAR...

P R E S I D E N T E . Senatore Albaro, la prego! Continui, senatore Monni.

M O N N I . Io non interrompo nessuno e ho ascoltato tutti perchè è giusto ascoltare tutti. Quindi prego i colleghi di ascoltarmi, tanto più che non parlerò molto a lungo.

Questa legge tanto attesa, tanto desiderata, per cui tante proteste furono fatte... (*Commenti ironici dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . (*Rivolto ai settori dell'estrema sinistra*). Adesso ridono loro.

M O N N I . Poco fa il senatore Perna protestava perchè un collega di questa parte aveva riso. Io dico che non c'è niente da ridere; quando si ride in Parlamento penso che fuori si debba piangere per ciò che succede in Parlamento.

Questa legge è dettata dalla necessità della tutela della tranquillità pubblica, ma sempre nel rispetto della Costituzione e nella tutela di tutte le libertà. Che cosa si sostiene? Che sono violati gli articoli 13 e 77 della Costituzione, che gli articoli 64, 65 e 66 di questo disegno di legge violano la Costituzione. Ebbene, io non ho udito un solo argomento che possa veramente giustificare la richiesta pregiudiziale che è stata fatta. E infatti se leggiamo questi articoli del disegno di legge vediamo che non c'è nulla che esca minimamente dalle norme della Costituzione.

G I A N Q U I N T O . Allora ci dica in che cosa consiste lo stato di pericolo pubblico, quali sono le misure che il Governo..

M O N N I . Lasci stare, ha parlato anche troppo... (*Repliche del senatore Gianquinto*).

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, lei ha parlato per un'ora e mezzo adesso lasci parlare il senatore Monni. È chiaro che non sarete mai d'accordo: quindi è inutile continuare a interrompere. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra e repliche dal centro*). Senatore Bolettieri, la

prego, non intervenga anche lei. Continui senatore Monni.

M O N N I . Signor Presidente, a me fanno piacere questo rumore e questa intolleranza...

P R E S I D E N T E . Non fanno piacere a me...

M O N N Iperchè dimostrano qual è la volontà vera dell'opposizione la quale non si interessa minimamente del testo del disegno di legge, che non vuole assolutamente approvare.

Ma rispondo al senatore Gianquinto. (*Commenti dall'estrema sinistra. Vivaci interruzione del senatore Gianquinto*).

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, non interrompa e si sieda.

M O N N I . Giunti a questo punto e di fronte alla intolleranza del Gruppo comunista, dichiaro che l'unico modo di concludere e di rispondere a loro è questo: voteremo contro la pregiudiziale. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la pregiudiziale proposta dal senatore Gianquinto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva la pregiudiziale è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

(*Vivi, prolungati applausi dal centro. Violente invettive dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

P I O V A N O . Viva la Costituzione! (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Svolgimento di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che il Governo si è dichiarato pronto a rispondere

alle interrogazioni portate rispettivamente dal senatore Jodice ed altri senatori, dal senatore Albarello ed altri senatori, dal senatore Bartesaghi ed altri senatori, tutte e tre aventi per oggetto i soccorsi ai profughi ed ai militari dispersi nelle zone investite dal conflitto tra Israele e gli Stati arabi.

Si dia lettura delle interrogazioni.

C A R E L L I , *Segretario:*

JODICE, BATTINO VITTORELLI, TORTORA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano già preso od intendano prendere per concorrere ad alleviare la situazione disperata nella quale, dopo il cessate il fuoco si trovano centinaia di migliaia di profughi dalla Palestina e decine di migliaia di soldati della RAU dispersi nel Sinai e candidati alla morte per fame e soprattutto per mancanza di acqua. (1891)

ALBARELLO, SCHIAVETTI, DI PRISCO, TOMASSINI, MASCIALE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative urgenti intende intraprendere il Governo italiano, nel quadro della annunciata politica di amicizia per tutti i Paesi interessati alla crisi del Medio Oriente, per recare soccorso ai profughi che abbandonano le zone toccate dalla guerra e per salvare i soldati che vagano nel deserto in preda alla sete. (1895)

BARTESAGHI, PAJETTA, SALATI, MENCARAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere nel quadro di quale impostazione di azione politica generale il Governo intenda assolvere a immediate responsabilità di intervento in soccorso delle imponenti masse di profughi e di sbandati, sprovvisti di ogni più essenziale mezzo di sussistenza e di ogni forma di assistenza, che sono la prima drammatica conseguenza del conflitto scoppiato fra Israele e gli Stati arabi. (1896)

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha

facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, rispondo anche a nome della Presidenza del Consiglio.

Gli onorevoli colleghi interroganti avranno avuto modo di apprendere oggi stesso da notizie di agenzia e via radio che, per interessamento della Croce rossa internazionale, l'Egitto ha già provveduto a riaprire il flusso dell'acqua potabile nell'acquedotto del Sinai e che, per analogo interessamento, ricerche dei dispersi verranno compiute da elicotteri israeliani.

È quindi comune e sentito l'augurio di una rapida evoluzione in senso meno sfavorevole della dolorosa situazione creatasi per tanti infelici.

Per quanto riguarda l'azione concreta del Governo italiano, posso assicurare che esso sta dedicando la sua più viva attenzione agli aspetti umanitari delle conseguenze e degli eventi bellici svoltisi nel Medio Oriente. Fin dall'8 giugno sono stati messi a disposizione dei nostri ambasciatori a Tel Aviv, al Cairo, ad Amman, a Damasco e in altri Paesi coinvolti nel conflitto fondi di emergenza per 200 milioni, da utilizzarsi per l'assistenza ai feriti, ai profughi e ai bisognosi in genere.

Contemporaneamente il Governo italiano ha sollecitato in sede ONU l'avvio urgente di altre adeguate iniziative societarie, di cui posso dire che hanno già avuto un inizio d'attuazione. Inoltre, in sede CEE e nel Consiglio atlantico il Governo italiano si è fatto promotore di una immediata (vale a dire anticipata) attuazione, a favore dei Paesi del Medio Oriente, del programma di aiuti alimentari al terzo mondo, le cui linee essenziali sono già state concordate a Ginevra nella cornice del *Kennedy round*; programma che, come è noto, prevede l'erogazione di 4 milioni e mezzo di tonnellate di cereali o di altri prodotti alimentari per ciascun anno.

Questa nostra iniziativa, alla quale sono stati interessati i principali Paesi che partecipano al negoziato Kennedy e i Paesi mem-

bri dell'Alleanza atlantica, verrà esaminata e discussa dai sei Paesi membri della CEE nel prossimo Consiglio dei ministri della Comunità, già fissato per il pomeriggio del 26 giugno prossimo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Jodice ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

J O D I C E . Desidero soltanto dire che le raccapriccianti notizie che erano state fornite dal generale israelita Goren e diffuse da un grande quotidiano americano sulla situazione apocalittica che si era creata nel Sinai tra i resti dell'esercito nasseriano e nella Giordania, tra gli oltre trecentomila ebrei in fuga, non potevano non suscitare profonda commozione nel nostro animo. Io sono grato all'onorevole sottosegretario Oliva della cortese sollecitudine con la quale si è compiaciuto di informare il Parlamento ed il Paese sull'angoscioso problema che ha formato oggetto della mia interrogazione e di quelle degli altri miei colleghi. Mi dichiaro pertanto soddisfatto per le notizie ricevute e per gli obiettivi che il Governo ha dichiarato di perseguire nella sua azione verso i Paesi del Medio Oriente.

Io ritengo però che mi sia consentito fare qualche rilievo, senza avere la pretesa di indicare la via giusta, la via maestra per la soluzione dei complessi problemi che non consentono la pace tra i Paesi del Medio Oriente. La mia preoccupazione, che è la preoccupazione del mio Gruppo e del mio partito, è che ancora una volta, di fronte alla questione del Medio Oriente, non si faccia la debita distinzione tra problemi di fondo e i problemi accessori o consequenziali che dir si voglia. Infatti per noi è problema accessorio quello della avvilente condizione degli oltre trecentomila profughi palestinesi che da circa diciannove anni sono costretti a vivere della carità internazionale e che gli arabi si sono sempre rifiutati di sistemare per farne una causa permanente di odio verso Israele. È indubbiamente un problema grosso, ma non è il problema di fondo del travaglio del Medio Oriente.

Altro problema anch'esso consistente è quello dell'odio feroce che cinquanta milio-

ni di arabi nutrono contro Israele; odio che è stato acuito e accentuato da quando anche in alcuni di quei Paesi disgraziatamente sono caduti uomini della Provvidenza; problema che meriterebbe un lungo discorso che l'ora tarda non consente. Comunque c'è da augurarsi che, data la breve permanenza sul piedistallo che di solito concede la Provvidenza a questi uomini, all'odio succederà la tolleranza, alla tolleranza la comprensione, alla comprensione la fratellanza. Questo processo si avvierà a soluzione nella misura in cui sarà affrontato risolutamente il problema di fondo del Medio Oriente che è soprattutto ed anzitutto un problema di democrazia, democrazia interna dei vari Paesi del Medio Oriente, democrazia nei rapporti internazionali. Non posso fare a meno di rilevare che partiti che qui combattono per la democrazia, in questa angosciosa situazione, si siano dimenticati che ci sono Paesi nel Medio Oriente, tutti i Paesi arabi nel Medio Oriente, nei quali i partiti democratici non hanno diritto di cittadinanza. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Questo fatto è stato dimenticato; noi lo mettiamo nel debito rilievo e diciamo che l'azione socialista è ispirata a queste direttive perchè in quei Paesi, affinché si arrivi alla pace, ci sia anzitutto e soprattutto democrazia e libertà. (*Applausi dalla sinistra. Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Albarello ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

A L B A R E L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, a bella posta nella nostra interrogazione abbiamo sottolineato il punto nel quale chiediamo che gli aiuti che l'Italia intende disporre a favore dei profughi che fuggono dalle zone toccate dalla guerra e a favore dei soldati sbandati che vagano ancora nel deserto in preda alla sete si svolgano nel quadro dell'annunziata politica del Governo, intesa a conservare l'amicizia di tutti i popoli del bacino del Mediterraneo, sia di Israele, sia dei popoli arabi, con i quali il nostro Paese ha tanti vincoli e di amicizia e di interessi anche economici.

È per questo che non sono d'accordo con la dichiarazione testè fatta dal sottosegretario Oliva che ha parlato della NATO. Per i popoli arabi la NATO significa colonialismo, imperialismo e sfruttamento. È per questo che aiuti dati in quel quadro vengono da una delle parti in causa, mentre la politica del Governo e dell'onorevole Ministro degli affari esteri era intesa a porre l'azione dell'Italia nel quadro dell'ONU e non nel quadro della NATO. Questo è il punto che intendiamo precisare: gli aiuti saranno bene accettati da tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo solo se avverranno nel quadro dell'ONU e nel quadro della dichiarata amicizia del nostro Governo per tutti i Paesi dell'area mediterranea.

È vero, signor Sottosegretario, che in questi giorni abbiamo assistito ad un rigrugito che io chiamerei neo-dannunziano, per cui alcune persone si sono spinte a fare dichiarazioni pubbliche in pieno ed aperto contrasto con le decisioni collegiali che esse stesse avevano sottoscritto nel Consiglio dei ministri. È una cosa vergognosa per il nostro Paese che partiti e organizzazioni, al solo scopo elettorale o al solo scopo di ingraziarsi gli Stati Uniti d'America, abbiano fatto delle dichiarazioni pubbliche in contrasto con le decisioni che essi stessi avevano sottoscritto all'interno del Consiglio dei ministri. È per questo che da quei pulpiti non può venire una predica certamente imparziale e che sia bene accettata dai Paesi arabi ed anche dalla stessa Israele. Noi vogliamo che non vi sia nè dagli altissimi vertici, nè dai vertici medi, nè da nessuna parte del Paese qualcheduno che attenti a quella politica di neutralità, di imparzialità e di disimpegno che fortunatamente il nostro Governo ha preso con il consenso del vero Paese e della vera Nazione.

È una cosa che veramente fa pensare che vi sia stato in un certo momento nel nostro Paese un accordo tra i socialdemocratici e i fascisti, tra i liberali e la grande stampa di informazione per colpire certe persone che al Governo facevano gli interessi del Paese, per chiedere la testa di certe persone. È per questo che noi diciamo che gli aiuti ed i soccorsi devono venire nella dire-

zione giusta e non nella direzione della provocazione, della scelta, nell'intenzione di fare gli interessi di una parte. Facendo gli interessi di una parte soltanto non si fanno gli interessi della coesistenza pacifica, ma si esasperano gli animi, si fa il gioco di coloro che soffiano nel fuoco, che vogliono proteggere i loro interessi petroliferi, si favoriscono coloro che hanno interesse alla guerra nel Medio Oriente e non alla pace. (*Interruzione del senatore Jannuzzi*). Lei non capisce neanche la politica del suo Ministro degli esteri. Comunque, noi diciamo che siamo d'accordo perchè gli aiuti avvengano nel quadro di un'Italia che mantenga la sua amicizia con tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Bartesaghi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

B A R T E S A G H I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, le parole che abbiamo posto all'inizio della nostra interrogazione, e cioè « per conoscere nel quadro di quale impostazione politica generale il Governo intenda assolvere ad immediate responsabilità », non sono delle parole di carattere pleonastico, anche se onestamente e obiettivamente dovevamo e dobbiamo dire che non possiamo pretendere una risposta su questo punto, perchè non è certo questo il momento e la sede in cui il Governo può essere pronto a fornirla. Però queste parole avevano una precisa intenzione, e secondo noi corrispondevano ad una necessità: quella di riaffermare una esigenza e di dare l'indicazione di una certa linea nella quale, anche in questo campo e anche per queste necessità immediate, l'azione del Governo deve essere sviluppata. Infatti, a nostro giudizio, solo se c'è questa esattezza di impostazione di carattere generale e solo nell'assunzione di una determinata posizione di responsabilità per quelli che il senatore Jodice ha chiamato egli stesso i problemi di fondo, che stanno immediatamente dietro i problemi umanitari assillanti, solo a questa condizione, ripeto, l'azione anche soccorritrice

può, fin da questo momento, dirigersi da parte del Governo italiano, cioè da parte dell'Italia, in un senso efficace e benefico, in un senso che non sia nè pregiudicato nè pregiudizievole alla causa che si deve realmente e fino in fondo servire.

Quello che ci può abilitare, dobbiamo constatarlo con una certa soddisfazione, quello che può abilitare il nostro Paese forse meglio di alcuni altri — diciamo forse per non avere neppure l'aria di presunzione nazionalistica — ad assolvere, anche per queste necessità immediate, una funzione positiva, sta in quella posizione di preoccupazione fondamentale per il ristabilimento più pronto di condizioni pacifiche, per delle trattative, sta in quello sforzo di obiettività verso tutte le parti in causa, che finora appare aver contraddistinto la condotta dell'Italia di fronte a questo conflitto.

Ella, onorevole Sottosegretario, ha affermato che è comune l'augurio che certe iniziative possano essere affrontate con mezzi adeguati; ha affermato che le iniziative del Governo italiano si rivolgano agli aspetti immediatamente umanitari di questo problema, che sono state prese decisioni e svolte azioni perchè venga affrettato il piano di aiuti alimentari al terzo mondo. Ci permetta però di sottolineare che tutto questo ha un valore e una funzionalità se è visto nel quadro di una valutazione politica già fino da questo momento chiara ed esatta dell'intero problema che si presenta alla responsabilità di tutti i Paesi, di tutti i popoli, per la situazione creatasi nel Medio Oriente.

Io non desidero aprire nessuna parentesi polemica nel fare questa breve dichiarazione, ma non posso esimermi dal chiedere al senatore Jodice, per ciò che egli ci ha detto poco fa, se con l'interrogazione presentata egli e gli altri firmatari hanno mirato ad ottenere delle informazioni e delle tranquillizzazioni sulle iniziative che si devono e si vogliono prendere per soccorrere a bisogni così drammatici, così tragici, o se invece, come è apparso troppo evidente, abbia voluto prendere occasione anche da questo per lanciare, anche in questa sede, anche in questo momento (che mi sembra tutti debbano riconoscere come il meno adatto, data

la questione che si sta trattando) un attacco di quella violenza e di quella parzialità nei confronti degli Stati arabi presi nel loro complesso, nel complesso cioè dei popoli che li costituiscono e dei problemi che angosciosamente li assillano. Non mi sembra che questo concorra al fine positivo che tutti ci proponiamo di raggiungere, interrogando e sollecitando obiettivamente il Governo con il riconoscimento anche di quanto ha fatto riguardo a questo problema. (*Interruzione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Oliva*).

Sono stato molto chiaro, onorevole Sottosegretario, nelle mie parole, e desidero chiudere subito questa parentesi perchè, come ho detto, mi sembra stonata comunque, anche se si volesse dare una risposta adeguata, nell'argomento che stiamo trattando. Voglio concludere soltanto sottolineando che, per affrontare adeguatamente, con lo spirito che si richiede, anche i problemi dei profughi, degli sbandati, dei militari feriti e abbandonati nel deserto, bisogna vedere in tutta la sua drammaticità il quadro orrendo lasciato da questa guerra lampo per cui tanta parte della stampa italiana si è entusiasmata e ha eccitato entusiasmi e consensi fanatici nella nostra opinione pubblica. Questo obiettivamente va detto perchè è la realtà: vanno viste le responsabilità di una occupazione di territori che si dimostra non capace di affrontare i problemi che da questa occupazione nascono, perchè, nella stessa dichiarazione, nella stessa formulazione dell'interrogazione dei colleghi socialisti è detto che esistono nel Sinai decine di migliaia di soldati della RAU dispersi e candidati alla morte per fame e soprattutto per mancanza di acqua.

Ognuno sa che quando un esercito estende la propria occupazione ad un determinato territorio, si assume con questo fatto la responsabilità immediata di provvedere al mantenimento delle persone che in quel territorio si trovano costrette a condurre e a continuare la propria vita fisica. Almeno questo. (*Applausi dall'estrema sinistra*). E questo è uno degli aspetti più gravi della situazione di fronte alla quale ci troviamo.

Ognuno di noi ha negli occhi le immagini trasmesse per televisione e pubblicate dai giornali, di prigionieri arabi costretti a togliersi le scarpe e le calze, in territori dove il minimo di temperatura all'ombra sorpassa i 50 gradi; ognuno può capire che cosa rappresenti una condotta e un atteggiamento di questo genere. Certo, si deve correre in soccorso delle situazioni tragiche create da questi atti, ma sarebbe stato primo dovere e prima responsabilità non porre almeno le cause che si potevano evitare nell'aggravamento estremo di questa condizione e di questa situazione disumana.

Si devono soccorrere i profughi, certo, sapendo che si rischia di aggiungerne un milione ad un altro milione che già esiste da venti anni, in condizioni che tutti abbiamo considerato e riconosciuto tra le più miserevoli e le più infami; si devono soccorrere questi profughi, affermando sin d'ora che profughi non devono restare.

Questa è la posizione principale che un Governo responsabile deve assumere, altrimenti sarà comunque una tragedia e un fomite di nuovi conflitti internazionali per il domani. Questi profughi che il Governo di Amman non riesce ad arrestare, non riesce a persuadere che restino nelle proprie terre, perchè fuggono terrorizzati da una prospettiva che viene presentata loro da uomini responsabili del Governo e dell'esercito che ha sconfitto i loro eserciti e i loro Paesi, quei profughi devono essere persuasi della possibilità, della certezza anzi, di ritrovare una condizione umana nelle terre in cui hanno vissuto così come hanno potuto vivere. Solo lo sforzo collettivo della solidarietà internazionale potrà migliorare le loro condizioni di vita per l'avvenire.

Quando un generale come il generale Dajan dichiara che Israele non può e non vuole tenersi quei profughi, questa è la posizione peggiore in cui possa essere posto un problema così grave; e se tale posizione non viene smentita e resa impossibile, questo impedisce ogni soluzione reale, anche solo sul piano umanitario, di un problema che ha queste drammatiche e tremende proporzioni. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I , *Segretario:*

MAMMUCARI, SECCI, VACCHETTA, PASSONI, DI PRISCO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se sono state esaminate le possibilità di avviare a soluzione la annosa vertenza tra i dipendenti delle ditte appaltatrici elettriche e l'Enel, insorta a seguito del licenziamento di tutto il personale, deliberato da tali ditte, e dalla richiesta, non accolta dall'Enel, di adeguare l'accordo intersindacale del 1963 alla nuova situazione venutasi a determinare a causa, da un lato, dell'assunzione di migliaia e migliaia di nuovi dipendenti da parte delle ditte e, dall'altro, della carenza di lavori commissionati dall'Enel.

Gli interpellanti fanno presente che i licenziamenti colpiscono operai giovani e anziani, specializzati nei lavori di impianto e di manutenzione nel settore elettrico e difficilmente occupabili, per la maggior parte, in altre attività. (622)

MAMMUCARI, MORVIDI, VACCHETTA, PASSONI, DI PRISCO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ravvisino l'opportunità di prospettare agli organi dirigenti dell'Enel le gravi conseguenze che derivano dall'applicazione della deliberazione concernente l'esazione trimestrale, da effettuarsi tramite mezzo postale, delle bollette di consumo di energia elettrica, per l'equilibrio dei bilanci familiari delle categorie meno abbienti e povere e dei bilanci economici delle imprese artigiane, dei negozi, della piccola industria, delle piccole e medie imprese agricole;

e se non ravvisino la necessità di intervenire per dare una soluzione al problema, insorto a seguito dell'applicazione della suddetta delibera, concernente il minacciato licenziamento di circa 2.500 esattori, quasi tutti da molti e molti anni operanti alle dipendenze di ditte appaltatrici. (623)

**BERGAMASCO, D'ANDREA, TRIMAR-
CHI, VERONESI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Gli interpellanti, in vista della necessità in cui si troverà fra breve nell'Assemblea generale dell'ONU la delegazione italiana di respingere o approvare in modo diretto o indiretto le proposte dell'Unione Sovietica contro Israele;

considerato che tali proposte sono state giustamente definite nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU non proposte di pace, ma proposte dirette ad aprire le ostilità;

considerato che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU non ha approvato le proposte suddette a grande maggioranza;

considerati gli interessi permanenti dell'Italia alla difesa della giustizia, delle norme di diritto internazionale e di quell'equilibrio dal quale dipendono la pace e la sicurezza del nostro Paese, di Israele e dei Paesi arabi e, in definitiva, del mondo intero, chiedono di conoscere quali istruzioni intendano dare alla delegazione italiana. (624)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I , Segretario:

TOMASUCCI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare di fronte alle persistenti precarie condizioni delle strutture del centro storico di Urbino dove ieri (14 giugno 1967) è crollato un vecchio edificio sito in via Bra-

mante dove sono rimaste ferite 17 persone, 4 delle quali sono state ricoverate in Ospedale per avere riportato numerose lesioni.

Questo ultimo crollo si aggiunge a quelli avvenuti nei mesi scorsi e alle diverse manifestazioni di rotture di strutture di numerosi muri di stabili definiti di interesse artistico e monumentale, che nonostante le ripetute denunce inoltrate dal sindaco alle competenti autorità di Governo non si è mai provveduto;

per sapere, inoltre, quali immediati provvedimenti finanziari si intendono adottare al fine di fornire agli Enti e proprietà interessate i mezzi necessari per impedire ulteriori crolli che potrebbero provocare gravi conseguenze alle persone ed ai beni.

Se non ritengano urgente:

1) provvedere a finanziare la costruzione di alloggi di carattere economico e popolare da mettere a disposizione delle famiglie rimaste prive di abitazione e attualmente ricoverate, in via provvisoria, in un refettorio scolastico;

2) assistere finanziariamente i feriti e le famiglie che, essendo di povera condizione economica, hanno perduto o rovinato, nel crollo dell'abitazione, gran parte delle loro masserizie;

3) se non ritengano urgente favorire, per quanto di loro competenza, l'iter del disegno di legge d'iniziativa parlamentare presentato al Senato della Repubblica contenente provvidenze a favore del centro storico di Urbino. (1894)

**ALBARELLO, SCHIAVETTI, DI PRISCO,
TOMASSINI, MASCIALE.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative urgenti intende intraprendere il Governo italiano, nel quadro della annunciata politica di amicizia per tutti i Paesi interessati alla crisi del Medio Oriente, per recare soccorso ai profughi che abbandonano le zone toccate dalla guerra e per salvare i soldati che vagano nel deserto in preda alla sete. (1895) (Già svolta nel corso della seduta)

BARTESAGHI, PAJETTA, SALATI, MENCARAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere nel quadro di quale impostazione di azione politica generale il Governo intenda assolvere a immediate responsabilità di intervento in soccorso delle imponenti masse di profughi e di sbandati, sprovvisti di ogni più essenziale mezzo di sussistenza e di ogni forma di assistenza, che sono la prima drammatica conseguenza del conflitto scoppiato fra Israele e gli Stati Arabi. (1896) (*Già svolta nel corso della seduta*)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

SCARPINO, SCHIAVETTI, GRANATA, ROMANO, PERNA, MACCARRONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza di un concorso per assistente ordinario alla cattedra di paleontologia dell'Università di Pisa, fissato per il 15 giugno 1967, in cui l'unico candidato dott. Fabio Saggini ha ricusato formalmente la composizione della Commissione giudicatrice nelle persone dei professori Trevisan e Tavani, direttori dell'Istituto di geologia e paleontologia, per i seguenti motivi:

1) essere stato dai medesimi licenziato in tronco il 6 novembre 1965, dopo otto anni di servizio come assistente straordinario, per rappresaglia a una nota scientifica da lui pubblicata, non rispondente alla « linea » ufficiale dell'Istituto;

2) essere stato dagli stessi violentemente attaccato durante la seduta pubblica del 13 marzo 1965 della SGI (Società geologica italiana) in Roma, con pesanti accuse lesive della serietà scientifica e della personale onorabilità del candidato.

Per conoscere se e in quale modo, poichè il Rettore dell'Università di Pisa non ha dato riscontro all'atto di ricusazione notificatogli dal candidato fin dal 10 giugno 1967, permettendo che il concorso avesse luogo in tale assurda situazione di incompatibilità, intenda tutelare il diritto del candidato stes-

so — non presentatosi alle prove — di sostenere nuovamente il concorso con altra Commissione, che dia effettive garanzie di serenità ed equanimità;

e per sapere infine se non ritenga necessario usare i suoi poteri per promuovere un'inchiesta sulle responsabilità del gravissimo episodio, che per i suoi aspetti di intolleranza scientifica, di abuso di potere e soppressione di ogni garanzia, assume il significato di una inammissibile mortificazione della libertà di ricerca, della dignità umana e della democrazia nelle nostre Università. (6389)

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per facilitare lo smaltimento dei 45.000 quintali di grano duro ammassato nell'annata agraria 1966 giacenti nei magazzini di raccolta del Consorzio agrario di Sassari, e per lo smaltimento della produzione del corrente anno che potrebbe rischiare di rimanere anch'essa immobilizzata nei magazzini di raccolta. (6390)

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di accertare, a mezzo dei suoi dipendenti organi periferici, quale situazione vi sia per le maestranze sarde all'interno dello stabilimento industriale « Nuratex » di Olbia (Sassari), giacchè è notorio all'opinione pubblica della località che ai dipendenti sardi ivi occupati viene fatto un trattamento di tipo coloniale sia nelle retribuzioni, sia nel comportamento all'interno della fabbrica, nella quale, peraltro, molte macchine non avrebbero i dispositivi di sicurezza.

Per tale situazione circola fra i dipendenti un forte malcontento, per cui si rende necessario provvedere ad accertamenti a mezzo di un'ispezione, alla quale dovrebbero partecipare i rappresentanti qualificati delle organizzazioni sindacali e, qualora il Ministro lo ritenga possibile, potrebbe partecipare lo stesso interrogante. (6391)

VERONESI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'arti-*

gianato. — Per conoscere se e quali provvedimenti abbiano preso o ritengano opportuno prendere per ovviare alla grave situazione di disagio in cui versano le imprese produttrici di acque minerali e similari che operano nelle zone interessanti il litorale emiliano-romagnolo in conseguenza della forzatissima concorrenza che viene svolta in loro danno dalle similari imprese che hanno sede nella Repubblica di San Marino.

Dette, infatti, giovandosi della loro particolare nazionalità e del fatto che non esistono barriere doganali fra i territori di San Marino e del nostro Paese, eludendo il pagamento dell'IGE, sono in grado di offrire i loro prodotti a prezzi notevolmente inferiori a quelli delle imprese che hanno sede sul territorio nazionale.

L'interrogante fa presente che i provvedimenti dovrebbero essere presi con assoluta urgenza stante l'aprirsi della stagione estiva, al fine di realizzare una parità di condizioni fra i produttori di acque minerali che operano nella zona. (6392)

GIANCANE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza della situazione finanziaria dell'ENPAS (Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali) le cui previsioni di bilancio del 1967, solo per la gestione sanitaria, presentano un disavanzo di circa 70 miliardi;

2) se siano a conoscenza, inoltre, che per colmare tale *deficit* di bilancio e per evitare la paralisi dell'assistenza le somme occorrenti vengono prelevate dal fondo di previdenza (ex opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato) destinato al pagamento delle indennità di buonuscita, all'atto del collocamento a riposo, ai dipendenti statali;

3) se siano informati che per effetto della utilizzazione di una così cospicua parte del Fondo di previdenza predetto per l'assistenza sanitaria, verrà a determinarsi, a breve scadenza, una difficile situazione di cassa del Fondo stesso per le conseguenti inadempienze nei pagamenti delle indennità di buo-

nuscita a favore del personale all'atto del collocamento in quiescenza;

4) se siano a conoscenza, infine, che a causa dell'attuale difficile situazione patrimoniale e di cassa del Fondo di previdenza gli stanziamenti previsti ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, a favore della « Gestione autonoma del credito » sono stati ridotti da 21 miliardi dell'anno precedente a 14 miliardi per il 1967 determinando in tal modo una forte contrazione delle prestazioni creditizie ai dipendenti statali bisognosi per cui molte migliaia di domande di mutui pluriennali, da oltre sei mesi, attendono evasione.

In relazione a quanto sopra indicato, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intendono proporre e adottare, di concerto con gli organi amministrativi dell'Ente e d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria, per ovviare a tale grave situazione che ha messo in crisi tutte le gestioni dell'Ente (assistenza sanitaria, buonuscita, credito eccetera) e se non ritengano opportuno disporre un immediato intervento finanziario a favore dell'Ente in attesa che provvedimenti interministeriali e legislativi pongano l'Ente medesimo in condizione di assolvere in pieno ai suoi obblighi istituzionali assicurando altresì un progressivo miglioramento di tutte le prestazioni di assistenza, di previdenza e di credito. (6393)

MORVIDI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se risponde a verità che sia in corso di progettazione esecutiva la parte di opere rivolte alla produzione di sola energia elettrica dal lago di Bolsena (Viterbo) e, nel caso affermativo, se e come siano stati o si intendano garantire gli interessi delle popolazioni rivierasche sotto gli aspetti economico-agricoli, paesistici, storici e turistici. (6394)

DI PRISCO, PASSONI, TOMASSINI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e del-*

l'artigianato. — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano intraprendere al fine di evitare i 250 licenziamenti richiesti dalla direzione dell'azienda tessile « Luciani » di Roma, e quali iniziative essi intendano predisporre al fine di evitare la ventilata chiusura dello stabilimento suddetto che occupa attualmente ben 860 lavoratori. (6395)

MAMMUCARI, LEVI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere e quali sollecitazioni presso l'Amministrazione comunale di Anguillara Sabazia (Roma) si intendano porre in atto, al fine di impedire l'utilizzazione dell'arenile, proprietà demaniale, a scopi edilizi e per costruzione di strade private, in assoluto contrasto con la legge e a danno della pubblica Amministrazione.

Gli interroganti fanno osservare che attualmente il caso più clamoroso di inosservanza della legge è, a quanto si afferma *in loco*, quello che si configura nell'azione che sta conducendo la signora Signorotti Filomena in Grenadelli a Bracciano. (6396)

MAMMUCARI, MORVIDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se è possibile accertare il reddito imponibile dei candidati alle elezioni amministrative comunali e regionali siciliane in base alle spese sostenute personalmente per condurre la loro specifica campagna elettorale, attuata con profusione di automobili, volantini, manifesti, donazione di pacchi, erogazione di assegni bancari e postali a singoli elettori, finanziamento di propri galoppini, al fine della conquista di voti preferenziali, spese che, in Sicilia, si affermava essere state dell'ordine di decine di milioni nello spazio di due settimane per alcuni candidati; per sapere se, a seguito di accertamenti più precisi del reddito imponibile, codesti « spendaccioni » possano essere adeguatamente tassati. (6397)

MAMMUCARI, MORVIDI, COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali

provvedimenti intenda adottare, di concerto eventualmente anche con altri Ministri, per porre un freno al fenomeno di smobilitazione industriale, di ridimensionamento dell'occupazione in aziende industriali, che va sviluppandosi a Roma, nella provincia e nel Lazio da due anni a questa parte e per sollecitare la creazione di nuovi e più stabili posti di lavoro nella Capitale e nel suo entroterra.

Gli interroganti fanno presente che, accanto alla chiusura di molti cantieri edili e al fallimento di troppe botteghe artigianali e negozi, si è verificata la chiusura di piccole e medie aziende quali ad esempio: Bowater, Milatex, Autoscale, Timers, Vis, cartiere; la riduzione di personale in aziende, ad esempio, della natura della Fiorentini, Cementi Marchino, Impresa di laterizi, Manufatti in cemento, cartiere di Tivoli e Subiaco, Sbordoni di Stivigliano e così via a Roma, Rieti, Latina, Frosinone.

Questo fenomeno negativo non è stato compensato dalle assunzioni effettuate in nuove aziende sorte là, ove opera la Cassa per il Mezzogiorno. (6398)

GIUNTOLI Graziuccia. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se sia informato delle gravi difficoltà in cui verranno a trovarsi, dal 15 luglio 1967, gli esattori e letturisti dipendenti dagli appaltatori Enel, a seguito del mancato rinnovo del contratto di appalto da parte di quest'ultimo Ente.

Si tratta di alcune migliaia di famiglie che saranno messe sul lastrico in virtù di una interpretazione *sui generis* della norma contenuta nella legge del 20 ottobre 1960, n. 1369, la quale dispone l'abolizione degli appalti.

Tale norma, infatti, ha evidentemente lo scopo di evitare lo sfruttamento dei lavoratori da parte degli appaltatori e non certo quello di far perdere i mezzi di vita a migliaia di capifamiglia che — tra l'altro — prestano servizio da molti anni con detti appaltatori, per cui un reinserimento *ex novo* nella vita produttiva del Paese diventerebbe molto problematico, con tutte le ovvie, negative conseguenze di carattere sociale.

Sarebbe giusto, pertanto, che detti lavoratori venissero assunti direttamente dall'Enel, magari a condizioni da stabilirsi con apposito contratto, visto che il servizio incasso bollette si vorrebbe affidarlo alle banche e l'Ente di Stato dovrà pur pagare, per tale servizio, un'adeguata provvigione. (6399)

GIUNTOLI Graziuccia. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali siano le nuove direttive impartite all'Ente televisivo nazionale in materia di programmazione di opere teatrali e cinematografiche.

La richiesta è motivata dal fatto che, da qualche tempo, appaiono sul video — sempre più frequentemente — soggetti ed immagini che turbano gravemente le coscienze dei più, intendendo per più i minori di tutte le età, i giovani e tutti coloro che, adusati al lavoro ed alle cose semplici e pulite (e per fortuna sono ancora moltissimi), restano fortemente disorientati di fronte a certe scene ed a determinati fatti, i quali riescono a turbare anche la comune coscienza del cittadino, secondo la nota e purtroppo non ancora bene definita accezione del nostro ordinamento giuridico.

Si tratta, invero, di una questione di capitale importanza che non può lasciare tranquilli sia i legislatori che coloro che hanno la responsabilità di un mezzo di diffusione così poderoso e capillare qual è la televisione. (6400)

ROVERE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se non ritenga opportuno predisporre idoneo provvedimento onde ottenere, analogamente con quanto avviene per gli automezzi della CRI, l'esenzione dalla tassa di circolazione e dal pedaggio per il transito sulle autostrade per le autoambulanze ed autoemoteche dell'AVIS ed altre organizzazioni di volontari del sangue e delle istituzioni di pronto soccorso in genere non aventi fini di lucro, ma svolgenti opera altamente umanitaria di assistenza ai sofferenti. (6401)

GUANTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se non intendano intervenire onde eliminare gli abusi dell'impresa Guffante che esegue lavori in provincia di Matera: contrada Trisaia del comune di Rotondella per conto del CNEN. I 150 edili dipendenti dalla ditta Guffante sono scesi in sciopero per poter esercitare il loro diritto ad eleggere la commissione interna e per rivendicare il rispetto del contratto provinciale, che prevede il pagamento di una indennità di strada. (6402)

MURGIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi del grave ed ingiustificato ritardo che ha subito la definizione delle pratiche relative alla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti dall'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche per i dipendenti del comune di Roma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

In particolare si lamenta il fatto che gli inquilini assegnatari degli alloggi siti in Roma, via Terni 38, abbiano fin dal 1960 presentato domanda secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici versando anche la somma richiesta per le spese contrattuali senza che, a tutt'oggi, sia stata adottata alcuna determinazione.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede al Ministro di voler chiarire le ragioni che ostano alla sollecita definizione del problema, che si trascina da oltre sette anni, e precisare quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere gli eventuali ostacoli. (6403)

SIMONUCCI, SCARPINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

1) che numerosi diplomati dell'Istituto d'arte, previo esame di concorso, sono stati ammessi e frequentano il corso ISEF privato di Perugia e che alcuni di questi frequentano già il terzo anno e si apprestano quindi a sostenere gli esami finali e la tesi, mentre tutti rischiano di essere allontanati

ti d'ufficio dal corso, se lo stesso, come si spera, sarà parificato, perchè il loro diploma non darebbe diritto di ammissione al corso stesso in quanto la legge 7 febbraio 1958, n. 88, precisa che i corsi ISEF sono di grado universitario e che per l'ammissione è necessario un titolo di istruzione secondaria di secondo grado, valido per le immatricolazioni a corsi di laurea, o di diploma di licenza degli Istituti tecnici femminili;

2) che il diploma dell'Istituto d'arte non consente l'immatricolazione a corsi di laurea, ma all'Accademia di belle arti che, pur essendo un corso quadriennale successivo alla scuola media secondaria di secondo grado, non è considerata corso universitario, ma anch'essa scuola secondaria di secondo grado, perchè la legge 31 dicembre 1923, n. 3123, estende l'ammissione anche a coloro che, pur non avendo compiuto regolari corsi di studio, dimostrino spiccate tendenze artistiche;

3) che la assurda estensione, stabilita dalla citata legge vecchia di oltre quaranta anni, rende anacronistica la posizione dei diplomati dell'Istituto d'arte nei confronti dell'immatricolazione all'ISEF, tanto più che il diploma di Istituto d'arte dà immediato diritto al conseguimento della abilitazione all'insegnamento di materie di ruolo B (Educazione artistica — Disegno e storia dell'arte) nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, ed è perciò equipollente al diploma (e non alla laurea) rilasciato dall'ISEF;

4) che appare assurda la disposizione che ammette all'ISEF solo coloro che sono in possesso di titolo occorrente per le immatricolazioni ai corsi di laurea quando gli ISEF rilasciano semplice diploma che, agli effetti della abilitazione all'insegnamento di materie di ruolo B, è equipollente a quello rilasciato dagli Istituti d'arte.

Si chiede di sapere quale iniziativa intenda prendere il Ministro nei confronti dei diplomati degli Istituti d'arte che frequentano il corso ISEF di Perugia e, più in generale, nei confronti di tutti coloro che si trovano in situazioni analoghe, anche in considerazione del fatto che la legge 30 di-

cembre 1960, n. 1727, istitutiva dei corsi preparatori accelerati per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, in deroga alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, ammette a detti corsi, tra gli altri, anche gli aspiranti diplomati dal Conservatorio di musica (diploma non valido per l'immatricolazione a corsi di laurea) e perfino quelli delle scuole magistrali di grado preparatorio che l'ordinamento scolastico vigente considera scuole di istruzione secondaria di primo grado. (6404)

GRIMALDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nelle carceri giudiziarie di Enna mancano ben sei agenti di custodia per il completamento dell'organico previsto dalla tabella ministeriale;

che in conseguenza di ciò gli agenti non possono fruire della intera licenza e del prescritto riposo settimanale;

che il perdurare di tale carenza di personale richiede una maggiore usura di energie che, col tempo, incide sulla salute degli agenti e può avere ripercussioni negative sulla regolarità del servizio, nonostante ogni spirito di abnegazione,

si chiede di conoscere se intende provvedere, con la necessaria tempestività, ad assegnare alle predette carceri giudiziarie il personale di custodia necessario a coprire i posti in organico. (6405)

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se il Governo sia a conoscenza dei gravissimi danni prodotti alle coltivazioni dei territori dei comuni di Ascoli Piceno, Servigliano, Monteleone, Belmonte Piceno, Montelparo dalle grandinate cadute il giorno 11 giugno 1967 che, in alcune zone, hanno totalmente distrutto i raccolti; e per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare affinché quanti sono stati colpiti siano posti nelle condizioni di poter usufruire di tutti i benefici che le leggi prevedono per calamità siffatte e se intenda dare disposizioni con assolu-

ta urgenza agli uffici periferici per l'accertamento dei danni e per quant'altro conseguente. (6406)

VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA, BOSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

se è vero quanto pubblicato dal « Financial Times » di sabato 10 giugno 1967 e cioè che il Governo italiano ha bloccato ventimila maschere antigas provenienti da Francoforte e dirette a Israele;

se il Ministro ritenga le maschere antigas un'arma offensiva e non uno strumento di difesa civile;

se anche questo atteggiamento fa parte di quella posizione di rigorosa equidistanza fra Israele e i Paesi arabi che il Governo ha proclamato e che, nella sostanza, come nel caso specifico, favorisce una parte contro l'altra. (6407)

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come giudichi la seguente notizia apparsa sulla stampa della Sardegna nei giorni scorsi: « Cantieri di lavoro per undici Comuni - lo stanziamento complessivo è di venti milioni di lire - 240 operai occupabili ».

« All'onorevole Pietro Pala che lo aveva interessato al riguardo, il sottosegretario al lavoro e previdenza sociale, onorevole Ettore Calvi, ha comunicato l'elenco dei cantieri speciali di lavoro autorizzati dal Ministero per la provincia di Sassari nei seguenti comuni: Aggius, per la sistemazione della strada comunale; Viddalba-Tungoli, è stato disposto il finanziamento di lire 1.719.950, per 20 lavoratori; Alghero, sistemazione di alcune strade periferiche all'abitato (via Mazzini prolungamento-traversa via XX Settembre ecc.) per numero 20 lavoratori, lire 1.719.950; Alghero, sistemazione della strada di accesso alla darsena in Fertilia, lire 1.719.950, per 20 lavoratori; Bottidda, sistemazione del terreno « Samandra De Sa Corte » lire 1.290.850, 20 lavoratori; Carghe, ripristino della strada comunale « Su Chercu Mannu » lire 1.719.950, 20 lavora-

tori; Pozzomaggiore, sistemazione e riattamento delle strade via Bonaria, via Madonnina, eccetera, lire 1.719.950, 20 lavoratori; S. Francesco d'Aglientu, sistemazione delle strade Via Dante, via Mazzini e piazzale sottostante alla strada S. Francesco di Aglientu-Vignola, lire 1.719.950, 20 lavoratori; Semestene-Sindia, lire 1.719.950, 20 lavoratori; Telti, sistemazione e riattamento della strada comunale San Bachisio, lire 1.719.950, 20 lavoratori; Usini, sistemazione della nuova via del Municipio, lire 1.719.950, 20 lavoratori; Valledoria, riattamento delle strade nelle frazioni S. Maria Coghinas, Codaruina e Muddizza, lire 1.719.950, 20 lavoratori ».

Dalla quale notizia si ricavano le seguenti circostanze:

1) sembrerebbe che dai fondi a disposizione del Ministero può disporre a suo piacimento un Sottosegretario, se questo, dietro elenco dei comuni fornitogli da un deputato del proprio partito — in questo caso la DC — può assegnare finanziamenti ai comuni menzionati, senza considerazione delle priorità che dovrebbero avere i finanziamenti a seconda dei bisogni e dell'ordine delle date di richiesta;

2) si rende ammissibile che la notizia dei finanziamenti assegnati venga data anzitutto ad un parlamentare, anziché al Prefetto ed ai sindaci dei comuni interessati;

3) si convalida la speculazione politica del parlamentare nominato con la frase generalmente introdotta in tali notizie, e che generalmente si esprime così: « All'onorevole Tal dei Tali, che lo aveva interessato al riguardo, il Sottosegretario eccetera eccetera »; alla quale notizia poi segue la lettera del parlamentare al sindaco ed al segretario della sezione del proprio partito per annunciare la « vittoria » ottenuta nell'assicurare al comune protetto il finanziamento dell'opera;

4) si conferma una prassi, introdotta dai partiti di Governo, che oltre ad essere politicamente immorale, avvalorata l'opinione sempre più diffusa nel Paese che « per ottenere qualcosa nei Ministeri bisogna avere santi in paradiso ».

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga che tali prassi, lesive del giusto e normale funzionamento degli organi statali, contribuiscano a diffondere discredito alle istituzioni repubblicane. (6408)

CUZARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e dell'interno.* — Per conoscere quali precise limitazioni e precisazioni relative ai tipi di antiparassitari, alle quantità, ai tempi delle applicazioni, alla delimitazione di zone, abbiano stabilito per regolare l'azione di lotta antiparassitaria a mezzo di irrorazione aerea che è stata ammessa a contributo, con aumento dell'intervento statale.

Tale forma di intervento può alterare profondamente l'ambiente biologico, contaminare gravemente vaste zone, favorire l'insorgenza di parassiti resistenti come è largamente e drammaticamente dimostrato dalle negative esperienze d'altri Paesi, in cui gli organi ufficiali sono giunti ad affermare che il problema degli antiparassitari di sintesi organica è più grave di quello del *fall aut* atomico.

L'interrogante desidera conoscere se non si ritenga di dovere favorire in ogni modo invece la lotta biologica e segnala l'intervento iniziato in tal senso dall'assessore all'agricoltura della Regione siciliana nel campo della lotta antidacica come esempio di una moderna e razionale scelta al di fuori delle gravi e mortali tentazioni dell'industria.

In ogni caso chiede che venga vietato l'impiego, in tale forma di lotta, degli antiparassitari di sintesi organica e degli antiparassitari letali per gli animali a sangue caldo, per evitare che si accresca la lunga catena di omicidi che funesta il Paese e il depauperamento della fauna utile. (6409)

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 16 giugno 1967

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani venerdì 16 giugno, in due se-

dute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, recante ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (2216).

III. Votazione del disegno di legge:

Deputati MAZZONI ed altri; GITTI ed altri; PENNACCHIO ed altri. — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche (1794) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

3. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

641ª SEDUTA (*pomerid.*)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 GIUGNO 1967

V. Seguìto della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (*ore 23,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari